



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 197

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 23 settembre 2009

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 41
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 115
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 120
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 127
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 138
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 146
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 157
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 162
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 164
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 168
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 170
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 173
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 182

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	Pag. 187
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti Per la semplificazione . . . . .	» 189 » 191

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 197
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	» 202

### Sottocommissioni permanenti

4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .	Pag. 205
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 206
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo - Pareri . . . . .	» 208
RAI-TV - Accesso . . . . .	» 209

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 210
------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**126<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta e per la semplificazione normativa Calderoli, il vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio e il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1208) Mariangela BASTICO ed altri.** – *Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

**(794) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche*

**(1378) Marilena ADAMO ed altri.** – *Istituzione della Città metropolitana di Milano*

**(1413) FLERES ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali*

**(1497) FLERES e ALICATA.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1208, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 794, 1378, 1413 e 1497 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 794, 1378, 1413 e 1497, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1208 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE propone che i disegni di legge nn. 794, 1378, 1413 e 1497 siano trattati congiuntamente al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1208.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame delle iniziative in materia di riforma dell'ordinamento degli enti locali è stato sospeso in attesa della presentazione da parte del Governo di una propria proposta. Invita quindi il ministro Calderoli a informare la Commissione sullo stato di elaborazione di quel disegno di legge.

Il relatore BIANCO (*PD*), anche a nome dell'altro relatore, senatore Pastore, dichiara la disponibilità a riferire fin dalle prossime sedute sui disegni di legge il cui esame è stato connesso al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1208. Ricorda l'impegno assunto dal Governo e, in particolare, dallo stesso ministro Calderoli in occasione dell'approvazione del disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale ad avanzare tempestivamente una proposta sull'ordinamento degli enti locali, attuativa della revisione del Titolo V approvata nel 2001.

Il ministro CALDEROLI si sofferma sulle difficoltà che hanno finora impedito alla Conferenza unificata di esprimere il proprio parere sulla proposta già deliberata preliminarmente dal Consiglio dei ministri sulla riforma dell'ordinamento degli enti locali, in particolare a causa delle tensioni che si sono determinate fra le Regioni e il Governo a proposito della spesa sanitaria e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Per motivi di riguardo nei confronti delle Regioni e degli enti locali, il Governo finora ha ritenuto di soprassedere alla definitiva approvazione dell'iniziativa legislativa; tuttavia, se si dovesse registrare un ulteriore ritardo, egli intende proporre al Consiglio dei ministri di approvare il disegno di legge per sottoporlo all'esame del Parlamento, anche perché si tratta di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria.

Ricorda poi che presso l'altro ramo del Parlamento sono in corso d'esame alcuni progetti di legge costituzionale che prevedono la soppressione delle Province: in proposito è auspicabile un'iniziativa da parte dei Presidenti delle Camere al fine di definire un'intesa per la trattazione di provvedimenti che hanno evidentemente una connessione molto diretta.

Il PRESIDENTE osserva che la riforma dell'ordinamento degli enti locali assume la forma di una legge ordinaria ed è attuativa della revisione costituzionale approvata nel 2001. L'eventuale soppressione delle Province, invece, comporta una modifica costituzionale.

Il relatore BIANCO (*PD*) sottolinea la distinzione, anche sotto il profilo sostanziale, del tema della soppressione delle Province da un lato e della riforma dell'ordinamento degli enti locali dall'altro. Osserva che il ritardo dell'espressione del parere da parte della Conferenza unificata si aggiunge a quello accumulato dal Governo nell'elaborazione della proposta. A suo avviso, si può avviare l'esame del provvedimento, fermo restando che la Commissione durante l'esame potrà acquisire il parere delle Regioni e degli enti locali anche attraverso apposite audizioni.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha convenuto di svolgere una serie di audizioni non appena sarà acquisito anche il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di tenere conto dell'architettura complessiva delle istituzioni locali. A suo avviso, tale architettura dovrebbe essere definita preventivamente alla organizzazione delle funzioni degli enti locali.

Il PRESIDENTE giudica comprensibili le osservazioni espresse dal senatore Benedetti Valentini. Si tratta di una questione politico-istituzionale che sarà definita attraverso un'intesa, su iniziativa dei Presidenti delle Camere. In tale prospettiva, si riserva di esporre in un'apposita nota lo stato dei lavori condotti fin qui per l'esame per i disegni di legge nn. 1208 e connessi.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea la necessità di definire il nuovo ordinamento degli enti locali propedeuticamente all'attuazione del federalismo fiscale. L'eventuale soppressione delle Province, attraverso una revisione della Costituzione, comporta una procedura assai lunga e complessa: se la riforma delle funzioni degli enti locali dovesse attendere un tale percorso, si determinerebbe un inevitabile ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale.

Il ministro CALDEROLI ricorda che la proposta di soppressione delle Province è in esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati a seguito di una specifica richiesta dei Gruppi dell'opposizione. Nella discussione si è ipotizzata anche la sospensione dell'esame, qualora il ruolo delle Province fosse sostanzialmente ridefinito in sede di elaborazione del Codice delle autonomie.

Ribadisce comunque il proposito di risolvere il ritardo che si determina per la mancata espressione del parere da parte della Conferenza unificata sullo schema di disegno di legge del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Vittoria FRANCO. – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

**(1092) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Marilena ADAMO ed altri. – *Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

**(1428) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – PETERLINI ed altri. – *Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta*

**(1625) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Donatella PORETTI. – *Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo*

**(1654) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – PASTORE ed altri. – *Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo*

**(1706) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BELISARIO ed altri. – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum abrogativo*

**(1624) Donatella PORETTI.** – *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*

– e **petizione n. 817 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 1092, 1428, 1625 e 1624, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1654 e 1706 e della petizione n. 817 ad essi attinente e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 1654 e 1706 e della petizione n. 817 ad essi attinente, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 1092, 1428, 1625 e 1624 e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che ai disegni di legge già all'esame della Commissione si aggiungono, per connessione, i disegni di legge n. 1654, del senatore Pastore ed altri, n. 1706 del senatore Belisario ed altri, nonché la petizione n. 817 ad essi attinente, assegnati dopo l'inizio dell'esame. Propone che tali iniziative siano trattate congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 1092, 1428, 1625 e 1624.

Conviene la Commissione.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), quindi, che nell'occasione sostituisce il relatore Nespoli, dà conto delle proposte di legge costituzionale citate con la necessaria premessa che ambedue sono dirette a rivitalizzare e a conferire efficacia ad un istituto di democrazia diretta quale è il *referendum* abrogativo, che rischia di risultare deprivato di senso a causa della sempre maggiore disaffezione e conseguente bassa affluenza elettorale agli appuntamenti referendari.

Il disegno di legge n. 1654 propone la modifica del primo comma dell'articolo 75 nel senso che il *referendum* deve riguardare o leggi nella loro interezza o parti di esse (articoli o commi per intero), in tal modo

impedendo il ricorso ai cosiddetti «*referendum* manipolativi» che contribuiscono non poco alla incomprendibilità dei quesiti e, quindi, alla non partecipazione. È previsto l'aumento del numero dei richiedenti a un milione di elettori o a 10 consigli regionali e si stabilisce che il *quorum* di validità vada commisurato non alla maggioranza degli aventi diritto ma ad una maggioranza degli elettori che ha partecipato alla precedente elezione della Camera dei deputati e che il *referendum* deve essere approvato dalla maggioranza dei votanti che rappresenti almeno un quarto dell'intero corpo elettorale.

Il disegno di legge n. 1706 propone l'incremento del numero degli elettori richiedenti a 750 mila e il numero dei consigli regionali da 5 a 7; prevede quindi che per la validità del *referendum* non sia più richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, consentendo in tal modo – come sostenuto nella relazione – una più leale competizione tra i favorevoli e i contrari.

Ricorda poi che la petizione n. 817 propone una serie di modifiche che vanno dalla estensione dell'istituto abrogativo a forme di proposizione popolare, a consultazioni referendarie limitate, nella partecipazione, a singole categorie di cittadini (donne, minori), alla riduzione della metà del numero dei votanti per la validità del *referendum*.

Infine, ricorda che il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo già in trattazione era stato rinviato in considerazione del fatto che il Governo aveva annunciato la possibilità di presentare una propria iniziativa legislativa.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che la materia del *referendum* è tipicamente parlamentare: a suo avviso, sarebbe inopportuna, e comunque non necessaria, una proposta legislativa da parte dell'Esecutivo.

Il ministro CALDEROLI si riserva di sottoporre al Consiglio dei ministri la scelta di presentare o meno una autonoma proposta di revisione costituzionale in materia di *referendum*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, al fine di tenere conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, presenta l'emendamento 1.100, di contenuto meramente tecnico. Invita i proponenti a ritirare gli emenda-

menti e a riproporli per la discussione in Assemblea, dove il disegno di legge sarà discusso a partire dalla prossima settimana.

Il vice ministro FAZIO esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.100 e si associa all'invito del relatore affinché gli emendamenti presentati siano ritirati e riproposti per la discussione in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 1.1. I restanti emendamenti sono ritirati dai rispettivi proponenti, a eccezione dell'emendamento 1.100, del relatore, che viene posto in votazione ed è accolto.

Si procede alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*) ribadisce l'orientamento favorevole del suo Gruppo all'istituzione del Ministero della salute. Tuttavia, l'espressione del voto sul provvedimento dipenderà anche dall'esito che avranno gli emendamenti della sua parte politica nella discussione in Assemblea. In particolare desta perplessità la concentrazione di poteri che si sta accumulando nelle mani del Ministro dell'economia, confermata dal sostanziale controllo che esso può esercitare sull'istituendo Ministero della salute.

Per tali motivi, preannuncia un voto di astensione.

La Commissione conferisce quindi al presidente Vizzini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo definito dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 settembre.

Il relatore CASTRO (*PdL*) dà conto di una proposta di parere, favorevole con osservazioni, che intende raccogliere il consenso più largo della Commissione. A tal fine essa recepisce numerose istanze avanzate dai Gruppi dell'opposizione, in particolare la sottolineatura che il principio di accessibilità totale delle informazioni deve riferirsi ad ogni aspetto dell'organizzazione e della vita delle amministrazioni pubbliche e non solo alla fase di gestione della valutazione. È stata recepita, inoltre, l'indicazione, illustrata tra gli altri dal senatore Ichino, nel senso di distinguere

con maggiore chiarezza i soggetti del processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e di quella individuale, nonché le relative attribuzioni. A suo avviso, è opportuno accogliere alcune obiezioni riferite al procedimento disciplinare.

Il senatore BIANCO (*PD*) ringrazia il relatore per la disponibilità a raccogliere alcuni dei rilievi che sono stati avanzati dalla sua parte politica nella discussione. Tuttavia, sussistono divergenze politiche più generali che inducono il suo Gruppo a presentare una proposta di parere alternativo che si riserva di illustrare in presenza del Ministro.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime apprezzamento per la proposta di parere avanzata dal relatore. Osserva però che lo schema di decreto legislativo non affronta compiutamente il problema del rapporto tra la contrattazione e le esigenze del territorio, nonché la modulazione della parte economica dei contratti collettivi secondo il diverso costo della vita in ambito regionale e locale, un tema che ha costituito oggetto di un apposito atto d'indirizzo presentata al Senato dal Gruppo della Lega Nord Padania, che impegnava il Governo ad attivare le procedure necessarie alla riforma del sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego e ad introdurre strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli territoriali di governo nella gestione della contrattazione collettiva. È dunque necessario che il decreto legislativo introduca anche solo in forma sperimentale una riforma che riservi al livello nazionale la definizione dei criteri fondamentali per la retribuzione e la tutela dei lavoratori, delegando integralmente alla contrattazione territoriale la definizione delle regole di dettaglio, anche per la parte economica.

Inoltre, contrariamente a quanto disposto dalla delega, il tema dei concorsi pubblici su base territoriale viene affrontato solo marginalmente. È allora necessario, sia per quanto riguarda l'accesso alla dirigenza sia anche per l'accesso alla pubblica amministrazione del restante personale, recuperare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*) della delega, che prevede l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Il relatore CASTRO (*PdL*) ritiene che la proposta appena avanzata sia meritevole di attenzione e dunque risolve di integrare la proposta di parere sottolineando l'opportunità di un'indicazione in ordine alla contrattazione integrativa territoriale, così come delineata nell'articolo 52, affinché le politiche retributive che ne discendono siano modulate in relazione agli specifici contesti competitivi locali in termini sia di sistemi integrati di efficienza sia di recepimento selettivo dei differenziali di costo.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che la proposta avanzata dal senatore Mazzatorta attiene a una questione cruciale che non dovrebbe essere trattata surrettiziamente in un atto legislativo attuativo di una delega.

Il senatore ICHINO (*PD*) sottolinea il significato dell'autonomia collettiva che, a suo avviso, viene violata da molte disposizione contenute nello schema di decreto legislativo. Si tratta di preservare il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro che consente di adattare la norma di legge alle peculiari condizioni dell'azienda. L'integrazione della proposta di parere proposta dal senatore Mazzatorta e recepita dal relatore aggrava l'attacco all'autonomia collettiva e in definitiva ostacola la possibilità di adattamento del contratto di lavoro alle condizioni locali.

Il relatore CASTRO (*PdL*) nota che l'articolo 52 già nel testo attuale fa esplicito riferimento alla contrattazione di secondo livello territoriale. A suo giudizio, ferma l'autonomia collettiva, non può trascurarsi la necessità di superare l'attuale degenerazione, restituendo alle parti sociali un ruolo centrale attraverso una funzione propulsiva della competitività. È opportuno allora introdurre uno strumento per la sperimentazione della contrattazione a livello territoriale che possa tenere conto della competitività locale e delle indiscutibili differenze che sussistono nel costo della vita rilevato nei diversi territori.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16.*

Il senatore BIANCO (*PD*) si rivolge al ministro Brunetta, osservando che alcune sue recenti dichiarazioni, sicuramente dettate da un certo nervosismo, sono apparse fuori luogo e rischiano di rendere più difficile un percorso parlamentare che fin qui è stato contrassegnato da correttezza e collaborazione.

Il ministro BRUNETTA precisa che le dichiarazioni a cui si riferisce il senatore Bianco avevano un tono scherzoso e invece sono state impropriamente enfatizzate da alcuni quotidiani attraverso la consueta tecnica di decontestualizzare alcune frasi.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per alcune parti della proposta di parere avanzata dal relatore, in particolare le proposte di modifica di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, e chiede che su tali parti la votazione si svolga separatamente.

Dà quindi conto di una proposta alternativa di parere, da lui firmata insieme ad altri senatori del Gruppo e pubblicata in allegato.

Anzitutto, ritiene inopportuno l'uso eccessivamente frequente di termini stranieri nel testo dello schema di decreto legislativo; ad esempio, la parola «*performance*». Inoltre, è necessario ribadire il principio di applicazione generale del provvedimento, incluso il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo il caso in cui vi siano specifiche

norme di legge, come potrebbe essere per i servizi di informazione e sicurezza.

Infine, esprime preoccupazione per l'eccesso di legificazione che si riscontra in alcune delle disposizioni in esame e per il riferimento alla regionalizzazione dei concorsi della Pubblica Amministrazione, che appare eccessivo rispetto alla delega.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Mazzatorta e recepita dal relatore nello schema di parere finisca per introdurre un livello ulteriore di contrattazione. A tale proposito chiede che il relatore e il Ministro forniscano ulteriori chiarimenti.

Giudica grave la previsione della cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi vigenti in caso di mancato adeguamento alla contrattazione collettiva, così come il blocco delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e il congelamento di quelle in carica.

Infine, manifesta preoccupazione per il mancato recepimento di alcune osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata, in particolare con riferimento all'articolo 52, in materia di contrattazione nazionale integrativa.

La senatrice DONAGGIO (PD) ritiene che lo schema di decreto legislativo non consenta di accompagnare i processi di trasformazione del lavoro pubblico. Ricorda che la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego è stata voluta e salutata con favore dalle organizzazioni sindacali: tale natura del rapporto di lavoro implica che la contrattazione abbia riguardo agli incrementi di produttività, sulla base di obiettivi e indicatori definiti e misurabili. Invece, il riferimento generico a una «*performance*» non meglio definita appare incongruo. Inoltre, la valutazione della produttività non può essere limitata a livello individuale, ma deve investire le dimensioni del reparto e dell'azienda.

Esprime contrarietà sull'ipotesi di concorsi regionali, che contrasterebbero con le disposizioni costituzionali, e osserva che per una disciplina adeguata del procedimento disciplinare si potrebbe fare riferimento alle norme dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Infine, nota che l'introduzione di una contrattazione a livello territoriale introdurrebbe nuovamente degli automatismi basati sul costo della vita, come fu in passato quello della scala mobile. Al contrario, la contrattazione deve avere riguardo a criteri di efficienza e produttività.

Il relatore CASTRO (PdL) conferma la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La senatrice INCOSTANTE (PD) esprime il suo disappunto per la mancata risposta da parte del relatore alla richiesta di chiarimenti da lei avanzata.

Il PRESIDENTE dà conto di una proposta alternativa di parere presentata dai senatori Pardi e Carlino, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, si procede quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore sullo schema di decreto legislativo, pubblicata in allegato, ad esclusione dei punti da 2 a 5 delle proposte di modifica. Essa risulta approvata, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BIANCO (PD) a nome del suo Gruppo.

Sono quindi posti in votazione i punti da 2 a 5 delle proposte di modifica contenute nella proposta di parere avanzata dal relatore. Essi risultano accolti, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO (PD) a nome del suo Gruppo.

Sono quindi precluse le proposte alternative di parere avanzate dai senatori Bianco ed altri e dai senatori Pardi e Carlino.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

l'approvazione della legge di delega al Governo per l'introduzione di misure che favoriscano una maggiore produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni è stato frutto di una ampia convergenza tra maggioranza e opposizione;

sul testo del decreto delegato si è acquisito il parere favorevole e raggiunta l'intesa nella Conferenza unificata salvo per quanto concerne l'articolo 52, comma 1;

a seguito dell'esame nella Conferenza unificata sono state concordate rispetto al testo approvato in via preliminare dal Governo una serie di modifiche complessivamente condivisibili;

ritenuto che:

si tratta di un impegno riformatore particolarmente rilevante, in considerazione degli effetti che una maggiore efficacia del lavoro è in grado di determinare in termini di aumento del PIL, soprattutto in una fase recessiva come quella in corso;

le misure introdotte appaiono urgenti per evitare una più profonda frattura tra il lavoro pubblico, caratterizzato da retribuzioni mediamente più alte a parità di posizioni organizzative, e il lavoro privato;

le principali direttrici della riforma sono: una nuova disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* delle strutture e dei dipendenti; una revisione della disciplina degli incentivi, con l'introduzione di un sistema premiale strettamente connesso ai meriti effettivamente valutati; la riaffermazione del principio di responsabilità, sia in termini di contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo e di revisione dei procedimenti disciplinari, sia in termini di ridefinizione del ruolo e delle funzioni della dirigenza; la modifica delle norme che regolano la contrattazione collettiva, anche per favorire un allineamento dei sistemi di relazioni industriali nei settori pubblico e privato;

il ciclo di gestione della *performance* offre alle amministrazioni un quadro di azione che realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (*input*) a quella di risultati (*output* ed *outcome*) già auspicato dalle riforme precedenti e la sua implementazione potrà produrre effetti positivi sia sul rapporto con il personale, attraverso il sistema premiante, sia sul rapporto con il pubblico attraverso la *customer satisfaction* e la trasparenza;

considerato che:

l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 14, previsto all'interno di ciascuna amministrazione, è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, ma per le strutture diverse dai Ministeri potrebbe esservi la necessità di tenere conto della specificità dei rispettivi ordinamenti e di integrare le nuove funzioni anche in caso di organi monocratici (ciò avviene, ad esempio, nel caso degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in cui vige il cosiddetto «sistema duale» di *governance* per cui la nomina dei componenti dell'Organismo potrebbe essere effettuata dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione, previa intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza);

la «progressione di carriera», in quanto preposta al «passaggio» del dipendente all'area superiore prevista dai sistemi di progressione professionale, deve obbedire – in aderenza alla cospicua giurisprudenza anche costituzionale in materia – a regole concorsuali (per tale motivo lo stesso comma 1 dell'articolo 24, nonché l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – come introdotto dall'articolo 60 del decreto legislativo –, configura, nell'ambito dell'unico concorso pubblico la mera possibilità di una quota di accesso riservata agli interni, nel limite massimo del 50 per cento, in cui si sostanzia la predetta progressione di carriera); sarebbe pertanto necessario precisare che la collocazione nella «fascia di merito» più elevata per un certo numero di anni può costituire titolo di merito valutabile ma non anche un titolo prioritario, come se si trattasse di un concorso per soli titoli. Sulla stessa linea, l'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa correttamente riferimento al «titolo rilevante»;

rilevato altresì che:

è opportuno che, all'articolo 55, vengano richiamate entrambe le ipotesi di tutela retributiva dei dipendenti pubblici e salvaguardia delle prerogative unilaterali del datore di lavoro pubblico previste nel testo in deroga alla contrattazione obbligatoria dei trattamenti retributivi;

sarebbe opportuno distinguere con maggiore chiarezza i soggetti del processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e di quella individuale, nonché le relative attribuzioni;

è necessario valorizzare il concetto di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e della vita delle amministrazioni pubbliche e rafforzare l'autonomia della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, soprattutto con riferimento all'autonomia organizzativa in modo da consolidarne il ruolo essenziale di autorità preposta a garantire l'attuazione del sistema;

in coerenza con i principi della delega (vedi articolo 6, comma 1 e comma 2, lettera *h*) della legge n. 15 del 2009), si dovrebbe specificare che le percentuali di incarichi dirigenziali conferibili agli esterni, secondo

i precetti costituzionali, sono da considerare applicabili (in quanto deroga speciale all'accesso per concorso pubblico) a tutte le amministrazioni pubbliche. In tal modo si eviterebbe la possibilità che le amministrazioni, con proprio regolamento, prevedano percentuali fino al 100 per cento dei posti da destinare all'esterno, «precarizzando» la dirigenza e legandola allo scadere del vertice politico;

la previsione di affidare incarichi per i quali è richiesta specifica esperienza e peculiare professionalità, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire, non consente – per il carattere temporaneo – l'accesso nei ruoli corrispondenti alla qualifica di dirigente di prima fascia e altera il sistema di conferimento agli esterni degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ampliando le quote percentuali ivi previste;

nel testo all'esame non si rinviene alcuna disposizione che attui il criterio di delegazione contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera h) della legge delega n. 15 del 2009 sull'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;

al fine di poter realizzare lo spirito della riforma basata sul principio meritocratico, è opportuno stabilire che una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo sia destinata alla remunerazione della *performance* individuale del personale; parimenti, per i dirigenti è necessario prevedere che i contratti collettivi individuino, nell'ambito delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato, una quota rilevante da destinare alla remunerazione della *performance* individuale, al di là del conseguimento degli obiettivi minimi fissati contrattualmente;

è necessario individuare i soggetti cui spetta rilevare il superamento dei vincoli finanziari in sede di contrattazione collettiva, ai fini dell'obbligo di recupero, e consentire così l'applicabilità delle «disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, ultimo periodo»;

sarebbe opportuno che anche per il comparto delle Regioni e per il Servizio sanitario nazionale uno dei tre esperti, dai quali la Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo, sia designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le regole definite per la generalità dei contratti collettivi diversi da quelli concernenti il sistema delle autonomie;

la profonda riorganizzazione dell'ARAN implica la cessazione degli organi già in carica, ma al fine di evitare soluzioni di continuità è opportuno chiarire che gli organi attualmente in carica continuano ad operare

fino alla nomina dei nuovi che deve avvenire nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo;

è opportuno indicare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, nonché affinare la disciplina transitoria introdotta all'articolo 63 per consentire il migliore adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale nell'ambito dell'articolazione dei nuovi comparti;

nel nuovo articolo 55-*bis* inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento disciplinare, non appare chiaro se l'«ufficio competente per i procedimenti disciplinari» deve essere investito del procedimento disciplinare in ogni caso, o soltanto nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale;

per realizzare il potenziamento dei poteri ispettivi è necessario consentire all'ispettorato della Funzione Pubblica, la cui struttura operativa è palesemente sottodimensionata, di avvalersi della Guardia di finanza nell'espletamento delle verifiche e delle indagini di sua competenza;

la legge delega contiene alcune disposizioni finalizzate a consentire ad ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, qualora dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi rilevanti; tali principi e criteri non trovano alcuna attuazione nel provvedimento ed è dunque auspicabile che la normativa in questione venga sollecitamente emanata con un apposito decreto legislativo da adottare comunque prima della scadenza della delega;

sarebbe opportuno che i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III siano definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 72, comma 5, oltre che rispetto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, anche nei riguardi dei tecnologi degli enti di ricerca in considerazione della specificità del settore;

il contenuto di alcune disposizioni non risulta chiaro nella sua portata, ed è quindi suscettibile di creare problemi interpretativi e applicativi;

esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in premessa raccomandando al Governo di apportare al testo le conseguenti modifiche e, in particolare:

1. all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.»;

2. all'articolo 7, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della *per-*

*formance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera *e*), del medesimo articolo;

*b*) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

*c*) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *e-bis*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3. all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

*a*) sopprimere, nella rubrica e nel comma 2, le seguenti parole: «della *performance*»;

*b*) collocare l'attuale comma 3 al comma 1 e l'attuale comma 1 al comma 3;

*c*) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-*bis*. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.».

*d*) al comma 8, sostituire le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «di cui ai commi 4-*bis* e 7»;

4. all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che vanno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze per i connessi profili finanziari»;

5. all'articolo 14, comma 7, dopo le parole «è costituito da» inserire le seguenti «non più di»;

6. all'articolo 19:

*a*) al comma 1, sostituire le parole « delle risultanze del» con le seguenti: «dei livelli di *performance* attribuiti ai valutati secondo il»;

*b*) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per i dirigenti i contratti collettivi determinano le risorse da destinare alla retribuzione di risultato e la quota di esse, comunque non inferiore ad un terzo, da destinare alla remunerazione della *performance* individuale secondo i criteri di cui al presente articolo.»;

7. all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: «titolo prioritario» con le seguenti: «titolo rilevante»;

8. all'articolo 32, comma 1, lett. *b*), dopo le parole «e fatto salvo i casi previsti dal comma 3-*ter*» aggiungere le seguenti: «e 3-*quater*»;

9. all'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

*a*) alla lettera *e*) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al terzo periodo, dopo le parole: «qualificazione professionale» sono inserite le seguenti: «non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

b) alla lettera f), inserire il seguente capoverso:

«6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;

10. all'articolo 42, sopprimere il comma 3;

11. all'articolo 47, comma 1, capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole «contratto quadro» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997»;

12. all'articolo 48, comma 2, alinea, sostituire le parole «comma 2» con le seguenti «comma 1» e al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «2-bis» con le seguenti «1-bis.»;

13. dopo l'articolo 49, inserire il seguente: «Art. (Territorializzazione delle procedure concorsuali). 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

14. all'articolo 52, comma 1, capoverso «art. 40», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da «attraverso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.»;

b) al comma 3-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «vincoli finanziari», inserire le seguenti: «da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze»;

15. all'articolo 55, comma 1, lett. a), dopo le parole «fatto salvo quanto previsto,» inserire le seguenti: «all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e»;

16. all'articolo 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: «ed è coordinato dal presidente dell'Agenzia» con le seguenti: «e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal comma 1. Fino a tale data continuano ad operare gli organi in carica all'entrata in vigore del presente decreto».

17. all'articolo 57, comma 1, capoverso «art. 47», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola «degli» con le seguenti: «di due»;

18. all'articolo 63, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono state indette le relative elezioni.»;

b) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: «4-*ter*. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso».

19. all'articolo 67, nel comma 1 del nuovo articolo 55-*bis* inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo le parole: «e comunque per le infrazioni punibili» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque per le infrazioni punibili»;

20. all'articolo 69, comma 1, capoverso «6», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nell'ambito dei controlli sulla regolarità amministrativa e contabile l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri a essa attribuiti»;

21. all'articolo 72, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

l'approvazione della legge di delega al Governo per l'introduzione di misure che favoriscano una maggiore produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni è stato frutto di una ampia convergenza tra maggioranza e opposizione;

sul testo del decreto delegato si è acquisito il parere favorevole e raggiunta l'intesa nella Conferenza unificata salvo per quanto concerne l'articolo 52, comma 1;

a seguito dell'esame nella Conferenza Unificata sono state concordate rispetto al testo approvato in via preliminare dal Governo una serie di modifiche complessivamente condivisibili;

ritenuto che:

si tratta di un impegno riformatore particolarmente rilevante, in considerazione degli effetti che una maggiore efficacia del lavoro è in grado di determinare in termini di aumento del PIL, soprattutto in una fase recessiva come quella in corso;

le misure introdotte appaiono urgenti per evitare una più profonda frattura tra il lavoro pubblico, caratterizzato da retribuzioni mediamente più alte a parità di posizioni organizzative, e il lavoro privato;

le principali direttrici della riforma sono: una nuova disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* delle strutture e dei dipendenti; una revisione della disciplina degli incentivi, con l'introduzione di un sistema premiale strettamente connesso ai meriti effettivamente valutati; la riaffermazione del principio di responsabilità, sia in termini di contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo e di revisione dei procedimenti disciplinari, sia in termini di ridefinizione del ruolo e delle funzioni della dirigenza; la modifica delle norme che regolano la contrattazione collettiva, anche per favorire un allineamento dei sistemi di relazioni industriali nei settori pubblico e privato;

il ciclo di gestione della *performance* offre alle amministrazioni un quadro di azione che realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (*input*) a quella di risultati (*output* ed *outcome*) già auspicato dalle riforme precedenti e la sua implementazione potrà produrre effetti positivi sia sul rapporto con il personale, attraverso il sistema premiante, sia sul rapporto con il pubblico attraverso la *customer satisfaction* e la trasparenza;

considerato che:

l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 14, previsto all'interno di ciascuna amministrazione, è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, ma per le strutture diverse dai Ministeri potrebbe esservi la necessità di tenere conto della specificità dei rispettivi ordinamenti e di integrare le nuove funzioni anche in caso di organi monocratici (ciò avviene, ad esempio, nel caso degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in cui vige il cosiddetto «sistema duale» di *governance* per cui la nomina dei componenti dell'Organismo potrebbe essere effettuata dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione, previa intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza);

la «progressione di carriera», in quanto preposta al «passaggio» del dipendente all'area superiore prevista dai sistemi di progressione professionale, deve obbedire – in aderenza alla cospicua giurisprudenza anche costituzionale in materia – a regole concorsuali (per tale motivo lo stesso comma 1 dell'articolo 24, nonché l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – come introdotto dall'articolo 60 del decreto legislativo –, configura, nell'ambito dell'unico concorso pubblico la mera possibilità di una quota di accesso riservata agli interni, nel limite massimo del 50 per cento, in cui si sostanzia la predetta progressione di carriera); sarebbe pertanto necessario precisare che la collocazione nella «fascia di merito» più elevata per un certo numero di anni può costituire titolo di merito valutabile ma non anche un titolo prioritario, come se si trattasse di un concorso per soli titoli. Sulla stessa linea, l'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa correttamente riferimento al «titolo rilevante»;

rilevato altresì che:

è opportuno che, all'articolo 55, vengano richiamate entrambe le ipotesi di tutela retributiva dei dipendenti pubblici e salvaguardia delle prerogative unilaterali del datore di lavoro pubblico previste nel testo in deroga alla contrattazione obbligatoria dei trattamenti retributivi;

sarebbe opportuno distinguere con maggiore chiarezza i soggetti del processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e di quella individuale, nonché le relative attribuzioni;

è necessario valorizzare il concetto di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e della vita delle amministrazioni pubbliche e rafforzare l'autonomia della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, soprattutto con riferimento all'autonomia organizzativa in modo da consolidarne il ruolo essenziale di autorità preposta a garantire l'attuazione del sistema;

in coerenza con i principi della delega (vedi articolo 6, comma 1 e comma 2, lettera *h*) della legge n. 15 del 2009), si dovrebbe specificare che le percentuali di incarichi dirigenziali conferibili agli esterni, secondo

i precetti costituzionali, sono da considerare applicabili (in quanto deroga speciale all'accesso per concorso pubblico) a tutte le amministrazioni pubbliche. In tal modo si eviterebbe la possibilità che le amministrazioni, con proprio regolamento, prevedano percentuali fino al 100 per cento dei posti da destinare all'esterno, «precarizzando» la dirigenza e legandola allo scadere del vertice politico;

la previsione di affidare incarichi per i quali è richiesta specifica esperienza e peculiare professionalità, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire, non consente – per il carattere temporaneo – l'accesso nei ruoli corrispondenti alla qualifica di dirigente di prima fascia e altera il sistema di conferimento agli esterni degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ampliando le quote percentuali ivi previste;

nel testo all'esame non si rinviene alcuna disposizione che attui il criterio di delegazione contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera h) della legge delega n. 15 del 2009 sull'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;

appare opportuna un'indicazione in ordine alla contrattazione integrativa territoriale, così come delineata nell'articolo 52, del Capo IV, affinché le politiche retributive che ne discendano, siano modulate in relazione agli specifici contesti competitivi locali in termini sia di sistemi integrati di efficienza sia di recepimento selettivo dei differenziali di costo;

al fine di poter realizzare lo spirito della riforma basata sul principio meritocratico, è opportuno stabilire che una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo sia destinata alla remunerazione della *performance* individuale del personale; parimenti, per i dirigenti è necessario prevedere che i contratti collettivi individuino, nell'ambito delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato, una quota rilevante da destinare alla remunerazione della *performance* individuale, al di là del conseguimento degli obiettivi minimi fissati contrattualmente;

è necessario individuare i soggetti cui spetta rilevare il superamento dei vincoli finanziari in sede di contrattazione collettiva, ai fini dell'obbligo di recupero, e consentire così l'applicabilità delle «disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, ultimo periodo»;

sarebbe opportuno che anche per il comparto delle Regioni e per il Servizio sanitario nazionale uno dei tre esperti, dai quali la Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo, sia designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo

le regole definite per la generalità dei contratti collettivi diversi da quelli concernenti il sistema delle autonomie;

la profonda riorganizzazione dell'ARAN implica la cessazione degli organi già in carica, ma al fine di evitare soluzioni di continuità è opportuno chiarire che gli organi attualmente in carica continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi che deve avvenire nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo;

è opportuno indicare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, nonché affinare la disciplina transitoria introdotta all'articolo 63 per consentire il migliore adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale nell'ambito dell'articolazione dei nuovi comparti;

nel nuovo articolo 55-*bis* inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento disciplinare, non appare chiaro se l'«ufficio competente per i procedimenti disciplinari» deve essere investito del procedimento disciplinare in ogni caso, o soltanto nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale;

per realizzare il potenziamento dei poteri ispettivi è necessario consentire all'ispettorato della Funzione Pubblica, la cui struttura operativa è palesemente sottodimensionata, di avvalersi della Guardia di finanza nell'espletamento delle verifiche e delle indagini di sua competenza;

la legge delega contiene alcune disposizioni finalizzate a consentire ad ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, qualora dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi rilevanti; tali principi e criteri non trovano alcuna attuazione nel provvedimento ed è dunque auspicabile che la normativa in questione venga sollecitamente emanata con un apposito decreto legislativo da adottare comunque prima della scadenza della delega;

sarebbe opportuno che i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III siano definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 72, comma 5, oltre che rispetto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, anche nei riguardi dei tecnologi degli enti di ricerca in considerazione della specificità del settore;

il contenuto di alcune disposizioni non risulta chiaro nella sua portata, ed è quindi suscettibile di creare problemi interpretativi e applicativi;

esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in premessa raccomandando al Governo di apportare al testo le conseguenti modifiche e, in particolare:

1. all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.»;

2. all'articolo 7, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .«

3. all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere, nella rubrica e nel comma 2, le seguenti parole: «della *performance*»;

b) collocare l'attuale comma 3 al comma 1 e l'attuale comma 1 al comma 3;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.».

d) al comma 8, sostituire le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «di cui ai commi 4-bis e 7»;

4. all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che vanno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze per i connessi profili finanziari»;

5. all'articolo 14, comma 7, dopo le parole «è costituito da» inserire le seguenti « non più di»;

6. all'articolo 19:

a) al comma 1, sostituire le parole «delle risultanze del» con le seguenti: «dei livelli di *performance* attribuiti ai valutati secondo il»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per i dirigenti i contratti collettivi determinano le risorse da destinare alla retribuzione di risultato e la quota di esse, comunque non inferiore ad un terzo, da destinare alla remunerazione della *performance* individuale secondo i criteri di cui al presente articolo.»;

7. all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: «titolo prioritario» con le seguenti: «titolo rilevante»;

8. all'articolo 32, comma 1, lett. b), dopo le parole «e fatto salvo i casi previsti dal comma 3-ter» aggiungere le seguenti: «e 3-quater»;

9. all'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al terzo periodo, dopo le parole: «qualificazione professionale» sono inserite le seguenti: «non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»

b) alla lettera f), inserire il seguente capoverso:

«6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;

10. all'articolo 42, sopprimere il comma 3;

11. all'articolo 47, comma 1, capoverso «Art. 29-bis», sostituire le parole «contratto quadro» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997»;

12. all'articolo 48, comma 2, alinea, sostituire le parole «comma 2» con le seguenti «comma 1» e al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «2-bis» con le seguenti «1-bis.»;

13. dopo l'articolo 49, inserire il seguente: «Art. (*Territorializzazione delle procedure concorsuali*). 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

14. all'articolo 52, comma 1, capoverso «art. 40», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da «attraverso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.»;

b) al comma 3-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «vincoli finanziari», inserire le seguenti: «da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze»;

15. all'articolo 55, comma 1, lett. a), dopo le parole «fatto salvo quanto previsto,» inserire le seguenti: «all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e»;

16. all'articolo 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole: «ed è coordinato dal presidente dell'Agenzia» con le seguenti: «e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal comma 1. Fino a tale data continuano ad operare gli organi in carica all'entrata in vigore del presente decreto».

17. all'articolo 57, comma 1, capoverso «art. 47», comma 6, secondo periodo, sostituire la parola «degli» con le seguenti: «di due»;

18. all'articolo 63, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono state indette le relative elezioni.»;

b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso».

19. all'articolo 67, nel comma 1 del nuovo articolo 55-bis inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo le parole: «e comunque per le infrazioni punibili» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque per le infrazioni punibili»;

20. all'articolo 67, comma 2, sostituire le parole «entro dieci giorni» con le altre «senza indugio e in ogni caso entro dieci giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie»;

21. all'articolo 67, comma 4, sostituire le parole «il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi» con le altre «l'ufficio competente deve provvedere alla contestazione disciplinare senza indugio e, in ogni caso, entro dieci giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie»;

22. all'articolo 69, comma 1, capoverso «6», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nell'ambito dei controlli sulla regolarità amministrativa e contabile l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri a essa attribuiti»;

23. all'articolo 72, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale».

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI SENATORI BIANCO, ADAMO, BASTICO,  
CECCANTI, DE SENA, DONAGGIO, ICHINO,  
INCOSTANTE, MARINO MAURO, SANNA E VITALI  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

si rileva in primo luogo la non sufficiente chiarezza della distinzione dei ruoli, nell'ambito della funzione generale di misurazione e valutazione da parte delle Amministrazioni, tra:

– gli Organi indipendenti di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* delle strutture amministrative nel loro complesso, e

– la dirigenza delle Amministrazioni stesse, cui compete, oltre all'autovalutazione personale e di struttura, anche la valutazione delle prestazioni dei singoli dipendenti;

per la necessaria chiarezza del decreto su questo punto si ritiene necessaria la sostituzione del primo comma dell'articolo 7 con il seguente:

*«La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:*

*a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, coordinati dalla Commissione di cui all'articolo 13, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;*

*b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, cui compete, oltre all'autovalutazione personale e di struttura, la valutazione delle prestazioni dei singoli dipendenti.»;*

si rileva, in secondo luogo, una inadeguata definizione dell'autonomia dell'Organo centrale di coordinamento della rete degli Organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 13;

per la garanzia dell'autonomia effettiva di tale Organo si ritiene necessario sopprimere, nel comma 3 dello stesso articolo, dopo le parole: «La Commissione definisce con propri regolamenti...», le parole: «che

vanno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i connessi profili finanziari»;

si rileva, in terzo luogo, una indebita limitazione dell'ambito di operatività del principio di trasparenza totale, che la legge-delega detta in riferimento al funzionamento dell'intero sistema delle amministrazioni pubbliche, in ogni suo comparto e funzione, e che invece nell'articolo 11 appare limitato dal primo comma alla sola «fase del ciclo di gestione della performance.»;

per ripristinare la corrispondenza del contenuto del decreto delegato rispetto alla legge-delega, si ritiene necessario:

- sopprimere il primo comma dell'articolo 11;
- inserire dopo l'attuale terzo comma (comma 2 nella versione definitiva) il comma seguente:

*«Le amministrazioni pubbliche garantiscono, in particolare, la massima trasparenza del ciclo di gestione e valutazione della performance in ogni sua fase.»;*

premesso inoltre che:

sono forti le perplessità anche sul sistema di valutazione introdotto con lo schema di decreto legislativo in discussione, che appare fondato su organismi privi di autonomia e soggetti all'influenza del potere politico, nonché su procedure di programmazione triennale poco flessibili, da attuare attraverso criteri di riconoscimento del merito eccessivamente rigidi, che non garantiranno una realistica gradualità nell'attribuzione dei premi e degli incentivi;

a questo proposito si rinviene inoltre una sorta di meccanismo in cui alla politica spettano tutte le scelte, con piena discrezionalità, e la definizione delle risorse, senza il rispetto di regole precise: riguardo all'agenzia di valutazione centrale, si auspica che il Ministro tenga conto di quanto evidenziato nel corso delle audizioni, in cui l'agenzia è stata definita «un organismo privo di professionalità, autonomia e trasparenza». A riguardo, è stata ipotizzata la promozione di un bando internazionale per la costituzione della predetta agenzia affinché sia possibile uscire da questa situazione in maniera degna di un Paese europeo avanzato;

la riforma del ministro Brunetta compie un passo indietro, restituendo alla legge e alla politica la decisione su aspetti del rapporto di lavoro che sono ormai demandati alla contrattazione e questo nell'illusione che il legislatore possa far meglio delle parti. Il risultato non sarà una migliore amministrazione pubblica, ma una più penetrante ingerenza della politica nell'amministrazione e quindi una minore efficienza e produttività in termini di servizi ai cittadini;

considerato che:

si ritiene assolutamente negativa la scelta di ridurre a due soli i comparti del pubblico impiego, ritenendo che si tratti di un'ennesima manifestazione dell'impianto centralista della riforma in esame, che non potrà

che produrre risultati scadenti. Si tratta di una scelta tanto più sbagliata in quanto uno dei comparti afferisce ad un settore, quello della sanità, che investe in modo significativo le competenze delle regioni, con la conseguenza che, inevitabilmente, si instaureranno nuovi contenziosi tra lo Stato e le regioni i quali non potranno far bene alla pubblica amministrazione;

inoltre non c'è alcun incentivo della produttività quando si affida ai dirigenti il compito di gestire le risorse umane occorrenti, atteso che i dirigenti di solito si disinteressano della formazione continua, rendendo poi necessario ricorrere a soggetti esterni all'amministrazione per il disbrigo di servizi o funzioni che potrebbero essere svolti dall'interno;

considerato inoltre che:

si esprime forte preoccupazione sulla formulazione dell'articolo 63, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti, ricordando le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali a proposito della revisione della composizione delle delegazioni che partecipano alle trattative e dell'elenco dei comparti;

si ritiene inverosimile quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 63 a proposito della cessazione dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo in caso di mancato adeguamento alla contrattazione collettiva e soprattutto quanto previsto circa la loro impossibilità di futura applicazione;

di fatto si cancella per legge l'efficacia dei contratti collettivi vigenti;

quanto al comma 3 dell'articolo 63 siamo in presenza di un chiaro eccesso di delega. Il Governo senza alcuna esigenza dovuta alla rimodulazione dei contratti o delega esplicita prevista dalla legge n. 15 del 2009, si appresta con un decreto a stabilire quale organizzazione sia rappresentativa dei lavoratori per il prossimo triennio, ovvero intende congelare per il prossimo triennio le RSU precedentemente elette e ora in scadenza di mandato e bloccare l'indizione delle nuove elezioni che si sarebbero dovute tenere nel dicembre 2009 per il Comparto Scuola, nonché nel dicembre 2010 per gli altri Comparti pubblici;

rilevato che:

i principali rilievi critici sottolineati dalle Regioni fin dal giugno scorso sono i seguenti:

a) sull'articolo 52 dello schema di decreto legislativo in materia di contrattazione nazionale e integrativa. Al comma 1 di questo articolo la Conferenza chiede venga prevista la concertazione anziché la consultazione con le regioni per la fissazione dei parametri contrattuali, condizione non soddisfatta mentre al comma 3-*quinquies* è stato chiesto il reinserimento degli enti del Servizio sanitario nazionale tra quelli che possono incrementare le risorse per la contrattazione integrativa;

b) all'articolo 56 le Regioni richiedono una modifica che preveda che l'elezione del Presidente dell'ARAN avvenga d'intesa con la Conferenza Unificata e non solo dopo aver espresso un parere;

considerato infine che:

occorre sottolineare che alcuni aspetti incidendo sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, potrebbero dar luogo a futuri contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 72 dello schema di decreto fa rientrare nella competenza legislativa esclusiva dello Stato determinate materie del pubblico impiego, nel presupposto che queste possano essere univocamente ricondotte nell'ambito dell'ordinamento civile, alla luce della sostanziale privatizzazione del rapporto di pubblico impiego sancita dal decreto legislativo n. 29 del 1993: si ignora, in tal modo, la circostanza che i rapporti di lavoro nel settore pubblico sono in realtà ancora sottoposti ad un regime prevalentemente misto, in ordine al quale non appare scontata la competenza statale;

dal momento, pertanto, che su talune materie la competenza dello Stato potrebbe concorrere con quella delle regioni, sarebbe fondamentale introdurre nel provvedimento procedure di concertazione tra i vari livelli di Governo più efficaci di quelli previsti attualmente nel testo, per esempio, all'articolo 52 (sul quale, peraltro, è mancata l'intesa in sede di Conferenza unificata), in materia di definizione delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

in generale, si rileva una contraddizione tra l'obiettivo generale dichiarato della riforma, consistente nella responsabilizzazione piena della dirigenza delle amministrazioni pubbliche in relazione a obiettivi di *performance* precisi, misurabili e verificabili, e la rilegificazione molto dettagliata e pervasiva delle funzioni dirigenziali; ciò, in particolare, per quel che riguarda due prerogative essenziali del *management*: quella inerente alla negoziazione collettiva e quella inerente alla gestione degli incentivi rivolti al personale dipendente. Quanto più l'azione del dirigente è vincolata e proceduralizzata, tanto meno il dirigente stesso può essere efficacemente responsabilizzato circa il raggiungimento degli obiettivi che gli si prefiggono;

si rileva, inoltre, un eccesso di rigidità nella nuova disciplina del procedimento disciplinare, contenuta nell'articolo 67:

– appare eccessivamente restrittivo, nel comma 2, il termine di dieci giorni «dalla notizia di comportamenti punibili», per la contestazione scritta della mancanza; si ritiene necessario sostituire nel suddetto comma le parole «entro dieci giorni» con: «senza indugio e comunque entro dieci giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie»;

– nei commi 3 e 4 non appare chiaro se l'«ufficio competente per i procedimenti disciplinari» deve essere investito del procedimento disciplinare in ogni caso, o soltanto nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale; in ogni caso si ritiene necessario che nel

comma 4 le parole «*Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi*» siano sostituite con: «*L'ufficio competente deve provvedere alla contestazione disciplinare senza indugio e comunque entro dieci giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie*»;

– nel comma 8 appare inopportuno che la competenza per il procedimento e provvedimento disciplinare venga attribuita, in caso di trasferimento del dipendente, all'amministrazione di destinazione, la quale è solitamente meno motivata a provvedere e ha comunque notizia meno diretta della mancanza commessa e delle relative circostanze;

in generale, in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della riforma, si rileva che essa trova applicazione solo nelle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero i Ministeri. Al fine di estendere l'applicazione alle altre amministrazioni – impregiudicata la questione dell'estensione agli enti territoriali regionali e locali – occorre fare riferimento, nell'articolo 13, comma 5, del decreto anche agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, alle Università, alle Camere di commercio, alle agenzie fiscali;

inoltre, per ampliare al contempo l'ambito soggettivo e oggettivo della riforma, è necessario fare riferimento esplicito, tra i compiti della Commissione centrale di cui all'articolo 13 e degli Organi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14, a quello del monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni e di tutti i servizi erogati da amministrazioni pubbliche o da appaltatori di amministrazioni pubbliche;

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI SENATORI PARDI E CARLINO  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82**

La Commissione 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni», premesso che:

lo schema di decreto in oggetto, recando disposizioni attuative delle deleghe contenute negli articoli da 3 a 7 della legge delega 5 marzo 2009, n. 15, interviene in modo improprio in numerose materie concernenti la contrattazione collettiva, la valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, la valorizzazione del merito, la promozione delle pari opportunità, la dirigenza pubblica, la responsabilità disciplinare;

lo schema di decreto, in alcune parti del testo, peggiora i contenuti della legge delega, violandone gli stessi principi e realizzando, in buona sostanza, l'affossamento della contrattazione nei settori della pubblica amministrazione, nonostante l'articolo 3 della citata legge delega 4 marzo 2009, n. 15 prescriva espressamente che sia riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti il rapporto di lavoro;

in particolare, lo schema di decreto attribuisce alla legge un potere particolarmente invasivo nei confronti della contrattazione, per cui la legge diventa l'unico strumento idoneo a sostituire il normale e fisiologico confronto fra le parti sociali, nonché l'unico strumento capace di definire: le voci, le quantità e i destinatari della retribuzione accessoria per produttività, eccellenza, innovazione; l'unico strumento in grado di determinare le modalità della «carriera» e della progressione verticale dei dipendenti pubblici; e infine l'unico strumento che arriva a stabilire gli effetti delle procedure di valutazione e quindi le modalità della valutazione stessa;

l'intera impostazione dello schema di decreto contrasta profondamente con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego iniziato nel 1993, in quanto sottrae alla fonte normativa contrattuale gran parte delle competenze a disciplinare il rapporto di lavoro attribuendo alla fonte pubblicistica del ruolo principale, rilegificando una parte consistente della disciplina dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni in modo tale da negare o, quantomeno, rendere assai meno limpido il criterio distintivo generale, posto dal già citato decreto

legislativo n. 29/1993 e confermato dal decreto legislativo n.165/2001, all'articolo 2, comma 2, secondo cui in linea di principio ciò che attiene ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dalle norme del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Non a caso la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale riconduce alla materia dell'ordinamento civile diversi profili inerenti alla disciplina del pubblico impiego. Secondo la Corte, infatti, la materia dell'ordinamento civile «comprende gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica, per i quali sussista un'esigenza di uniformità a livello nazionale; ... essa non è esclusa dalla presenza di aspetti di specialità rispetto alle previsioni codicistiche; ...in essa sono inclusi istituti caratterizzati da elementi di matrice pubblicistica, ma che conservano natura privatistica (sentenza n. 326/2008 che richiama le sentenze nn. 159/2008, 51/2008, 438/2007, 401/2007 e 29/2006).» La sentenza n. 95 del 2007 ha ritenuto che «il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato «privatizzato» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti». Ne consegue che «la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali»;

il principio sancito dall'articolo 2 della legge delega (legge 4 marzo 2009, n. 15) con il quale si prevede espressamente la necessaria «convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico, con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali», viene declinato nel decreto in modo assolutamente antitetico. Infatti se da un lato l'articolo 35 dello schema di decreto prevede che «i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione», dall'altro l'articolo 52, modificando l'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001, oltre a ridurre l'ambito di applicazione della contrattazione collettiva, esclude dalla contrattazione collettiva le materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 165/2001, ovvero la norma con la quale si dispone che i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione, anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

inoltre, non si ritiene condivisibile l'articolo 52 dello schema di decreto poiché, sostituendo, tra gli altri, il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165, prevede la riduzione dei comparti e la contestuale costituzione, in ottemperanza alla disposizione di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), n. 4), della legge n. 15 del 2009, di due comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono due aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Al riguardo si rileva che la predefinitiva normativa di due soli comparti di contrattazione oltre

che negare il riconoscimento delle singole specificità di ogni singola amministrazione, potrebbe portare all'estrema conseguenza di penalizzare molte categorie di lavoratori che risulterebbero tra loro omologati pur in presenza di forti diversità;

non si ritiene condivisibile l'intera impostazione dell'articolo 66 dello schema di decreto che, modificando l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di «Sanzioni disciplinari e responsabilità», prevede che la contrattazione collettiva non possa istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, potendo prevedere (salvi i casi in cui sia previsto il licenziamento) procedure di conciliazione non obbligatorie, da aprirsi entro un termine massimo di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito e con sanzioni non diverse da quella previste dalla legge o dal contratto per la infrazione per cui si procede. In buona sostanza la norma in commento non fa altro che disporre una forte riduzione delle procedure stragiudiziali azionabili dal lavoratore colpito da una sanzione disciplinare;

non si ritiene altresì condivisibile l'articolo 70 dello schema di decreto che prevede l'abrogazione gli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»: le norme abrogate, ricomprese in gran parte nella sezione II riguardante le competenze, i provvedimenti cautelari e le procedure, disciplinano in tema di censura e avvertimento (articolo 502), di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione (articolo 503), dei provvedimenti di riabilitazione (articolo 505), della sospensione cautelare e della sospensione per effetto di condanna penale (articolo 506), dei ricorsi (articolo 504) e del rinvio (articolo 507). Si rileva al riguardo che la prevista abrogazione dell'articolo 504 del decreto legislativo n. 297/1994 esclude per il lavoratore la possibilità di impugnare le sanzioni con ricorso al Ministro dell'istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso in seno al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione;

non si ritiene altresì condivisibile la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 63 dello schema di decreto secondo cui *«per consentire l'adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo a quello in corso la medesima rappresentatività rimane determinata con riferimento alla media fra dato associativo e dato elettorale rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto n. 165 del 2001, sono prorogati per il successivo triennio gli organismi di Rappresentanza unitaria del personale»*. Tale norma, infatti, producendo l'effetto di congelare per almeno tre anni le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, costituisce un grave affronto nei confronti dell'autonomia della rappresen-

tanza sindacale, nonché una palese violazione della legge delega che nulla prevede al riguardo;

un altro aspetto particolarmente criticabile dello schema di decreto riguarda il procedimento di centralizzazione ivi delineato, perché basato sul ridimensionamento del ruolo delle Regioni e delle Autonomie Locali nel processo di definizione della strumentazione contrattuale, in violazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero la legge delega, con la quale si prevede il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, e della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, con la quale si prevede una rafforzata autonomia delle istituzioni regionali e locali e dei servizi direttamente collegati. Si rileva, infatti, che l'articolo 72 dello schema di decreto delegato prescrive l'applicazione delle norme limitative del principio della contrattazione anche al sistema delle Regioni e delle Autonomie Locali, introducendo un meccanismo di interpretazione delle norme in ordine alle competenze esclusive dello Stato che non può che considerarsi incostituzionale sia per l'utilizzo a tal fine dell'improprio strumento del decreto delegato, sia per la assoluta incapacità di individuazione del fondamento costituzionale della competenza legislativa con riferimento alle disposizioni riguardanti la dirigenza (artt. 37-46), la mobilità (artt. 47-49) e le incompatibilità (art. 50). Allo stesso modo, non appaiono in alcun modo condivisibili le previsioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 72 dello schema di decreto che:

*a)* da un lato (comma 4), prevedendo la possibilità che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, dello stesso schema di decreto, autorizza di fatto il mantenimento di una autonomia di contrattazione che viene negata ad altri settori della pubblica amministrazione;

*b)* dall'altro (comma 5), prevede il rinvio ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per attuare le norme dello schema di decreto al sistema dell'istruzione, per quanto riguarda il personale docente della scuola e delle accademie, conservatori e istituti assimilati e ai ricercatori negli Enti di ricerca, sottraendo questa materia al confronto parlamentare;

il complesso sistema di valutazione delineato dallo schema di decreto dimostra evidenti criticità. L'organismo centrale previsto dalla legge delega (legge 4 marzo 2009, n. 15) all'articolo 4, comma 2, lettera *f*), denominato dallo schema di decreto all'articolo 13 «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche» appare assolutamente improprio, sia perché opera in collaborazione con la Ragioneria Centrale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi dipende dalla Presidenza del Consiglio, sia perché il rapporto di lavoro dei Commissari non ha carattere di esclusività con l'amministrazione pubblica. Peraltro, i compiti della Commissione si confondono e si sovrappongono sia a quelli dell'«Organismo indipendente di va-

lutazione della *performance*» di cui all'articolo 14 dello schema di decreto, che dovrebbe sostituire i servizi di controllo interno, sia alla stessa dirigenza, con il rischio evidente di peggiorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

non persuadono i punti dello schema di decreto che delineano un sistema di controlli talmente stringenti da rendere impossibile qualsiasi spazio di autonomia gestionale da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione;

non convince l'idea che lo schema di decreto in esame non ponga al centro del progetto di rilancio della pubblica amministrazione la figura del dirigente;

pur condividendosi che il sistema di premialità introdotto dallo schema di decreto sia legato al merito di tutti i soggetti che operano nell'ambito della pubblica amministrazione, non convince la circostanza che lo schema di decreto in oggetto non precisi che la valutazione del personale che opera in una amministrazione pubblica debba essere ancorata, per quanto possibile, a parametri oggettivi e predeterminati con i quali svolgere la valutazione stessa;

non si ritiene altresì condivisibile la previsione contenuta nell'articolo 30 dello schema di decreto che dispone l'abrogazione dei commi 68 e 69 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), nei quali si prevede, con cadenza annuale, una specifica procedura parlamentare di esame dello stato della spesa pubblica, dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

non è condivisibile che si introducano nell'ambito del decreto legislativo 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) delle norme recanti forme speciali di reato per i medici che falsificano i certificati dei pubblici dipendenti, perché capaci di creare solo inutili sovrapposizioni alle norme del codice penale che disciplinano la falsità in atti (articoli 476-493 del codice penale);

esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni», di seguito denominato «schema di decreto legislativo» ed invita il governo a ritirare la proposta.

---

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1691**

**Art. 1.**

**1.1**

ADAMO, COSENTINO

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «sessantatre» con la parola «sessantuno».*

---

**1.2**

INCOSTANTE, ADAMO, COSENTINO

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «sessantatre» con la parola «sessantadue».*

---

**1.3**

ADAMO, COSENTINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il numero 10) è sostituito dal seguente: "10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

*b)* dopo il numero 12) è aggiunto il seguente: "13) Ministero della salute".»

---

**1.4**

ADAMO, COSENTINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**1.5**

ADAMO, COSENTINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**1.6**

ADAMO, COSENTINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*  
\_\_\_\_\_**1.7**

ADAMO, INCOSTANTE, COSENTINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*  
\_\_\_\_\_**1.8**

ADAMO, INCOSTANTE, COSENTINO

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).*  
\_\_\_\_\_**1.13**

COSENTINO

*Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) alla lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "attività monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sulla quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento".»

  
\_\_\_\_\_

**1.11**

ADAMO, INCOSTANTE, COSENTINO

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire la parola: «tecnico-sanitaria» con la seguente: «sanitaria».*

---

**1.12**

ADAMO, INCOSTANTE, COSENTINO

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola: «tecniche».*

---

**1.10**

ADAMO, INCOSTANTE, COSENTINO

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «di concerto», fino alla fine del periodo.*

---

**1.9**

ADAMO, COSENTINO

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).*

---

**1.100**VIZZINI, *relatore*

*Al comma 10, 21° rigo e seguenti, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa» con le altre: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa».*

---

**1.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Consiglio superiore di sanità)*

1. Al fine di assicurare un qualificato e continuativo supporto tecnico-scientifico alle iniziative politiche e agli interventi di competenza statale in materia di sanità pubblica, nei confronti del Consiglio Superiore di sanità previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, non si applicano le disposizioni sulla durata degli organi collegiali delle amministrazioni statali di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordino del Consiglio superiore di sanità, con una riduzione dei relativi componenti in misura non inferiore al 20 per cento.»

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(601) GIULIANO.** – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI fa presente che lo scorso 14 settembre è pervenuto alla Commissione il verbale dell'adunanza del 30 luglio 2009 del Consiglio dell'ordine degli avvocati, relativo al testo di riforma della professione forense licenziato dal Comitato ristretto. Ricorda inoltre che sul testo succitato si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso una segnalazione, assegnata alla Commissione lo scorso 21 settembre.

Il senatore LONGO (*PdL*) svolge preliminarmente talune considerazioni sul contenuto della delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, relativa al testo del disegno di legge licenziato dal Comitato ristretto. Si sofferma in particolare sulle perplessità ivi palesate in relazione

alla composizione del Consiglio nazionale forense, la quale si ritiene che determini un eccessivo rafforzamento dei Consigli dell'ordine maggiormente rappresentativi.

Di tale delibera si è tentato di tener conto già in sede di una prima informale valutazione delle proposte emendative (che si pubblicano in allegato al presente resoconto), presentate al disegno di legge.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede in primo luogo che in relazione alla segnalazione del 21 settembre si proceda alla audizione del Garante della concorrenza, al fine di acquisire elementi utili per il miglioramento del testo.

Fa presente inoltre che sono pervenute da parte dell'Associazione nazionale forense (ANF) e dell'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA) richieste di audizione. Insiste affinché la Commissione ascolti quanto prima tali soggetti. Sottolinea infine che lo svolgimento delle audizioni, potendo aver luogo in un'unica seduta da convocarsi la prossima settimana, non rallenterà i tempi d'esame del disegno di legge di riforma, del quale peraltro auspica una rapida approvazione.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene superflue le audizioni delle suddette associazioni di categoria, in quanto un stringente confronto con esse si è già svolto nella fase istruttoria nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Si sofferma poi su ulteriori rilievi formulati con riguardo all'articolo 2, comma 5, ed in particolare in relazione al carattere di esclusività previsto per le attività svolte dagli avvocati.

Ulteriori perplessità sono state poi palesate in relazione all'articolo 12 ed in particolare sulla questione relativa ai minimi tariffari.

Oggetto di critica è stato infine il riconoscimento al Consiglio nazionale forense di un ampio potere di autoregolamentazione.

Rispondendo ad una domanda del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiarisce che tale preventiva analisi degli emendamenti è stata svolta in una riunione informale svolta con il Capogruppo del Partito della Libertà, ad esclusivo supporto della attività del relatore. Tale esame non intendeva in alcun modo pregiudicare la successiva e necessaria trattazione delle proposte emendative da parte della Commissione.

Il presidente BERSELLI, con riguardo alle richieste di audizione, ritiene che di esse, ed in particolare della segnalazione dell'*Antitrust*, si possa tenere adeguatamente conto in sede di valutazione degli emendamenti.

Nel constatare l'assenza di emendamenti di iniziativa governativa, invita il rappresentante del Governo a palesare i propri rilievi nel merito sul testo del disegno di legge.

Il senatore CASSON (*PD*) si associa alla richiesta da ultimo formulata dal Presidente. Insiste quindi affinché la Commissione si pronunci sulla richiesta di audizioni, sia del Garante della concorrenza che delle as-

sociazioni di categoria. In relazione infine al *modus operandi* del Comitato, osserva come con l'approvazione di un testo unificato si sia conclusa l'attività di tale soggetto e come pertanto la valutazione successiva degli emendamenti non possa che essere svolta dalla Commissione nel suo *plenum* nel confronto anche con la opposizione.

La Commissione, dopo brevi interventi del senatore LONGO (*PdL*) e del presidente BERSELLI, respinge la richiesta di audizioni formulata dal senatore Casson.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente preliminarmente che il Governo non ha inteso presentare finora proposte emendative in quanto ritiene di poter procedere al superamento di talune perplessità poste dal provvedimento sia sul piano formale che sostanziale, in sede di esame delle proposte emendative parlamentari. Venendo al merito del disegno di legge, osserva come perplessità desti in primo luogo il potere regolamentare attribuito al Consiglio nazionale forense. Ritiene poi necessario un chiarimento in ordine all'articolo 2, comma 5, nella parte in cui si riconosce, a titolo esemplificativo, l'esclusività delle attività di assistenza e difesa riconosciute agli avvocati in ogni tipo di procedimento. Tale formulazione rischia di incidere sul quadro normativo previgente, nel quale attività di assistenza e difesa sono riconosciute anche ad altre categorie professionali, quali i commercialisti innanzi alle Commissioni tributarie, e nel quale per taluni giudizi è possibile per il privato non richiedere l'ausilio di un legale.

Un'ulteriore riflessione meritano poi le norme relative alle tariffe professionali. Al riguardo, rileva l'esigenza di prevedere una nuova formulazione dell'articolo 12, nel quale comunque si tenga adeguatamente conto dell'importanza di minimi tariffari inderogabili, funzionali alla garanzia della qualità delle prestazioni rese, nonché dell'esigenza di ribadire il divieto del patto di quota lite.

Dopo aver formulato taluni rilievi critici sulla formulazione testuale del comma 1 dell'articolo 13, si sofferma sull'articolo 16. Al riguardo, ritiene necessario che l'effettività e la continuità dell'attività lavorativa siano provate attraverso l'accertamento di parametri reddituali minimi.

In relazione all'articolo 18, ritiene che puntuali previsioni in materia di sospensione dell'esercizio professionale siano già contenute nella legge sul conflitto di interessi.

Si sofferma poi sull'articolo 40, esprimendo perplessità sul comma 5, nella parte in cui prevede che lo svolgimento del tirocinio sia incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego, pubblico o privato. Tale previsione appare quanto mai iniqua nella parte in cui si considera che i tirocinanti spesso svolgono la propria attività senza alcuna remunerazione.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 42, ed in particolare sulla durata del periodo di tirocinio, e sull'articolo 44, concernente la prova di preselezione informatica, si sofferma sulle norme relative alla

pubblicità delle attività professionali. Per tale materia ritiene necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale.

Il senatore CENTARO (*PdL*) condivide gran parte dei rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, i quali nel merito risultano peraltro recepiti in alcuni emendamenti a propria firma. Chiarisce poi che nella riunione informale che si è svolta con il senatore Longo, in vece del relatore Valentino, ed il capogruppo, senatore Mugnai, si è dibattuto unicamente delle proprie proposte emendative.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) rassicura il Governo e l'opposizione in merito al tenore dell'incontro informale svoltosi per il preventivo esame degli emendamenti. Tale incontro infatti non influisce né pregiudica il successivo esame in Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*) auspica che anche in ragione della disponibilità manifestata dal Governo, si possa svolgere in Commissione un adeguato e proficuo esame delle singole proposte emendative, per giungere quanto prima all'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL  
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 601, 711, 1171 E 1198**

**Art. 1.**

**1.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità».*

---

**1.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.».*

---

**1.3**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, sostituire le parole: «In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:» con le seguenti: «L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:».*

---

**1.4**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 2 dopo le parole: «di avvocato» inserire le seguenti: «e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti».*

---

**1.5**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «individuali e collettivi».*

---

**1.6**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».*

---

**1.7**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese,».*

---

**1.8**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».*

---

**1.9**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

*3-bis.* Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

*3-ter.* Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento\$œ.

*3-quater.* Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.».

---

**1.10**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà di proposta del CNF prevista dalla presente legge è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «lo schema di» inserire le seguenti: «proposta di».*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF)» con le seguenti: «regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF)».*

---

### **1.11**

CENTARO, CARUSO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di pareri dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate come tali dal congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

---

### **1.12**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF)».*

---

## **Art. 2.**

### **2.1**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7».

---

**2.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con attività abituale e prevalente».*

---

**2.3**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.4**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'avvocato, nell'esercizio della giurisdizione, è soggetto necessario per la effettiva tutela e per l'affermazione dei diritti e degli interessi della persona in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea».

---

**2.5**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO, Vittoria FRANCO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».

---

**2.6**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 3, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».*

---

**2.7**

POLI BORTONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

---

**2.8**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 5, sostituire le parole: «in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito» con le seguenti: «fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge».*

*Conseguentemente sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».*

---

**2.9**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.*

---

**2.10**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».*

---

**2.11**

ALLEGRINI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvi i giudizi e i procedimenti in cui la legge non prescrive l'obbligatorietà della difesa tecnica da parte dell'Avvocato».*

---

**2.12**

CENTARO

*Al comma 6 sopprimere le parole: «e la difesa», «amministrativa,» e «e disciplinare».*

---

**2.13**

POLI BORTONE

*Al comma 6, sopprimere la parola: «amministrativa,».*

---

**2.14**

POLI BORTONE

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.15**

ALLEGRINI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.16**

CENTARO, CARUSO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.17**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.18**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

---

**2.19**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 7 dopo le parole: «svolta professionalmente» inserire le seguenti: «nei confronti del pubblico» e dopo le parole: «assistenza stragiudiziale» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di conciliazione ed arbitrato,».*

---

**2.20**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».*

---

**2.21**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 10 sostituire la parola: «punito» con la seguente: «punita» e la parola: «costituiscono» con la seguente: «costituisca».*

---

**2.22**

D'ALIA

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «oltre che con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.».*

---

**Art. 3.****3.1**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

---

**3.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».*

---

**3.3**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza,

lealtà, decoro, discrezione, riservatezza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.».

---

### 3.4

D'ALIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «decoro e diligenza» con le seguenti: «decoro, diligenza e competenza».*

---

### 3.5

CARUSO, CENTARO

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

---

### 3.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e promulgate con decreto del Ministro della giustizia con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate ogni quattro anni e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi».

---

**3.7**

D'ALIA

*Al comma 3, dopo le parole: «con la finalità di tutelare» inserire la seguente: «anche».*

---

**3.8**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «ogni quattro anni».*

---

**Art. 4.****4.1**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

---

## 4.2

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale».

---

**4.3**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La partecipazione ad un'associazione o ad una società di professionisti non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario».*

---

**4.4**

D'ALIA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società e non può esercitare la professione in via esclusiva e personale».

---

**4.5**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

---

**4.6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 7, dopo la parola: «comma» aggiungere la seguente «4».*

---

**Art. 5.****5.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'avvocato è tenuto nell'interesse del cliente alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, alla discrezione».

---

**5.2**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale» con le seguenti: «all'osservanza del segreto professionale sui fatti e le circostanze apprese».*

---

**5.3**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

---

**5.4**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2 sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «in ogni caso».*

---

**5.5**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo come sopra previsti».

---

**5.6**

D'ALIA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

---

**5.7**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi le 2 costituisce illecito disciplinare».

---

**Art. 6.****6.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l'insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e con-

vivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

---

## 6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

1-ter. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

---

## 6.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

---

## 6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziale».

ria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

D'ALIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a tutela del proprio assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».*

## **Art. 8.**

### **8.1**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – (*Specializzazioni*). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNF, acquisendo altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

4. La commissione d'esame sarà designata dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF e composta da membri del CNF, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari e da magistrati.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c)».

---

### 8.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire l'articolo con il seguente*

«Art. 8. - (*Specializzazioni*). – 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.

3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, su proposta del CNF e acquisito altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

---

### 8.4

CARUSO, CENTARO

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:*

«1. L'avvocato che intende qualificarsi con il titolo di specialista in una specifica disciplina giuridica è autorizzato con delibera del CNF.

2. È altresì autorizzato ad indicare il proprio titolo accademico con le opportune specificazioni l'avvocato docente universitario in materie giuridiche o l'avvocato che abbia conseguito titolo specialistico universitario.

3. Il conseguimento del titolo non determina riserva di attività professionale. Il suo indebito uso costituisce illecito disciplinare.

4. L'elenco delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione per cui è autorizzata l'indicazione del titolo di avvocato specialista è formato dal CNF che provvede ogni cinque anni a curarne l'aggiornamento.

5. Il CNF delibera l'autorizzazione di cui al comma 1 a seguito del superamento da parte dell'avvocato dell'esame conclusivo di apposito corso organizzato dal CNF stesso. L'esame ha luogo presso la sede del CNF ed è condotto da una commissione da questo designata, presieduta da un suo membro, e composta da due avvocati, da un docente universitario in materie giuridiche e da un magistrato. Possono essere istituite una o più commissioni a seconda del numero dei partecipanti al corso di specializzazione.

6. Il CNF stabilisce annualmente, per ciascuna delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione, la data di inizio e la durata dei relativi corsi e gli ordini territoriali presso cui gli stessi sono tenuti. La totale o parziale mancata frequenza ai corsi è valutata nella sede dell'esame conclusivo degli stessi. Ai corsi possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di inizio degli stessi abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni.

7. Il CNF ha facoltà di stabilire che l'autorizzazione a qualificarsi con il titolo di specialista in una disciplina giuridica sia confermato a seguito del positivo superamento di corsi di aggiornamento da esso organizzati in occasione di rilevanti modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali che riguardino la stessa».

---

## 8.5

D'ALIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo».*

---

## 8.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».*

---

**8.7**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, se richiesta,».*

---

**8.8**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 3, sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «forense del distretto».*

---

**8.9**

VALENTINO, *Relatore*

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense».

---

**8.10**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

---

**8.11**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:*

«8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza

dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

---

## Art. 9.

### 9.1

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «dei principi del codice deontologico».*

---

### 9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

---

### 9.3

D'ALIA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.».

---

**Art. 10.****10.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».

---

**10.2**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2 sostituire le parole: «dal controllo dell'obbligo di formazione continua» con le seguenti: «dall'obbligo di cui al comma 1».*

---

**10.3**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» sono soppresse.*

---

**10.4**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo;».*

---

**10.5**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».*

---

**10.6**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, le parole: «i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche».*

---

**10.7**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale,» con le seguenti: «Il CNF stabilisce».*

---

**10.8**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «formazione continua» con la seguente: «aggiornamento».*

---

**10.9**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «formazione da parte» con le seguenti: «aggiornamento a cura».*

---

**10.10**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «e di terzi» con le seguenti: «e di eventuali terzi».*

---

**10.11**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, anche a carattere europeo e internazionale, può essere assicurata anche attraverso la partecipazione, attraverso apposite intese, a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

---

**10.12**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il CNF favorisce intese tra ordini territoriali ed associazioni forensi con le università per la promozione, organizzazione e gestione delle attività di cui al comma 3 e vigila perché le stesse anche quando svolte in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituiscano attività commerciale e non abbiano fini di lucro.».

---

**10.13**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**Art. 11.****11.1**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1, dopo le parole:* «polizza assicurativa» *inserire le seguenti:* «con il massimale minimo che il CNF stabilisce di norma ogni cinque anni».

---

**11.2**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «di volta in volta».*

---

**11.3**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**11.4**

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».*

---

**Art. 12.****12.1**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione».*

---

**12.2**

MAZZATORTA

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Gli onorari minimi e massimi sono vincolanti.

*5-bis.* È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura dell'attività professionale, della continuità del rapporto, ovvero della situazione patrimoniale del cliente, vengano

concordati tra avvocato e cliente onorari rispettivamente inferiori o superiori agli importi minimi e massimi».

---

### 12.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccom-bente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non ab-bienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'or-dine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti».

---

### 12.4

LI GOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

---

### 12.5

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli onorari minimi sono vincolanti. Possono essere derogati quando risultino oggettivamente sproporzionati rispetto all'entità della controversia e delle prestazioni rese».

---

**12.6**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».*

---

**12.7**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.».

---

**12.8**

LI GOTTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

- a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;
  - b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;
  - c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».
-

**12.9**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.».*

---

**12.10**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.».*

---

**12.11**

BERSELLI

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «ai minimi ed».*

---

**12.12**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se consentiti ai sensi del comma 5».*

---

**12.13**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come previsto dal primo periodo del presente comma».*

---

**12.14**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

---

**12.15**

CENTARO, CARUSO

*Sopprimere il comma 7.***12.16**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

---

**Art. 13.****13.1**

D'ALIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le forme e i termini previsti dagli ordinamenti processuali».*

---

**13.2**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società».*

---

**13.3**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,  
LATORRE, MARITATI

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».*

---

**13.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,  
LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

---

**13.5**

D'ALIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente».

---

**Art. 14.****14.0.1**VALENTINO, *Relatore**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio".

3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria".

4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti"».

---

## Art. 15.

### 15.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre i cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione».*

---

### 15.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni;».*

---

### 15.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

---

**15.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,  
LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

---

**15.5**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

---

**15.6**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

---

**15.7**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, dandone notizia all'interessato. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato che, entro venti giorni dalla notificazione, ha facoltà di proporre ricorso al CNF. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda dandone notizia all'interessato nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma, questi può, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, presentare nuovamente la domanda al CNF, il quale, acquisita dal consiglio dell'ordine del circondario la documentazione di cui al comma 4, decide sul merito dell'iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente efficace».

---

**15.8**

CENTARO, CARUSO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all'interessato. Costui può presentare entro 20 giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 3 mesi stabilito nel presente comma, l'interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo».

---

**15.9**

D'ALIA

*Al comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda» con le seguenti: «senza indugio o comunque nel più breve tempo possibile».*

---

**15.10**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

La cancellazione è altresì pronunciata su richiesta del procuratore generale nei casi previsti dal comma 1, lettera c).».

---

**15.11**

D'ALIA

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o su richiesta del procuratore generale».*

---

**15.12**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se ne accerti la mancanza».*

---

**15.13**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:*

«8. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

*b)* al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

*c)* dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

*d)* per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera *b)*;

*e)* nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera *a)*, *c)* ed *e)* del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere *b)* e *d)* del medesimo comma».

---

#### 15.14

CARUSO, CENTARO

*Al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«*a)* Se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione.

---

#### 15.15

CARUSO, CENTARO

*Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello».*

*e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».*

---

**15.16**

CENTARO, CARUSO

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo».

---

**15.17**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».*

*e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). - 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».*

---

**15.18**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 15, le parole: «dall'albo del tribunale al quale era assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario circondariale».*

---

**Art. 16.****16.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo».*

---

**16.2**

MAZZATORTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**16.3**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con effettivi poteri individuali di gestione».*

---

**16.4**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole :«senza lo svolgimento di attività di impresa».*

---

**16.5**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:  
«c-bis) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».*

---

**16.6**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».*

---

**16.7**

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:  
«e-bis) con l'esercizio del mandato parlamentare;».*

---

**16.8**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) con la magistratura non togata».

---

**16.9**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "*1-bis*. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

*1-ter*. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

*1-quater*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

*1-quinquies*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

*1-sexies*. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

---

**16.10**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

---

**16.11**

LI GOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

---

**16.12**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di

previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

---

### 16.13

BIANCHI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

---

## Art. 17.

### 17.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale frense».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

---

### 17.2

CARUSO, CENTARO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 18.****18.1**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».*

---

**18.2**

MAZZATORTA

*Al comma 1, dopo le parole: «presidente del Senato», inserire le seguenti: «della Repubblica».*

---

**18.3**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».*

---

**18.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».*

---

**18.5**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia».

---

**18.6**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati:

2-bis. Della sospensione, prevista dai commi precedenti, è fatta annotazione nell'albo».

---

**Art. 19.****19.1**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 1, le parole:* «salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il CNF stabilisce i criteri con cui ha luogo la relativa verifica fatto particolare riferimento all'età dell'interessato e alla sua anzianità di iscrizione all'albo. Il CNF stabilisce altresì».

---

**19.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole:* «con regolamento del CNF» *con le parole:* «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

---

**19.3**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo in applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10».

---

**19.4**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.»

---

**19.5**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.»

---

**19.6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa Nazionale di Previdenza Forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576.»

---

**19.7**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 4, sostituire le parole: «, con l'applicazione dei criteri» con le seguenti: «. Si applicano le disposizioni».*

---

**19.8**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 5 sopprimere le parole: «Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».*

---

**19.9**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 6, sostituire le parole: «La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18» con le seguenti: «Quanto previsto al comma 1 non si applica in ogni caso per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».*

---

**19.10**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».*

---

**Art. 20.****20.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».*

---

**Art. 22.****22.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le seguenti: «, nonché con».*

---

**Art. 23.****23.1**

LI GOTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

---

**23.2**

CARUSO, CENTARO

*Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Presso ogni ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti che è composto, proporzionalmente al numero degli avvocati iscritti al relativo albo, da un numero da tre a nove membri che sono nominati dal Presidente del tribunale fra gli avvocati iscritti all'albo del circondario. Il Collegio dura in carica tre anni ed è presieduto dal più anziano di questi».*

---

**Art. 24.****24.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «ordini distrettuali» con le parole: «ordini forensi del distretto».*

---

**Art. 26.****26.1**

D'ALIA

*Al comma 4, dopo le parole: «più grave dell'avvertimento» aggiungere, infine, le seguenti: «e coloro che siano iscritti all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni».*

---

**26.2**

D'ALIA

*Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «trienio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».*

---

**26.3**

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

*Al comma 7, sostituire le parole: «un quadriennio» con le seguenti: «un triennio».*

---

**26.4**

CARUSO, CENTARO

*Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».*

---

**Art. 27.****27.1**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

*«s-bis. vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti».*

---

**27.0.1**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Sportello per il cittadino)*

1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo».

---

**Art. 28.****28.1**

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

*Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**Art. 31.****31.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte».*

---

**31.2**

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge due componenti. I distretti con un numero di iscritti agli Albi superiore a 5.000 eleggono tre componenti. Nei distretti che eleggono due componenti, risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti; secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto. La stessa regola si applica per i distretti che eleggono tre componenti; il terzo eletto è colui che abbia riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti, appartenente a qualsiasi degli Ordini compresi nel distretto».

---

**31.3**

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Ciascun distretto» fino a: «supera» con le seguenti: «In numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello».*

---

**31.4**

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascun Consiglio aspetta:

– un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti;

- un voto per ogni successivi 300 iscritti, da 500 fino ad 800 iscritti;
- un voto per ogni successivi 600 iscritti, da 800 fino a 2.000 iscritti;
- un voto per ogni successivi 1.000 iscritti, da 2.000 a 10.000 iscritti;
- un voto per ogni successivi 3.000 iscritti, al di sopra dei 10.000 iscritti».

---

## Art. 32.

### 32.1

CENTARO, CARUSO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'ordinamento professionale».

---

## Art. 33.

### 33.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «esercita il potere disciplinare» con le seguenti: «esercita le funzioni disciplinari».*

### 33.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare».*

---

**Art. 36.****36.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».*

---

**36.2**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana» con le seguenti: «di tutte le componenti dell'Avvocatura italiana».*

---

**36.3**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «sue».*

---

**Art. 37.****37.1**

CENTARO, CARUSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**37.2**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**37.3**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà».*

---

**Art. 38.****38.1**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**38.2**

CENTARO, CARUSO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere i profili applicativi al fine di assicurare l'indirizzo professionale e specialistico».

---

**38.3**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza,» con le seguenti: «e del Consiglio di ciascuna facoltà di giurisprudenza».*

---

**Art. 40.****40.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**40.2**

BENEDETTI VALENTINI

*Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».*

*Conseguentemente, all'articolo 44, comma 2, lett. b) sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».*

---

**40.3**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».*

---

**40.4**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali» con le seguenti: «presso ciascun Consiglio dell'Ordine».*

---

**40.5**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «e degli istituti giuridici fondamentali» con le seguenti: «e sugli istituti giuridici fondamentali».*

---

**40.6**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza» e le parole: «presso l'ordine distrettuale» con le seguenti: «presso ciascuna sede di circondario».*

---

**40.7**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 24 mesi consecutivi».*

---

**40.8**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 12 mesi consecutivi».*

---

**40.9**

D'ALIA

*Al comma 5, dopo le parole: «con l'esercizio di attività di impresa» inserire le seguenti: «e con la frequentazione di corsi di preparazione per notai, magistrati, etc.».*

---

**40.10**

MAZZATORTA

*Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».*

---

**40.11**

MAZZATORTA

*Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».*

---

**40.12**

D'ALIA

*Al comma 8, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».*

---

**40.13**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito stabilito in base a tariffari minimi per le funzioni svolte fissati con regolamento del Consiglio nazionale forense entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**40.14**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».*

---

**40.15**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».*

---

**40.16**

LI GOTTI

*Al comma 9, «aggiungere in fine le seguenti parole: «; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».*

---

**40.17**

D'ALIA

*Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».*

---

**40.18**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato"».*

---

**40.19**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».*

---

**40.0.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Norme disciplinari per i praticanti)*

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.
  2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.
  3. Il praticante radiato non può essere rei scritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».
- 

**Art. 41.****41.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria e».*

---

**41.2**

MAZZATORTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge» con le seguenti: «dalle Università pubbliche o private».*

---

**41.3**

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

*Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».*

---

**41.4**

D'ALIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nella frequenza obbligatoria della scuola forense, avente numero programmato, alla quale si può accedere unicamente con il superamento di un esame di ammissione che dovrà essere svolto con modalità di controllo informatizzato. Le scuole forensi avranno quindi numero programmato per l'accesso che sarà fissato annualmente, per ogni distretto, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il parere obbligatorio degli Ordini territoriali».*

---

**41.0.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.41-bis**

*(Frequenza di uffici giudiziari)*

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di prati cantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

---

## **Art. 42.**

### **42.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla prova di preselezione informatica per l'ammissione».*

---

## **Art. 43.**

### **43.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44».*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «la prova di preselezione informatica e».*

---

### **43.2**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'aspirante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza da almeno 24 mesi consecutivi».

---

**Art. 44.****44.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Sopprimere l'articolo.***Art. 45.****45.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».*

**45.2**

MAZZATORTA

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».*

**45.3**

LI GOTTI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».*

---

**45.4**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».*

---

**45.5**

MAZZATORTA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».*

---

**45.6**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».*

---

**45.7**

D'ALIA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno presso la sede unica in Roma con le modalità stabilite dal Ministro della Giustizia».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.*

---

**45.8**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

*Al comma 4, premettere le seguenti parole:* «In conformità al disposto di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

---

**45.9**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:* «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

---

**45.10**

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:* «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

---

**45.11**

LI GOTTI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

---

**45.12**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al registro».*

---

**Art. 46.****46.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato» con le seguenti: «La commissione esaminatrice per la prova di preselezione informatica».*

---

**46.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di preselezione informatica che».*

---

**46.3**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «efficacia» inserire le seguenti: «per cinque anni».*

---

**Art. 47.****47.1**

MAZZATORTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al quinto anno successivo alla» con le seguenti: «Per i primi due anni successivi alla».*

---

**Art. 48.****48.1**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Sostituire l'articolo 48 con il seguente:*

«Art. 48. – (*Disciplina transitoria per l'esame*). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 47, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 44, si articola:

*a)* in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia di diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

*b)* in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di ai commi da 3 a 11 dell'articolo 45».

---

**48.2**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,  
GALPERTI, LATORRE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 4,».*

---

**48.3**

LI GOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**48.4**

MAZZATORTA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 49.****49.1**

D'ALIA

*Al comma 5 dopo le parole: «componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense» inserire le seguenti: «e collegio giudicante».*

---

**49.2**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 11 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».*

*Conseguentemente all'articolo 54, comma 13 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».*

---

**49.3**

D'ALIA

*Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».*

---

**49.4**

CENTARO, CARUSO

*Al comma 11, sostituire le parole: «civile» con la parola: «penale».*

---

**49.5**

D'ALIA

*Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».*

---

**Art. 51.****51.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**51.2**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».*

---

**Art. 54.****54.1**

D'ALIA

*Al comma 5, capoverso 3,) sostituire la parola: «potrà» con la seguente: «dovrà».*

---

**54.2**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

*Al comma 13, sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».*

---

**54.3**

D'ALIA

*Al comma 13 sostituire la parola: «civile» con la parola: «penale».*

---

**Art. 56.****56.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «cui appartiene» con le seguenti: «presso il quale opera».*

---

---

**Art. 59.****59.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato» con le seguenti: «non può essere deliberata la cancellazione richiesta dall'avvocato».*

---

**Art. 64.****64.1**

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le norme di cui all'articolo 45, comma 4, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto valutazioni espresse con il solo voto numerico».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**59<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

Alberto FILIPPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

**(1735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in

Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,40.*

**(1756) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

La relatrice MARINARO (*PD*) richiama il dibattito svoltosi nel corso della seduta del 16 settembre scorso, in cui era emersa la delicatezza della situazione della Transnistria, parte della Repubblica di Moldova, il cui futuro status all'interno dello stato moldavo è oggetto di un negoziato a livello internazionale, con il coinvolgimento anche della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). A tale proposito, auspica la presentazione di un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea quanto più possibile condiviso – preannunciando peraltro la propria adesione – nel senso di un impegno del Governo affinché nelle opportune sedi internazionali venga affrontata la citata questione al fine della ripresa di un negoziato stabile e perché esso vigili, nell'attuazione dell'Accordo, sull'utilizzo dei materiali di armamento da parte della Moldova.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) esprime, rispetto ai contenuti dell'atto di indirizzo prospettati dalla relatrice, la propria perplessità. Ritiene infatti che la situazione della Moldova e, conseguentemente, il compito dell'OSCE relativamente alla questione della Transnistria debbano essere rivalutati alla luce dei recenti sviluppi del quadro politico dell'area, con la perdita di consenso delle forze politiche di sinistra. Reputa che l'azione della comunità internazionale e in particolare dell'OSCE rischi di risultare inopportuna ove si traducesse in una pressione politica che potrebbe mettere in difficoltà il naturale emergere di forze politiche nuove.

Il senatore PERDUCA (*PD*) non condivide le considerazioni svolte dal senatore Compagna, ritenendo comunque essenziale un impegno del Governo affinché nei consessi internazionali venga sollecitata la ripresa di un negoziato stabile per la definizione dell'assetto dell'area della Transnistria. Reputa peraltro che un'iniziativa dell'OSCE in tale direzione resti opportuna anche alla luce delle parzialmente mutate condizioni politiche interne della Moldova.

Il sottosegretario MANTICA sottolinea a sua volta la delicatezza della situazione politica della Moldova, anche dal punto di vista delle relazioni con i paesi limitrofi e, in particolare, con la Romania, Stato mem-

bro dell'Unione europea, sussistendo una quota di possessori della doppia cittadinanza.

Assicura peraltro l'attenzione del Governo sui contenuti di un eventuale ordine del giorno che dovesse essere presentato nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, riservandosi ulteriori valutazioni alla luce di un attento esame dello stesso ed esprimendo peraltro un orientamento in linea di massima favorevole rispetto ai rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1672) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

**(1738) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

**(1694) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il presidente relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) illustra due emendamenti a sua firma recanti modifiche meramente redazionali all'articolo 1 e al titolo del provvedimento. In particolare, l'emendamento 1.1 specifica che l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si riferisce anche agli allegati al medesimo, e l'emendamento tit.1 introduce la medesima precisazione anche nel titolo del disegno di legge.

Il sottosegretario MANTICA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Presente il prescritto numero legale, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti Tit.1 e 1.1.

Essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, con le modifiche ad esso apportate.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1694

### Art. 1.

#### 1.1

Alberto FILIPPI, *Relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «dall'altra,» aggiungere le seguenti: «con Allegati,».*

---

#### Tit. 1.

Alberto FILIPPI, *Relatore*

*Nel titolo, dopo le parole: «dall'altra,» aggiungere le seguenti: «con Allegati,».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**89<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-00437, a firma del senatore Bosone e vertente sulla dismissione dell'arsenale militare di Pavia, ponendo l'accento sull'attenzione e la sensibilità mostrate dalla Difesa nella ricerca di soluzioni per consentire il reimpiego del personale civile, salvaguardando le professionalità acquisite e riducendo al minimo eventuali disagi. Tutto il percorso decisionale si è infatti svolto con il costante coinvolgimento delle parti sociali e nel pieno rispetto delle normative contrattuali, nella convinzione che un sistema di relazioni sindacali trasparente ed improntato a criteri di confronto, coesione e rispetto dei diritti dei lavoratori, fosse fondamentale per pervenire all'elaborazione di soluzioni condivise, attesa l'importanza della componente civile e del suo contributo al conseguimento dei fini istituzionali della Difesa.

Il rappresentante del Governo ricorda quindi che il dicastero, nell'ambito delle attività finalizzate alla razionalizzazione delle funzioni logistiche e rientranti nel quadro della riconfigurazione degli enti dell'area tecnico-industriale ha svolto, nel corso del 2008, una serie di analisi e approfondimenti riguardo allo stabilimento in questione, che hanno, purtroppo, confermato il persistere delle criticità riscontrate per il suo rilancio produttivo, soprattutto in termini di costo/efficacia. In particolare, le attività di riparazione dei mezzi del Genio, quando esternalizzate, sono risultate meno costose di quanto non sarebbe stato se le stesse fossero state svolte all'interno dello stabilimento, laddove l'ingente spesa occorrente per la

messa in sicurezza dello stesso, è risultata, invece, superiore rispetto a quella occorrente per la esternalizzazione dei processi. Pertanto, l' accertata mancanza di strategicità dell' ente, unitamente alla valutazione di economicità in termini di costo ed efficacia, hanno fatto maturare la decisione di procedere alla cessazione delle attività dello stabilimento, comunicata alle organizzazioni sindacali in data 31 ottobre 2008 e resa definitiva il 1° dicembre 2008.

Per quanto riguarda, quindi, la ricollocazione del personale (composto da 216 unità), osserva che la Difesa ha esperito diverse iniziative allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori coinvolti sul territorio di interesse limitandone il più possibile i disagi, attesa la carenza di disponibilità nella città di Pavia. In particolare, l' iniziale definizione di una mappatura delle sedi di possibile reimpiego è stata successivamente integrata da ulteriori disponibilità di sedi in esito ad una conferenza dei servizi promossa dal dicastero e coordinata dalla prefettura di Pavia. Un' ulteriore iniziativa ha poi portato all' attivazione di un tavolo tecnico presso il dipartimento della Funzione Pubblica con il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio pavese, che ha consentito di ampliare, seppur in misura limitata, il ventaglio delle possibilità di reimpiego degli interessati. Successivamente, è stata avviata la fase di concertazione con i rappresentanti territoriali dei sindacati, al fine di acquisire i *desiderata* del personale interessato, conclusasi il 23 aprile 2009 con la formulazione di un piano di reimpiego definitivo, su cui le stesse organizzazioni sindacali hanno espresso il loro consenso. E' stato inoltre confermato che le iniziative per una ricollocazione del personale presso le altre Amministrazioni proseguiranno in ogni caso e, a tal fine, è stato convenuto di attivare, già da subito, un tavolo permanente di confronto in sede locale con il compito di monitorare le richieste di mobilità verso altre amministrazioni.

Replica il senatore BOSONE (*PD*), osservando che la risposta fornita dal rappresentante del governo disattende gli auspici formulati nella sua interrogazione in ordine alla possibilità di un riutilizzo produttivo dell' area, anche parziale e comunque in grado di salvaguardare le professionalità acquisite dalle maestranze. In ragione di ciò, pur apprezzando la disponibilità e l' impegno profusi dalla Difesa per la ricollocazione del personale (auspicando altresì che tale processo tenga conto delle esigenze di coloro che, a causa di difficoltà familiari e fisiche, non possono allontanarsi eccessivamente dalla zona di residenza), si dichiara insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Prima dell' esame dell' atto del Governo iscritto al secondo punto dell' ordine del giorno, il senatore PEGORER (*PD*) pone l' accento sull' opportunità di riprendere l' esame del disegno di legge n. 1373 (recante «Misure

a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"»), operando un opportuno congiungimento con il disegno di legge n. 1607 («Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e istituzione dell'Agenzia risorse difesa»), presentato dalle forze politiche di opposizione.

Esprime quindi rammarico per la avvenuta sconvocazione dell'odierna seduta delle Commissioni riunite giustizia e difesa, che avrebbero dovuto iniziare l'esame del disegno di legge n. 335 (presentato dalla sua parte politica e vertente sulla riforma del codice penale militare di pace), auspicando una nuova calendarizzazione del provvedimento in tempi congrui.

Con riferimento infine alle recenti variazioni dell'ordine del giorno della Commissione, osserva che il programma dei lavori della Commissione non dovrebbe essere soggetto ad improvvisi mutamenti, che potrebbero essere fonte di obiettive difficoltà per i commissari nel prendere cognizione del merito dei provvedimenti.

Replica il presidente CANTONI, osservando in primo luogo che l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con l'Atto del Governo n. 116 (concernente l'acquisizione di due ulteriori velivoli a pilotaggio remoto), era espressione di un atto dovuto ed è stata dettata da obiettive ragioni di urgenza, essendo stabilito dalla normativa vigente un termine perentorio entro il quale esprimere il prescritto parere.

Con riferimento, quindi, alla riforma del codice penale militare di pace, precisa che la Difesa ha istituito una specifica commissione allo scopo di redigere una specifica proposta di modifica del codice penale militare di pace da presentare alle Camere, e che tale organo pare prossimo ad ultimare i propri lavori. In ragione di ciò, la sconvocazione della seduta delle Commissioni giustizia e difesa riunite, prevista per la giornata odierna, appare giustificata da evidenti ragioni di cortesia istituzionale.

Relativamente, infine, alla richiesta di congiungimento del disegno di legge n. 1373 con il disegno di legge n. 1607, fornisce assicurazioni.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2009, relativo alla acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto (APR), dei correlati sensori, sistemi di controllo e comunicazione ed afferente supporto logistico (n. 116)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CANTONI (*PdL*), rilevando preliminarmente che l'acquisizione di due ulteriori apparecchi *Predator* si giustifica alla luce delle obiettive necessità di incremento dell'apparato di sorveglianza del territorio afgano, attraverso la disponibilità di un numero maggiore di unità in grado di consentire una

maggiore permanenza in volo ed un monitoraggio continuo del teatro di operazioni. Tali necessità, del resto, rafforzate ulteriormente a seguito dei recenti e drammatici avvenimenti che hanno coinvolto le forze italiane, erano già state sottolineate dal Ministro della difesa lo scorso 28 luglio, nel corso del proprio intervento presso la Camera dei deputati: in quella seduta, infatti, era stata rappresentata l'esigenza di potenziare la flotta di velivoli senza pilota attualmente disponibili.

Il Presidente ricorda altresì che la sicurezza delle truppe operanti fuori area è sempre stata alla costante attenzione del Governo e del Parlamento, come attestato dall'approvazione, lo scorso 16 giugno, di un ulteriore programma concernente l'acquisizione, da parte dell'Alleanza atlantica, di un lotto di apparecchi similari, per l'attività di controllo e di ricognizione.

Nel dettaglio, osserva quindi che la piattaforma acquisita è un velivolo senza pilota, denominato *Predator B*, caratterizzata da un più alto grado di sviluppo tecnologico rispetto alle precedenti versioni, e dotata di sensori sofisticati all'infrarosso (di tipo elettro-ottico), e radar (ad apertura sintetica e con capacità ognitempo). Gli Stati Uniti, paese costruttore del mezzo, hanno promesso una pronta consegna dei due mezzi e l'acquisizione verrà effettuata con un emendamento al contratto esistente, redatto in conseguenza alla precedente acquisizione di quattro esemplari.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, rileva che la durata del programma è annuale, con avvio e termine nell'esercizio finanziario 2009 e con un costo complessivo di 21 milioni di euro.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) – dopo aver rimarcato la particolare valenza operativa degli apparecchi in questione, in grado sia di assicurare adeguata protezione ai militari impiegati fuori area, sia di fornire un valido supporto informativo anche in teatri non specificatamente militari (come, ad esempio, in occasione di gravi calamità naturali) – esprime, a nome del Gruppo del Partito Democratico, avviso favorevole sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

In senso favorevole si pronuncia anche il senatore CAFORIO (*IdV*), sottolineando la necessità di fornire supporto e protezione adeguati ai militari italiani operanti in Afghanistan.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, chiede incidentalmente se il programma di acquisizione comporterà il coinvolgimento, a vario titolo, dell'industria aeronautica nazionale.

Interviene quindi la senatrice CONTINI (*PdL*), esprimendo, del pari ed a nome della propria parte politica, avviso favorevole sul programma in titolo.

Il sottosegretario COSSIGA precisa, rispondendo a quesito della senatrice NEGRI (*PD*), che gli apparecchi di cui è prevista l'acquisizione sono interamente di produzione statunitense.

Replica la senatrice NEGRI (*PD*), osservando che la terminologia adottata nella documentazione trasmessa alla Commissione sembrava alludere, al contrario, ad un possibile coinvolgimento dell'industria nazionale.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI (*PdL*), dichiara chiusa la discussione generale. Constatato, quindi, che nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole da lui predisposto in qualità di relatore, che viene approvato all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Prima di procedere all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1201 (recante istituzione della giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace), il presidente CANTONI dà conto dello stato di avanzamento dei lavori degli analoghi provvedimenti in corso di esame presso la Camera dei deputati, nonché del dibattito svoltosi, nella seduta di ieri presso la Commissione affari costituzionali, deputata ad esaminare nel merito il provvedimento e che lo aveva iscritto all'ordine del giorno.

Osserva quindi che, pur essendo i lavori presso l'altro ramo del Parlamento ad uno stadio avanzato, è non preclusa la possibilità, per la Commissione difesa, di pronunciarsi in sede consultiva sul disegno di legge, in ragione anche della sua iscrizione all'ordine del giorno presso la Commissione di merito. Infatti, la Commissione difesa è chiamata a testimoniare la vicinanza del Parlamento ai militari italiani impegnati a difesa della pace.

Il senatore SERRA (*PD*) dichiara di non condividere le osservazioni poc'anzi formulate dal Presidente. Sarebbe infatti a suo avviso opportuno aspettare che l'altro ramo del Parlamento ultimasse i propri lavori, al fine di non vulnerare le sue prerogative.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ricorda che anche la sua parte politica ha presentato, nella giornata odierna, un disegno di legge di contenuto analogo, che è attualmente in corso di assegnazione.

Il presidente CANTONI ribadisce l'opportunità di esprimere comunque parere sul disegno di legge n. 1201, considerato che ciò non preclude

la possibilità di esprimere parere anche su ulteriori provvedimenti di similare natura.

Il senatore PEGORER (*PD*) obietta che sarebbe, invece, auspicabile procedere ad un esame congiunto di tutti i provvedimenti vertenti sulla materia.

Interviene brevemente il senatore RAMPONI (*PdL*), esprimendo piena condivisione in ordine a quanto rappresentato dal Presidente nei propri interventi.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel ribadire la fondatezza delle obiezioni sollevate dal senatore Serra, precisa che non è comunque intenzione della sua parte politica dilazionare l'esame in sede consultiva del provvedimento.

In ordine alle osservazioni formulate dal Presidente esprimono quindi avviso favorevole i senatori TORRI (*LNP*) e GALIOTO (*PdL*).

Interviene, da ultimo, il senatore DEL VECCHIO (*PD*), osservando che l'intervento del senatore Torri potrebbe porsi in contraddizione con quanto precedentemente rappresentato dal senatore Divina, che sembrava presupporre un orientamento non contrario ad un temporaneo differimento dell'esame del disegno di legge n. 1201.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace»**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CANTONI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra i due articoli di cui si compone il provvedimento. In particolare, l'articolo 1 istituisce, al comma 1, la celebrazione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace» il 12 novembre di ogni anno, mentre al successivo comma 2 stabilisce che, in occasione di tale evento, le Amministrazioni pubbliche dispongano misure celebrative e commemorative dei caduti, rinnovando il lutto nazionale con l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sugli edifici pubblici di tutto il paese. Inoltre, le scuole di ogni ordine e grado e le assemblee elettive ricorderanno il sacrificio dei caduti osservando un minuto di raccoglimento, e le stesse pubbliche istituzioni promuoveranno ed organizzeranno, altresì, manifestazioni e cerimonie ufficiali per commemorare tutti i caduti nelle missioni di pace, favorendo, in particolare, la realizzazione di convegni, mostre, pubblicazioni e momenti di riflessione. L'articolo 2, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

L'oratore rileva altresì che il disegno di legge presenta una spiccata valenza morale: la memoria storica è, infatti, presupposto imprescindibile per la tutela effettiva dei valori di democrazia e pace affermati tanto dalla costituzione quanto dal diritto internazionale. Pertanto, attraverso l'istituzione della giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace si rammenta ad ogni cittadino, e soprattutto alle nuove generazioni, il costante impegno – talvolta portato fino al sacrificio estremo – profuso dai militari italiani in ogni parte del mondo per la difesa della democrazia e della pace, che viene saldamente radicato nella coscienza civile della nazione favorendo, altresì, l'instaurazione di un solido e positivo legame tra la società civile e le Forze armate.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel condividere i contenuti del provvedimento, invita la Commissione ed il Governo a non trascurare l'esigenza di pervenire all'emanazione di una legge quadro sulla partecipazione alle missioni internazionali ed alla riforma dei codici penali militari. Tali tematiche, infatti, appaiono strettamente funzionali all'esigenza di una maggiore tutela dei militari italiani impegnati fuori area.

Intervengono quindi i senatori GALIOTO (*PdL*) e TORRI (*LNP*), esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore SERRA (*PD*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole da lui predisposto, che risulta approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**218<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la sola copertura finanziaria dell'onere derivante dall'aumento dei ministri e dei sottosegretari dei due dicasteri. Al riguardo segnala che occorre acquisire conferma delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 1. Sottolinea poi, sempre in relazione al comma in questione, che per la parte dell'onere che grava sull'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe opportuno sostituire, per una maggiore conformità alle modalità di copertura alla legge di contabilità, la dizione «mediante utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione», con le parole «mediante riduzione della autorizzazione».

Per quanto riguarda poi l'impianto complessivo del provvedimento rileva che occorre valutare l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1 relativo al trasferimento delle risorse strumentali e di personale al nuovo dicastero. In relazione poi al comma 8 segnala che occorre avere chiarimenti in ordine allo stato di attuazione, da parte del ministero del Welfare, delle norme di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, conseguentemente, dell'articolo 1, comma 404 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296

del 2006) con riferimento all'assunzione di nuovo personale dirigenziale e non dal momento che il comma fa riferimento ad una pianta organica regolamentare: il Governo dovrebbe dare al riguardo assicurazioni circa la sua corrispondenza con la pianta organica di fatto al 30 settembre 2008, di cui al decreto-legge n. 112, articolo 74, comma 5. Infine, in relazione all'ultimo periodo del comma in questione fa presente che gli stanziamenti ivi previsti avrebbero dovuto realizzare delle economie non essendo stata esercitata la facoltà di assumere entro il 31 dicembre 2008. Occorre pertanto acquisire conferma di tali risorse nel bilancio a legislazione vigente per l'anno 2009.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa che in merito alla richiesta di una più dettagliata indicazione degli elementi di computo utilizzati per la determinazione del costo aggiuntivo derivante dalla nuova compagine governativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituendo Ministero della salute, fa presente che sono stati considerati i trattamenti economici in vigore per i sottosegretari sia parlamentari sia non parlamentari nonché del ministro della salute comprensivi dell'indennità di cui alla legge 418 del 1999, ove spettante. La diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma risulta essere pari a euro 48.037,00. Fa presente, inoltre, che il comunicato del Consiglio dei ministri dell'8 maggio scorso, come tra l'altro evidenziato anche nella nota n. 50 del Servizio bilancio, ha precisato che il Ministero della salute avrà oltre al ministro, due sottosegretari (che non incrementano il numero totale dei componenti del Governo in quanto già nominati nell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e ha comunicato l'impegno a precedere sue sottosegretari da assegnare al ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché un sottosegretario ai rapporti con il Parlamento. Pertanto, per la determinazione del costo aggiuntivo dei due ministeri si è tenuto conto del costo complessivo della nuova compagine governativa e delle risorse già assegnate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento degli stipendi ai ministri e ai sottosegretari ammontante, per l'anno 2009, ad euro 410.000,00 al netto degli oneri riflessi. Per la ripartizione dello stanziamento di bilancio tra le due amministrazioni sulla base dell'effettivo utilizzo, rinvia al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali. Per il costo dei due sottosegretari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, in via prudenziale, è stato considerato il trattamento economico complessivo di un sottosegretario non parlamentare.

In ordine alla richiesta di elementi sui risparmi di circa 100 milioni di euro da realizzare nel triennio 2010-2012 fa presente che sia per gli aspetti di maggior dettaglio sia per gli elementi sulla effettiva plausibilità dei risparmi attesi, detti elementi potranno essere forniti dal Ministero del Lavoro. In merito al coinvolgimento dello scrivente Dicastero negli aspetti finanziari della *Governance* del Servizio sanitario nazionale, conferma che esso avverrà con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente disponibili e con le dotazioni finanziarie previste dagli stanziamenti

iscritti in bilancio a legislazione vigente, trattandosi di funzioni già svolte. Per quanto concerne i chiarimenti richiesti circa la salvaguardia dei risparmi attesi dalle misure di contenimento della spesa e di riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che le assunzioni e i provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono soggetti alle limitazioni previste dalla normativa vigente e devono comunque avvenire tenendo conto dell'indisponibilità di una provvista di posti almeno pari a quella derivante dai tagli della dotazione organica, come espressamente previsto dall'inciso «tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni», di cui al comma 8 dell'articolo 10 del disegno di legge in titolo. Ciò trova conferma peraltro anche nelle istruzioni in materia di assunzioni contenute nella circolare del 27 gennaio 2009, diramata congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato. In proposito, la Commissione bilancio ha chiesto al Governo rassicurazioni circa la corrispondenza tra la dotazione organica attualmente vigente e l'organico di fatto al 30 settembre 2008. Sul punto, nel rinviare all'Amministrazione ai fini dell'esatto accertamento dei posti coperti a tale data, fa presente che l'ammontare del personale in servizio è, di regola, inferiore ai posti istituiti con la dotazione organica, per la presenza fisiologica, di vacanze di organico dovute al regime limitativo delle assunzioni. In ogni caso, precisa che le amministrazioni che non hanno ancora provveduto ad attuare le misure di riduzione degli assetti organizzativi non possono determinare posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica provvisoriamente determinata a norma dell'articolo 74, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ad ogni buon fine, va segnalato che i risparmi di spesa, già scontati dai saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, si riferiscono esclusivamente ai posti di funzione dirigenziale di livello generale e sono stati quantificati tenendo conto che le minori spese, per i posti effettivamente coperti, si determinano a decorrere dalla cessazione del servizio dei rispettivi titolari. In riferimento, poi, allo stato di attuazione delle misure previste dal citato articolo 74, fa presente che è stata predisposta una bozza dello schema di regolamento di riorganizzazione comprendente la totalità delle strutture interessate dall'operazione di scorporo. Inoltre, circa la possibilità di prorogare il termine entro cui assumere il personale autorizzato per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, rappresenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 16 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009 «il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009».

In relazione, infine, alle modalità di copertura finanziaria, osserva che l'onere complessivo pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010 trova la seguente copertura, per la quale

sussistono le necessarie disponibilità in bilancio: euro 306.417 nel 2009 sul capitolo 4393 «Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali; euro 612.834 a decorrere dal 2010 sul capitolo 3460 »Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area« dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; euro 153.583 nel 2009 ed euro 307.166, a decorrere dal 2010, sul capitolo 2115 »Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra seduta per consentire di svolgere gli approfondimenti in relazione ai chiarimenti offerti dal Governo e di rinviare altresì l'esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 settembre scorso.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione una nota contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire di svolgere gli opportuni approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 giugno 2002, n. 69. Esame e rinvio)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'ar-

articolo 1, comma 2, individua i nuovi servizi che le farmacie possono svolgere, nel rispetto delle previsioni dei piani socio-sanitari regionali (segnala, tra gli altri, la consegna domiciliare di farmaci, la messa a disposizione di operatori socio-sanitari per prestazioni a domicilio, la collaborazione ad attività di farmacovigilanza). Rileva che il comma 3 dell'articolo 1 specifica che l'adesione alla prestazione di tali servizi da parte delle farmacie pubbliche è subordinata all'osservanza di criteri definiti con decreto ministeriale, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti per gli enti locali in materia di patto di stabilità, nonché l'esclusione di maggiori oneri per la finanza pubblica e di incrementi di personale. Segnala che l'articolo 2 prevede inoltre, al comma 1, lettera *b*), numero 5), capoverso *c-bis*), che l'accordo collettivo nazionale definisca i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi svolti dalle farmacie e stabilisca, a livello nazionale, il relativo tetto di spesa; quest'ultimo è determinato entro il limite della diminuzione degli oneri per il Servizio sanitario nazionale, le regioni e gli enti locali, diminuzione derivante dallo svolgimento dei medesimi nuovi servizi da parte delle farmacie. All'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono il Comitato e Tavolo tecnico richiamati dalla disposizione, al fine di stabilire altresì l'importo della diminuzione per singole regioni. Nel rispetto di tale importo, gli accordi di livello regionale disciplinano poi le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione in oggetto. Prevede infine che gli eventuali servizi svolti al di fuori del tetto di spesa regionale sono a carico del cittadino che li abbia richiesti. Al riguardo, in relazione al meccanismo sostanzialmente compensativo delineato dallo schema, sottolinea come i risparmi per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, correlati alla norma, appaiono difficilmente valutabili *ex ante*, per cui occorre valutare il meccanismo con il quale si procederà, nella prima fase attuativa della disposizione, alla determinazione dei criteri per la remunerazione dei servizi. Rileva che appaiono quindi necessari chiarimenti del Governo su tale profilo, al fine di valutare l'effettività del meccanismo di invarianza delineato. L'articolo 4, concernente l'indennità annua di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali, demanda all'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, la definizione dei criteri per la determinazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della suddetta indennità, tenuto conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui sia ubicata la farmacia, nonché di altri indicatori di disagio, relativi alla localizzazione della farmacia e all'ampiezza del territorio servito; al riguardo, atteso il rinvio alla definizione in sede di contrattazione collettiva, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, pur tenuto conto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 6 dello schema in esame, valida per tutto lo schema di decreto e quindi anche per il presente articolo, ritiene che appare opportuno acquisire conferma che l'individuazione dei nuovi criteri per il riconoscimento delle indennità avvenga nell'ambito dello

stanziamento previsto e comunque senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti della Commissione gli elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **219<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO (*PD*), dopo aver osservato che il merito del provvedimento in titolo va nella direzione opposta a qualsiasi impostazioni federalista, rileva che la passata scelta di accorpamento dei ministeri è stata fondata sulla convinzione che ne potessero derivare economie di scala significative seppure non direttamente misurabili. Pertanto ritiene fondata l'osservazione del servizio del bilancio secondo la quale il provvedimento in titolo è suscettibile di far venire meno parte dei risparmi che sarebbero derivati nel tempo in attuazione della normativa vigente. Ritiene poi insoddisfacente il fatto che, in merito alla richiesta di elementi sui risparmi da realizzare nel triennio 2010-2012, nella documentazione presentata dal Governo si rinvia ad elementi che devono essere forniti dal Ministero del Lavoro. Inoltre, la legislazione vigente prevede che gli eventuali risparmi conseguiti dalla razionalizzazione delle strutture ministeriali deb-

bano essere destinati alla riduzione dei contributi sul lavoro. A tal proposito, pur condividendo l'obiettivo di ridurre i contributi sul lavoro, rileva che la nuova disciplina introdotta col provvedimento in titolo non condiziona la riduzione dei contributi al previo conseguimento dei risparmi. Ritiene che quest'aspetto debba essere preservato nel parere da rendere sul provvedimento in titolo attraverso una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto concerne poi le assicurazioni sulla corrispondenza tra la dotazione organica vigente e l'organico di fatto al 30 settembre 2008, la documentazione del Governo non fornisce chiarimenti rinviando ad altra amministrazione. L'unica specificazione contenuta nella documentazione depositata, relativa al fatto che gli organici di fatto sono generalmente inferiori agli organici di diritto, contraddice la clausola che richiede comunque di conseguire i risparmi di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica. Infine, per quanto concerne i profili di copertura contenuti nel comma 10 dell'articolo 1, rileva che si tratta di riduzione di spese a legislazione vigente senza tuttavia che siano modificate le norme sostanziali. In assenza di chiarimenti da parte del Governo il provvedimento non sarebbe di fatto coperto. D'altro canto, un emendamento di iniziativa parlamentare che avesse una copertura analoga a quella del provvedimento in titolo sarebbe dichiarato in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'articolo 81.

Il senatore FERRARA (*PdL*) fa presente che l'accorpamento dei ministeri trovò fondamento nella convinzione che a seguito della devoluzione di alcune funzioni alle Regioni, le competenze dello Stato centrale sarebbero state ridotte. La realtà dei fatti ha dimostrato che il presupposto era errato. Ritiene pertanto che le misure contenute nel provvedimento miglioreranno la funzionalità delle amministrazioni centrali determinando il conseguimento di risparmi significativi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), in relazione alla lettera *e*) del comma 1, rileva l'opportunità di escludere che le amministrazioni centrali dello Stato possano subentrare alle Regioni nella definizione dei piani di rientro dai deficit sanitari.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la pianta organica cui fa riferimento il comma 8 sia quella di fatto al 30 settembre 2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 74, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008 e nel presupposto che dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non debba derivare alcuna revisione dei trattamenti economici in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti. Rileva altresì la necessità di acquisire più puntuali elementi informativi circa la concreta realizzazione dei risparmi di cui al comma 9, nel presupposto che essi siano finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma

11, della legge n. 247 del 2007. Riguardo alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1), osserva che l'intervento dello Stato, relativo ai piani di rientro regionali, deve essere inteso non soltanto in termini di intervento di carattere finanziario, ma piuttosto in attività di coordinamento, controllo e supporto nella redazione dei piani medesimi. Il parere è infine condizionato alla sostituzione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 10, delle parole: «mediante utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione».

In sede di dichiarazione di voto, il senatore MORANDO (PD) esprime avviso contrario in quanto in assenza dei chiarimenti del Governo, in particolare sulle questioni di copertura su richiamate, non è garantita la neutralità finanziaria del provvedimento. Si tratta infatti di un provvedimento coperto sulla legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI prima di porre ai voti il parere del relatore, avverte che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito sono stati tutti ritirati.

Esperita la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» (n. 82)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore TANCREDI (PdL) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto) che, previa verifica del numero legale, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 giugno 2002, n. 69. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto) che, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

- che al comma 12 dell'articolo 13, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» vengano aggiunte le altre: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,»;
- che dopo il comma 11 dell'articolo 14 sia aggiunto il seguente: «11-bis. I nuovi oneri connessi alla costituzione degli Organismi di cui al presente articolo devono essere compresi entro i limiti di stanziamento di bilancio degli organismi soppressi.»;
- che al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 41 sia in fine aggiunto il seguente periodo: «Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese»;
- che alla lettera b), capoverso 1-*ter*, del comma 1 dell'articolo 44 le parole: «non può, in ogni caso, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» siano sostituite dalle altre: «non deve, in ogni caso, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- che all'articolo 47 le parole: «senza maggiori oneri» siano sostituite dalle altre: «senza nuovi o maggiori oneri»;
- che all'articolo 56, comma 7, lettera d), le parole: «legge di approvazione del bilancio preventivo» siano sostituite dalle altre: «legge annuale di bilancio»;
- che all'articolo 67, comma 1, capoverso «art. 55-septies» numero 3, le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica» siano sostituite dalle altre: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con l'osservazione che, anche in relazione alla prima fase di attuazione del provvedimento, in base al meccanismo di remunerazione previsto, il riconoscimento delle prestazioni e funzioni assistenziali avvenga nel limite delle risorse e solo successivamente al previo accertamento degli effettivi risparmi conseguiti, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**103<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente BALDASSARRI rende noto che il senatore Costa ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00935, presentata dalla senatrice Germontani.

Il sottosegretario MOLGORA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00935, n. 3-00939 della senatrice Bonfrisco e n. 3-00942 dei senatori Barbolini e Musi sull'attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa ai diritti degli azionisti, facendo presente che il testo da cui traggono origine gli atti di sindacato ispettivo costituisce un documento di consultazione che il Dipartimento del tesoro ha messo a disposizione delle parti sociali e della comunità scientifica, ai fini della redazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva prima richiamata.

La questione segnalata dagli interroganti concerne la necessità di esplicitare con chiarezza, all'interno di tale decreto legislativo, in base a uno specifico criterio di delega contenuto nella legge comunitaria per il 2008, l'esclusione delle società cooperative – e quindi delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari – dal suo ambito di applicazione. In proposito, segnala che tale esigenza è stata già prospettata dall'Associazione nazionale fra le banche popolari, con riferimento al documento di consultazione elaborato dal Dipartimento del tesoro. Dopo aver richiamato la procedura di adozione del testo definitivo, assicura che il Governo si

atterrà scrupolosamente al rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge comunitaria 2008, nella stesura dello schema di decreto legislativo da sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari. In tal senso, verrà quindi inserita una clausola di esclusione delle società cooperative dall'ambito di applicazione del decreto di attuazione della direttiva 2007/36/CE.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta fornita riepiloga le finalità dell'interrogazione da lei presentata, con l'intento di assicurare il rispetto dei principi di delega stabiliti dal Parlamento nell'attuazione della direttiva su alcuni diritti degli azionisti delle società quotate. Prende dunque atto con favore degli elementi forniti dal Sottosegretario, i quali sgombrano definitivamente il campo da ogni dubbio sull'esclusione delle società cooperative dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria, come espressamente previsto dalla delega contenuta nella legge n. 62 del 2009.

Anche la senatrice BONFRISCO (*PdL*) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario, la quale assicura la piena osservanza dei criteri di delega in merito all'attuazione della direttiva 2007/36/CE, per quel che concerne in particolare il suo ambito di applicazione dal quale il Parlamento ha opportunamente deciso di escludere le società cooperative, come previsto peraltro dalla stessa direttiva, dal momento che la normativa in essa contenuta riguarda specificamente le società quotate e non risulta pertanto compatibile con il principio del voto capitario.

Manifesta dunque apprezzamento per il fatto che la risposta fornita nell'odierna seduta elimini i dubbi e le perplessità sull'operato del Governo che erano sorti in seguito alla risposta data in precedenza alla Camera dei deputati sulla medesima questione.

Preannuncia quindi il proprio sostegno allo schema di decreto legislativo che il Governo si appresta a redigere sulla scorta dei criteri di delega delineati dal legislatore.

Interviene brevemente il presidente BALDASSARRI per rimarcare che, nella procedura a cui il Governo si atterrà nella stesura definitiva del decreto legislativo, rilevanza ben maggiore rivestono i principi e i criteri direttivi stabiliti dal Parlamento rispetto alle osservazioni che possono essere formulate dai soggetti consultati su un documento reso pubblico a tal fine. In tale senso, sottolinea che il sottosegretario Molgora ha chiarito che l'articolato definitivo che verrà esaminato dalle Commissioni parlamentari sarà ben diverso dal documento elaborato dal Dipartimento del tesoro, differenziandosene per il pieno rispetto dei principi contenuti nell'articolo 31 della legge comunitaria per il 2008.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara di aver sollecitato la tempestiva risposta alla propria interrogazione a causa delle forti preoccupazioni

derivanti dalle notizie diffuse e dalla risposta che lo stesso Governo aveva fornito alla Camera dei deputati sulla medesima questione.

Dopo aver rilevato che sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione sull'operato degli uffici ministeriali durante la predisposizione della bozza di decreto legislativo, prende atto con soddisfazione delle specificazioni fornite dal sottosegretario Molgora sull'impegno del Governo a rispettare quanto stabilito dal Parlamento in sede di conferimento della delega legislativa, escludendo le società cooperative dall'ambito di applicazione della direttiva sui diritti degli azionisti delle società quotate.

Nel preannunciare l'intendimento della propria parte politica sulle modalità attraverso cui il Governo riterrà di recepire tale direttiva quando il relativo schema di decreto legislativo giungerà all'esame della Commissione, segnala che il proprio Gruppo invierà una comunicazione formale alla Presidenza della Commissione e a quella del Senato per sottolineare l'importanza di preservare il ruolo di indirizzo politico del Parlamento nei confronti del Governo in caso di conferimento di deleghe legislative, poiché non risulta ammissibile che l'Esecutivo si discosti da quanto stabilito in sede di adozione dei decreti legislativi.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE*

Il senatore COSTA (*PdL*), traendo spunto dagli atti di sindacato ispettivo svolti, e in qualità di firmatario dell'interrogazione n. 3-00935, esprime il convincimento che il Governo certamente non ignora le specificità del settore delle banche popolari e la necessità di preservarle nell'elaborazione dei propri interventi normativi, evidenziando che non risulta imputabile al Governo la predisposizione del documento di consultazione che ha dato luogo a numerose preoccupazioni in ambito parlamentare. Rileva pertanto come, al contrario, sia innegabile che il Governo non abbia mai inteso discostarsi dai criteri di delega fissati dal Parlamento.

Il senatore MUSI (*PD*) sottolinea come le Commissioni finanze del Senato e della Camera siano state investite di una questione estremamente rilevante, come la corretta attuazione della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate, osservando che essa ha riproposto per l'ennesima volta il problema della corretta interlocuzione tra Governo e Parlamento. Reputa infatti inammissibile che il comportamento di taluni uffici ministeriali metta in crisi i rapporti istituzionali fra potere legislativo ed esecutivo, a causa dell'inosservanza dei vincoli posti dal Parlamento all'esercizio di una delega legislativa. In tal senso ritiene dunque che l'impegno di attenersi a tali criteri, dichiarato dal sottosegretario Molgora a nome del Governo, salvaguardando le specificità delle società cooperative, rappresenti un mero atto dovuto da parte dell'Esecutivo, altrimenti si ri-

schierebbe di mettere in crisi lo stesso meccanismo della delega della funzione legislativa.

Auspica che in futuro non abbiano più a ripetersi episodi come quello denunciato nelle interrogazioni testé svolte.

*SULLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA RIDOTTE E RATING DEL CREDITO*

Il presidente BALDASSARRI informa la Commissione che la vicepresidente della Commissione europea, Margot Wallström, ha inviato una lettera per comunicare i commenti di tale organismo in merito alle risoluzioni approvate nelle sedute dell'11 e del 26 marzo scorsi, rispettivamente, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (Atto comunitario n. 20) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto comunitario n. 27), esaminate in Commissione sulla base della procedura prevista dall'articolo 144 del Regolamento del Senato. Dà quindi sommariamente conto dei principali passaggi contenuti in tali comunicazioni, nei quali vengono prese in considerazione le osservazioni svolte dalla Commissione Finanze e tesoro negli atti di indirizzo prima richiamati.

Sottopone successivamente alla Commissione il tema della vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema bancario a livello europeo, facendo presente che risulterebbe presentato in sede comunitaria un progetto di regolamento comunitario che sembrerebbe prospettare un modello di vigilanza a suo parere assolutamente non condivisibile. In particolare, si prevederebbe l'istituzione di una autorità europea di vigilanza, ricalcata sul modello della Banca centrale europea, di cui sembrerebbe riproporre a suo parere taluni limiti decisionali e operativi, e soprattutto sottratta al controllo degli organismi comunitari investiti di una legittimazione democratica. Al contrario il predetto modello di vigilanza si fonderebbe su un criterio di nomina rimesso alle banche centrali e quindi non in grado di sottrarsi alla critica di autoreferenzialità.

Nel ricordare il proprio orientamento favorevole all'istituzione di un organismo europeo preposto alla vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, ribadisce che non riterrebbe tuttavia condivisibile il modello in precedenza descritto, ove si accertasse che l'orientamento delle istituzioni comunitarie fosse improntato a un indirizzo particolarmente criticabile e tale da sacrificare i principi democratici.

In conclusione, invitando i Commissari a compiere ulteriori verifiche, avverte che la Commissione potrà pronunciarsi su tale proposta, attraverso le procedure previste dal Regolamento.

Il senatore FERRARA (*PdL*) richiama preliminarmente l'esigenza di un'interlocuzione diretta tra la Commissione finanze e tesoro e la compe-

tente Commissione del Parlamento europeo che dovrebbe essere investita dell'esame dell'atto normativo richiamato dal Presidente, invece di limitarsi alle consuete modalità di esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria da parte della 14<sup>a</sup> Commissione. Dopo aver riepilogato le diverse opzioni procedurali a disposizione della Commissione per procedere all'esame dell'atto normativo in questione, specifica comunque di ritenere preferibile la formulazione di un atto di indirizzo al Governo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel condividere i rilievi svolti dal senatore Ferrara, sottolinea che il Parlamento italiano deve contrastare in ogni modo il tentativo di affermare modelli di stampo anglosassone nella legislazione comunitaria, per quel che riguarda la regolamentazione del settore finanziario e di quello bancario.

Il senatore MUSI (*PD*) riterrebbe opportuno assumere un'iniziativa formale per fare in modo che la Commissione finanze e tesoro possa procedere all'esame dell'atto normativo in parola, nel rispetto delle competenze della 14<sup>a</sup> Commissione, al fine di pervenire a un atto di indirizzo da rivolgere al Governo per quanto riguarda la posizione dello Stato italiano rispetto alla tematica evocata.

Il presidente BALDASSARRI prende atto con soddisfazione della rilevanza che la Commissione ha attribuito al tema da lui posto, come confermato dagli interventi appena svolti, al di là degli aspetti meramente procedurali. Si riserva quindi di verificare lo strumento regolamentare ritenuto più idoneo per consentire alla Commissione un approfondito dibattito sul tema.

*IN SEDE REFERENTE*

**(412) COSTA.** – *Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991*

**(827) RAMPONI.** – *Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana*

**(1099) D'ALIA.** – *Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991*

**(1168) AMORUSO.** – *Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni*

**(1461) BARBOLINI.** – *Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 412, n. 1099 e n. 1461, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 827 e 1168, e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge n. 827 e n. 1168, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 412, n. 1099 e n. 1461, e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 412, n. 1099 e n. 1461, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il relatore CONTI (*PdL*) riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 827 e n. 1168, facendo presente che la prima proposta riguarda i cittadini, gli enti e le società italiani che siano rimpatriati da Etiopia, Libia e Somalia e già beneficiari di indennizzi ai sensi di legge per le perdite subite a partire, rispettivamente, dal 1° agosto 1970 e dal 1° gennaio 1975, dal 21 luglio 1970 e dal 21 ottobre 1975.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 1168, fa presente che esso è volto al riconoscimento di nuovi o ulteriori indennizzi a beneficio dei connazionali esuli dall'Etiopia, i quali sono tenuti a presentare domanda, ai sensi della legge n. 16 del 1980, entro 365 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente BALDASSARRI, in esito all'illustrazione testé svolta, propone alla Commissione, stante la loro stretta connessione, di congiungere l'esame congiunto dei disegni di legge n. 827 e n. 1168 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 412, n. 1099 e n. 1461.

La Commissione conviene con tale proposta e pertanto l'esame dei disegni di legge n. 827 e n. 1168 proseguirà congiuntamente a quello delle altre proposte legislative testé richiamate.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

**(486) BARBOLINI e PEGORER.** – *Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti*

**(1366) CHITI ed altri.** – *Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) illustra i contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo sulla quantificazione degli oneri dei disegni di legge in titolo, facendo presente che la loro stima di quantificazione, riferita all'anno 2009, risulta pari a 524 milioni di euro, posto che, in base alle stime dell'Agenzia delle Entrate relativa all'adesione al 5 per mille dei contribuenti, per l'anno d'imposta 2005, il 61 per cento ha espresso la propria scelta: la predetta quantificazione è stata quindi ottenuta incrementando – in via prudenziale – tale percentuale fino al 65 per cento, per poi applicarla al gettito complessivo stimato per il 2009, che risulta pari a 161 miliardi di euro.

In caso di stabilizzazione dell'istituto e nel presupposto che tutti i contribuenti effettuino la scelta di destinare la quota del 5 per mille, la stima dell'onere massimo risulta invece pari a circa 806 milioni di euro su base annua.

Atteso il comune orientamento favorevole sinora emerso in Commissione, il relatore ravvisa l'esigenza di delineare le modalità attraverso cui proseguire e concludere l'*iter* dei disegni di legge.

Il presidente BALDASSARRI, poiché la Commissione dispone ora dei dati di quantificazione degli oneri sottolinea che il problema fondamentale è rappresentato dall'individuazione di un'idonea copertura, anche in vista di un eventuale trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante. A tal fine, sottolinea che il tema della copertura finanziaria apre un ventaglio di possibilità, tra le quali potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di attingere in prima battuta, alle risorse derivanti dal rientro dei capitali, pur nella consapevolezza che si tratta di entrate di carattere straordinario.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea l'esigenza di individuare una modalità di finanziamento del 5 per mille dotata di maggiore stabilità, atteso che l'impostazione sottesa ai due disegni di legge in esame prevede la messa a regime dell'istituto.

Dopo un ulteriore intervento del presidente BALDASSARRI, in merito ad ulteriori ipotesi di copertura degli oneri, interviene il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale esprime la netta contrarietà della propria parte politica all'ipotesi di finanziarie l'erogazione del 5 per mille attraverso l'impiego delle risorse correlate all'applicazione dello scudo fiscale, che rappresenta un autentico riciclaggio di Stato. Al contrario sarebbe di gran lunga preferibile destinare a copertura dell'istituto le maggiori entrate derivanti dai risultati della lotta all'evasione fiscale.

Il presidente BALDASSARRI evidenzia il carattere ipotetico delle proposte risultando prematuro anticipare temi da affrontare in seguito.

Il senatore MUSI (*PD*) richiama l'attenzione sulla circostanza che gli oneri per i quali occorre individuare una copertura non sono direttamente connessi all'erogazione della quota del 5 per mille, ma sono riferibili ad altre spese anch'esse autorizzate per legge.

Il presidente BALDASSARRI specifica che il meccanismo di devoluzione della quota del 5 per mille comporta comunque minori entrate per lo Stato, e da ciò discende dunque l'esigenza di individuare un'idonea copertura del disegno di legge volto a rendere permanente tale facoltà.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia la predisposizione di alcune ipotesi alternative di copertura da sottoporre all'esame della Commissione e rinnova con l'occasione la sollecitazione al Governo affinché proceda a erogare i contributi relativi al 2007 agli enti beneficiari, non trascurando l'esigenza di intervenire sulle procedure di assegnazione delle risorse in modo da evitare inutili appesantimenti burocratici.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

*SUL SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI TRA BANCHE E IMPRESE*

Il presidente BALDASSARRI rende noto che il presidente dell'ABI ha dichiarato la disponibilità ad illustrare alla Commissione i contenuti del recente accordo con la Confindustria sulla moratoria dei crediti alle imprese. Nell'apprezzare tale orientamento, ritiene che tale illustrazione potrà aver luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese, già avviate.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pizza.*

*La seduta ha inizio alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'avvio dell'anno scolastico 2009/2010**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ringraziandolo per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta odierna.

Ha la parola il ministro Mariastella GELMINI, la quale ringrazia a sua volta la Commissione per la possibilità offertale di illustrare le problematiche in campo e le soluzioni proposte dall'Esecutivo.

Esprime quindi particolare soddisfazione per l'inizio regolare dell'anno scolastico, nonostante il regolamento sul primo ciclo avesse richiesto la posticipazione delle iscrizioni al 28 febbraio e conseguentemente il rinvio al 31 agosto delle procedure di nomina; rivolge pertanto un sentito ringraziamento all'apparato amministrativo del Ministero, agli Uffici scolastici regionali e alle singole istituzioni che hanno profuso un impegno considerevole.

Si sofferma successivamente sull'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nelle quali sono inseriti circa 350.000 docenti, nonché sulle 150.000 richieste di trasferimento, di cui circa 85.000 sono state accolte. Fa presente altresì che si sono concluse le procedure di assegnazione provvisoria, che coinvolgono 270.000 unità, sottolineando inoltre la riforma delle graduatorie di istituto per le supplenze brevi. Tiene poi a precisare con soddisfazione che si è fortemente ridotto l'assenteismo, tanto che le assenze dei docenti sono scese del 29 per cento mentre quelle del personale ATA del 33 per cento; conseguentemente, si è registrata una riduzione delle supplenze brevi nella scuola primaria pari al 15 per cento.

Rammenta indi altri provvedimenti significativi adottati dal Governo tra cui anzitutto il ridimensionamento della rete scolastica, di cui rivendica le lodevoli finalità, grazie al quale sono stati rivisti i criteri della normativa vigente anche per la messa in sicurezza degli edifici. Dopo aver evidenziato le misure inerenti il personale ATA, rimarca l'approvazione in prima lettura dei regolamenti riguardanti il secondo ciclo, l'educazione degli adulti e la formazione dei docenti. In particolare reputa essenziale la riforma organica delle scuole superiori, che consente di coniugare tradizione e innovazione; auspica pertanto che giunga in tempi celeri il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni sul relativo regolamento nonché su quello concernente le «sezioni primavera». Con riferimento alla riforma della formazione iniziale dei docenti, puntualizza che essa è strettamente collegata al tema del precariato, tenuto conto che le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) non hanno soddisfatto le attese, essendo svincolate da un'adeguata programmazione degli accessi. Evidenzia al riguardo che si è raggiunta ora una proficua mediazione tra il mondo universitario, cui le SSIS sono riferite, e la scuola, nell'ottica di ottenere il giusto equilibrio tra l'impostazione disciplinista e quella pratica.

Passa quindi alle problematiche concernenti l'Abruzzo, rammentando l'elevato numero di studenti sfollati. Manifesta in particolare compiacimento per lo strenuo sforzo di tutti gli operatori che ha permesso l'avvio regolare della metà degli studenti il 21 settembre, cui seguirà la ripresa normale dell'attività di tutti gli alunni entro il 5 ottobre, peraltro in strutture assolutamente sicure. Ricorda altresì le risorse stanziare per la flessibilità dell'organico, pari a 36 milioni di euro, e quelle per l'edilizia scolastica, ammontanti a 226 milioni di euro.

In merito agli organici, riconosce che fino ad ora si è raggiunto solo un risultato parziale che a suo avviso è tuttavia fortemente significativo, in quanto sono stati immessi in ruolo 8.000 docenti e altrettante unità di per-

sonale ATA, nonché 647 dirigenti scolastici; precisa inoltre che non sono stati affatto ridotti gli insegnanti di sostegno, i quali sono anzi aumentati di 5.000 unità. Conviene peraltro che il precariato rappresenti tuttora un dramma sociale rispetto al quale occorre senza dubbio una riforma radicale, accompagnata comunque da provvedimenti-tampone come ad esempio quello adottato d'intesa con il Ministero del *welfare* e con l'INPS per garantire l'indennità di disoccupazione a coloro i quali non hanno avuto la supplenza annuale, ferma restando la corsia preferenziale per far sì che essi restino nella scuola. Si tratta dunque, prosegue il Ministro, di una misura da attuare in corresponsabilità con le Regioni le quali aggiungono risorse proprie per sostenere i docenti precari. Puntualizza peraltro che il precariato è frutto di scelte risalenti nel tempo, non ascrivibili all'operato del Governo attuale, al punto che oggi permangono circa 250.000 precari le cui aspettative sono state disattese. Reputa perciò essenziale una modifica dei meccanismi di reclutamento, dichiarandosi disponibile ad accogliere i suggerimenti di tutte le forze politiche purchè si parta da una consapevolezza comune.

Rende altresì noto che è in cantiere l'elaborazione di un progetto sull'integrazione scuola-lavoro con il ministro Sacconi, mediante il quale si cerca di porre rimedio alle storture del mercato puntando ad un maggior collegamento con l'offerta formativa. Comunica quindi l'intenzione di istituire una cabina di regia tra i due Dicasteri onde intraprende azioni comuni per migliorare le condizioni dei giovani e auspica il più ampio coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei sindacati.

Fornisce poi alcuni dati circa l'entità della razionalizzazione che ha finora riguardato 42.100 docenti. A fronte di 32.000 pensionamenti, peraltro, l'impatto dei tagli si ridimensiona a circa 10.000. Dopo aver puntualizzato che, con riferimento agli ATA, la riduzione del personale era già prevista nella legge finanziaria per il 2008, anche se in misura più contenuta rispetto alle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che sono allo studio soluzioni per evitare sovrapposizioni inefficaci di competenze tra il personale tecnico-amministrativo e quello esterno riguardo alla pulizia delle scuole.

Rileva inoltre con orgoglio che è stato confermato il contingente di posti dello scorso anno per quanto concerne la scuola dell'infanzia, senza alcuna riduzione, ribadendo tuttavia che il provvedimento sulle «sezioni primavera» attende ancora il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Manifesta quindi particolare compiacimento per l'aumento del tempo pieno nei confronti del quale lo scorso anno è stato diffuso un allarmismo rivelatosi poi ingiustificato alla prova dei fatti, tant'è che per quest'anno 50.000 studenti in più potranno usufruire di tale servizio. Sottolinea poi che il dimensionamento delle scuole di montagna e delle piccole isole è avvenuto caso per caso, con deroghe mirate al numero minimo e massimo di studenti, mentre resta da affrontare l'annoso problema dell'edilizia scolastica su cui sono peraltro competenti le Regioni sul piano della programmazione e gli enti locali su quello della manutenzione. In proposito dà conto dei provvedimenti fino ad ora adottati dall'Esecutivo in termini di

risorse stanziare e di collaborazione con la Conferenza unificata; comunica inoltre che è in corso di aggiornamento l'anagrafe dell'edilizia scolastica mediante l'acquisizione di dati più dettagliati relativi ai rischi tanto strutturali quanto non strutturali.

Evidenzia altresì l'informatizzazione del sistema riguardante il conferimento delle supplenze brevi, soffermandosi in particolare sull'attivazione del processo di fidelizzazione in virtù del quale i precari delle graduatorie ad esaurimento potranno accedere anche in più province, nell'ottica di assicurare continuità didattica.

Afferma quindi con convinzione l'efficacia delle scelte attuate dall'Esecutivo, tenuto conto che l'investimento di maggiori risorse non sempre corrisponde ad un innalzamento della qualità del servizio, come dimostrano i dati OCSE. Occorre infatti, a suo avviso, riqualificare la spesa anche attraverso riforme innovative, al fine di garantire un buon servizio per tutti, indipendentemente dalle singole realtà locali. Ritiene del resto che la scuola appartenga al Paese e richieda quindi uno sforzo condiviso di cambiamento. Dopo aver ricordato che anche nella scorsa legislatura era stato affrontato il tema della razionalizzazione del personale, seppure non in maniera così massiccia, esprime rammarico per la progressiva regressione della qualità della didattica, per cui sono necessarie riforme che migliorino il sistema, in un contesto di equilibrio economico.

Reputa altresì che gran parte dei docenti sia disponibile ad una valutazione al fine di veder valorizzato il merito e ribadisce l'assoluta necessità di garantire la continuità didattica anche per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Informa inoltre che è in corso un tavolo tecnico con i sindacati per individuare le modalità di gestione del risparmio ottenuto, auspicando la piena collaborazione di tutte le forze politiche per una discussione nel merito delle scelte affinché si restituisca stabilità alla scuola.

Avviandosi alla conclusione tiene a precisare che il Consiglio dei ministri ha di recente approvato in via preliminare il provvedimento sulla formazione iniziale dei docenti e a breve sarà pronto quello sul secondo ciclo, frutto, quest'ultimo, del lavoro di diversi Governi. In proposito nega che il riordino del secondo ciclo possa essere rinviato, confermando quindi la volontà del Governo di far entrare a regime la riforma l'anno prossimo, dopo un'intesa attività di orientamento delle famiglie, nella consapevolezza della necessità di un più stretto raccordo fra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nonché tra scuola superiore e università. Coglie infine l'occasione per comunicare che entro la fine del mese prossimo sarà definitivamente elaborata la riforma dell'università, con successiva presentazione alle Camere. Al riguardo si augura un ampio confronto tra tutti gli schieramenti e tra le categorie interessate.

Seguono quesiti posti dai senatori.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) rileva preliminarmente l'immenso sforzo che ogni anno si rende necessario per assicurare la funzionalità della scuola. Manifesta indi la totale disponibilità dell'opposi-

zione ad assecondare l'accelerazione delle riforme, con particolare riferimento alla scuola secondaria superiore, nell'ottica di fornire certezze alle famiglie.

Quanto alla riduzione del 15 per cento delle supplenze brevi, teme che essa sia connessa all'incremento del numero di alunni per classe. Le scuole di montagna, ad esempio, si sono in molti casi sottratte alla chiusura accorpendo gli alunni in pluriclassi fino a 18 allievi. Sollecita quindi l'invio di dati certi, da poter approfondire analiticamente.

Plaude poi alla rinnovata collaborazione con le Regioni, pur osservando l'inopportunità di trasferire gli oneri finanziari dal centro alla periferia. Piuttosto, reputa preferibile un coinvolgimento delle Regioni in ordine all'obbligo scolastico, che certamente rientra nelle competenze loro attribuite più del precariato.

Passando al ruolo dei dirigenti scolastici ed alla sollecitazione loro rivolta di non fare politica, rammenta che si tratta di una categoria senza contratto da quattro anni, che inevitabilmente attraversa un periodo di fibrillazione.

Pone infine l'accento sull'ottima esperienza delle SSIS che, se pure hanno mostrato qualche ombra, hanno comunque formato insegnanti di alta qualità. Invita quindi il Ministro a non disperdere i profili migliori di quell'esperienza.

Il PRESIDENTE invita gli iscritti nel dibattito a contenere la durata dei rispettivi interventi, onde consentire la più ampia partecipazione alla discussione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene doveroso assicurare a ciascun senatore un congruo tempo di intervento, stante la lunga attesa che ha caratterizzato l'audizione del Ministro.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) rinuncia a prendere la parola affinché gli esponenti dell'opposizione che lo hanno richiesto abbiano la possibilità di svolgere un intervento più lungo.

Il senatore RUSCONI (*PD*) condivide il richiamo del Ministro ad una vera e propria emergenza educativa pur dissentendo dalla soluzione offerta di riaffermare il concetto di autorità. Al contrario, egli preferisce rispondere alla sfida educativa con il principio di autorevolezza.

Ricorda poi che la maggior parte delle scuole italiane sono state edificate secondo normative igieniche e antincendio per un massimo di 25 alunni per classe. Al di là degli evidenti aspetti educativi, l'innalzamento ad oltre 30 porta quindi al 90 per cento il numero delle scuole non a norma.

Quanto agli insegnanti di sostegno, richiama i frequenti articoli di stampa che stigmatizzano la loro scomparsa dagli organici, nonché l'accorato appello delle associazioni familiari. Chiede quindi al Ministro dati puntuali, in segno di rispetto per le famiglie.

Soffermandosi indi sulle polemiche estive relative all'insegnamento del dialetto nelle scuole, si dichiara assai più favorevole a quello dell'inglese. Al riguardo, deplora la scelta del Governo di rinunciare progressivamente agli insegnanti specifici, mentre proprio nell'apprendimento della lingua straniera risiede il futuro delle giovani generazioni.

Prende altresì atto dell'imminente riforma della scuola secondaria superiore, auspicando tuttavia che vengano risolte le ambiguità ancora presenti affinché siano date garantite certezze alle famiglie.

Registra poi la soluzione offerta in ordine al pagamento delle visite fiscali agli insegnanti. Rileva tuttavia che le scuole sono tuttora sollecitate a saldare le richieste precedenti e si chiede se ciò debba avvenire con fondi propri di istituto, ovvero a valere su altri capitoli di bilancio. Teme infatti un ulteriore impoverimento delle scuole, che potrebbero dover ricorrere ad una contrazione delle supplenze.

Con riferimento al precariato, chiede i motivi che hanno condotto a non rispettare il Piano triennale di assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2007.

Dopo aver preso atto delle dichiarazioni del Ministro sulla presentazione alle Camere del disegno di legge di riforma universitaria entro il prossimo mese di novembre, conclude lamentando che finora non si sia provveduto a reinvestire nella scuola il 30 per cento dei risparmi conseguiti attraverso i pesantissimi tagli imposti dal decreto-legge n. 112. Al riguardo, egli si dichiara pienamente d'accordo con la logica premiale del merito e censura che finora il Governo non abbia avanzato proposte concrete. Reputa infatti che la responsabilità peggiore dell'Esecutivo consista non solo nella riduzione dei finanziamenti ma nel mancato reinvestimento nella scuola dei risparmi così ottenuti.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) registra con favore la prevista riforma del reclutamento dei docenti, augurandosi che entro l'anno prossimo entri in vigore il relativo regolamento. Chiede peraltro l'opinione del Ministro in ordine alla possibilità che, per favorire l'assunzione del precariato residuo, sia consentito l'anticipo di un anno del pensionamento dei docenti in ruolo.

Domanda altresì al Ministro se conferma che entro sei mesi saranno fissati i criteri per l'assegnazione meritocratica del 30 per cento dei risparmi prodotti dal decreto-legge n. 112 pari, ricorda, a 2,4 miliardi di euro.

Dopo aver chiesto conto delle borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli, si augura che entro il 2010 possa essere approntato un valido meccanismo di valutazione delle scuole basato sui risultati dei singoli istituti, cui poter parametrare l'assegnazione delle risorse.

Invoca infine un codice di comportamento degli insegnanti, che possa giungere all'irrogazione di sanzioni nel caso della disapplicazione di leggi dello Stato. Rammenta in proposito l'intollerabile mancata adesione di alcune scuole alla commemorazione dei militari italiani uccisi in Afghanistan.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) manifesta viva preoccupazione per la drammatica crisi democratica e sociale in atto nel Paese. Nel richiamare la mozione sui precari presentata dal suo Gruppo presso i due rami del Parlamento, esprime quindi profondo disagio per i tagli indiscriminati perpetrati dall'Esecutivo e si dichiara radicalmente contrario ai provvedimenti governativi, di cui chiede il ritiro. Sollecita invece cospicui investimenti, secondo una concezione assai diversa della scuola e della formazione in generale. In particolare, invita il Ministro a riflettere sulle conseguenze dei tagli nei prossimi anni, che inevitabilmente aggraveranno la situazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva con soddisfazione il regolare inizio dell'anno scolastico, che finalmente ha visto tutti i docenti in classe.

Alla luce delle dichiarazioni del Ministro, invita poi l'opposizione a riconoscere gli errori compiuti con le sterili polemiche avanzate in ordine alla riduzione del tempo pieno e agli insegnanti di sostegno. Prende tuttavia atto della disponibilità manifestata sulle riforme, augurandosi che a ciò faccia coerentemente seguito un atteggiamento costruttivo in sede di Conferenza Stato-Regioni, dove i provvedimenti di riordino sono fermi in attesa del prescritto parere.

Quanto alle risorse, rammenta che l'Italia è il secondo Paese europeo (dopo la Finlandia) per spesa per studente, anche se i risultati sono drammaticamente deludenti. Ciò testimonia, a suo avviso, un'evidente cattiva gestione dei fondi, che impone cambiamenti radicali.

Passando all'aumento del numero di alunni per classe, pur nella piena consapevolezza della particolare configurazione geo-morfologica del Paese, osserva che si tratta di una tematica che riguarda anche regioni, province e comuni.

Per quanto riguarda poi i dirigenti scolastici, rileva che l'elevata responsabilità istituzionale non può essere disgiunta dal rischio di licenziamento nel caso di inadempimenti.

Dopo aver ricordato come per anni l'assunzione di personale ATA abbia rappresentato un ammortizzatore sociale per le categorie più deboli, mentre occorrerebbe ridurne il numero in sintonia con i parametri europei e riattribuire loro la responsabilità *in vigilando*, conclude dando atto al Ministro di aver mantenuto le promesse di inizio legislatura e rilevando che i risparmi conseguenti al decreto-legge n. 112 iniziano ad affluire solo ora. Non dubita quindi che il Ministro li utilizzerà nel modo migliore per elevare la qualità del servizio scolastico.

La senatrice SOLIANI (*PD*) invoca una strategia di assai più ampio respiro per uscire dalla crisi ed affrontare i problemi posti dalle sfide mondiali.

Quanto alla possibilità per i dirigenti scolastici di fare politica, rileva l'esigenza di separare i ruoli senza tuttavia impedire il legittimo svolgimento di attività e funzioni politiche al di fuori della scuola.

Nell'auspicare che il Ministro sappia e voglia mantenere sempre aperto il confronto con il Paese sulle tematiche di sua competenza, si sof-

ferma indi sulle procedure amministrative poste in atto per gestire i tagli ormai ineludibili fino al 2011. Al riguardo, invita il Ministro a valutare approfonditamente gli effetti reali sul territorio di dette procedure, negando in particolare l'incremento delle sezioni per l'infanzia e lo svilimento del concetto di tempo pieno. Deplora altresì che il Ministero non onori i suoi debiti con gli istituti scolastici, sì da imporre alle famiglie pagamenti aggiuntivi per assicurare i servizi altrimenti non erogati.

Nell'invitare il Ministro a non rassegnarsi all'esistente, manifesta poi preoccupazione per le soluzioni individuate a sostegno del precariato. Teme infatti che una eccessiva frammentazione regionale possa polverizzare il sistema stesso di istruzione. In assenza un'adeguata strategia di investimento, si rischia del resto di aderire a soluzioni estemporanee con i *partner* che si rendano disponibili.

Con riguardo al binomio scuola-lavoro, sollecita un'integrazione con il territorio, in linea con le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2007.

Avviandosi alla conclusione, ammonisce sui rischi di una valutazione superficiale basata su criteri discutibili. Si associa altresì alla soddisfazione per la ripresa delle attività scolastiche in Abruzzo, pur evidenziando le difficoltà degli studenti le cui famiglie non hanno ancora certezze sull'abitazione.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro che confermano, a suo avviso, la serietà delle riforme intraprese. Quanto alle osservazioni critiche emerse in ordine all'insegnamento del dialetto, precisa che l'obiettivo della sua parte politica è l'approfondimento scolastico sulle realtà territoriali. In questo ambito specifico rientra lo studio delle espressioni dialettali che provengono dalla storia locale.

Aderisce poi alle sollecitazioni a favore di una maggiore continuità didattica che, ricorda, costituisce una battaglia propria della sua parte politica. Si tratta infatti, prosegue, di un diritto fondamentale degli studenti.

Invita peraltro il Ministro a svolgere accurati controlli sui progetti posti in essere dalle scuole con i fondi di istituto, atteso che spesso essi impegnano consistenti risorse, tali da imporre il ricorso alla contribuzione familiare per l'espletamento di altri servizi. L'autonomia scolastica comporta invece a suo avviso l'assunzione di scelte responsabili all'interno dell'istituto.

Conclude accennando alla riforma universitaria ed augurandosi in particolare che essa prenda in considerazione anche le borse di studio e i *test* di ingresso per le facoltà a numero chiuso.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) giudica credibile la relazione del Ministro. Osserva tuttavia che essa collide con la realtà territoriale quotidiana, da cui provengono segnali di segno opposto rispetto al quadro generale esposto.

Entrando nel merito dei temi sollevati dal Ministro, egli chiede poi se la didattica con classi di più di 30 allievi possa davvero considerarsi mi-

gliore, tanto più in una società in evoluzione come la nostra dove è in costante aumento il numero di studenti stranieri. Lamenta altresì che molti corsi di recupero obbligatori non siano stati effettuati, vanificando non solo un'opportunità ma un vero e proprio diritto degli studenti.

Quanto ai finanziamenti, stigmatizza i debiti da cui sono oppresse le istituzioni scolastiche. In proposito, osserva che, se essi sono dovuti a cattiva gestione, si impone un intervento deciso del Governo; in caso contrario, occorre incrementare le risorse statali, evitando che si trasmetta un modello negativo ai giovani.

Sollecita infine il Ministro ad adottare provvedimenti concreti per l'introduzione dell'educazione fisica nella scuola elementare.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro Mariastella GELMINI, la quale assicura che trasmetterà alla Commissione un prospetto analitico con i dati citati. Con particolare riferimento alla riduzione del 15 per cento delle supplenze brevi, ribadisce che essa è conseguente alla contrazione del 28,9 per cento delle assenze dei docenti, non certo alla penuria di insegnanti.

Quanto all'incremento del numero di alunni per classe, nega che sia generalizzato. In alcuni casi, il dimensionamento ha certamente avuto questo effetto. Tiene tuttavia a precisare che si trattava di un atto dovuto, soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici, non potendosi certamente tenere aperti plessi non sicuri. Da troppo tempo, del resto, lo Stato non investe abbastanza nell'edilizia scolastica, ma non si tratta affatto di una insensibilità che possa essere addebitata al Governo in carica.

Rinnova indi il fermo rifiuto a tollerare la disapplicazione di leggi dello Stato da parte di dirigenti scolastici, che crea confusione ingiustificata presso le famiglie.

Passando al giudizio sulle SSIS, conviene sull'inopportunità di disperderne l'esperienza. Mantiene peraltro l'opinione che esse siano state una fonte di precariato ed abbiano corrisposto più agli interessi delle università che dei docenti. In tale ottica, la commissione Israel incaricata di redigere il regolamento sulla formazione, ha giustamente suggerito una proficua integrazione fra teoria e prassi.

Rassicura poi la senatrice Soliani di non essere affatto rassegnata all'esistente, ma anzi di svolgere il proprio ruolo con determinazione, responsabilità e convinzione. Ritiene tuttavia che l'alibi della contrazione di risorse per non affrontare le riforme sia l'errore più grave che si potrebbe compiere a danno delle giovani generazioni.

Risponde poi al senatore Rusconi sul concetto di autorità, distinguendolo nettamente dall'autoritarismo. In proposito, reputa essenziale restituire dignità al ruolo degli insegnanti nel rapporto non solo con gli studenti ma anche e soprattutto con il Paese. In particolare giudica scandaloso che l'ordinamento non preveda una carriera per i docenti, con conseguenti valutazioni premiali per il merito.

Con riguardo alle osservazioni relative ai tagli imposti dal decreto-legge n. 112 e al reinvestimento nella scuola del 30 per cento dei risparmi conseguenti, assicura il massimo impegno. Rammenta del resto che anche l'attuale opposizione, quando era al Governo nella scorsa legislatura, ha imposto una clausola di salvaguardia che ha finito per riflettersi sulla scuola.

Sottolinea quindi che se l'attuale Esecutivo ha dovuto ridurre il personale, il precedente governo Prodi ha tagliato le spese di funzionamento delle scuole, evidentemente nella comune consapevolezza della criticità del bilancio statale. Rifuggendo da qualunque demagogia, occorre perciò a suo avviso l'onestà intellettuale di ammettere la sofferenza in cui versa il mondo della scuola rispetto ad una organizzazione centralistica.

Con riguardo ai dati diffusi dalla stampa circa il presunto cambiamento del rapporto fra docenti di sostegno e alunni disabili, ribadisce che nulla è stato modificato ma addirittura si è registrato un aumento di 5.000 insegnanti. Stigmatizza quindi le false informazioni rese dall'opposizione atteso che il Governo non ha affatto eluso il problema benché in alcune Regioni si siano potuti verificare squilibri dovuti probabilmente anche ad un uso poco razionale delle risorse nel passato.

Con riferimento all'introduzione del dialetto e all'apprendimento delle lingue straniere, tiene a sottolineare l'opportunità di insegnare l'identità nazionale, anche attraverso l'educazione alla cittadinanza, basata su valori che, se interiorizzati, consentono l'integrazione. Reputa peraltro che ciò sia perfettamente compatibile con l'insegnamento dell'inglese, che può essere potenziato nel secondo ciclo o affiancato ad una seconda lingua comunitaria. Nega quindi l'accusa di provincialismo ma difende la posizione del Governo a tutela dell'identità che non significa la rinuncia agli elementi caratterizzanti la cultura nazionale.

In ordine al reclutamento dei docenti, puntualizza che il disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Aprea è affiancato anche da proposte dell'opposizione. Si dichiara al riguardo sorpresa per l'andamento del dibattito atteso che la condivisione manifestata all'inizio ha lasciato il posto a distanze apparentemente incolmabili al punto che l'*iter* è stato sospeso. Reputa indi indispensabile il confronto con le parti sociali per attuare soluzioni concrete, esprimendo tuttavia amarezza per l'atteggiamento di chiusura dell'opposizione.

In una breve interruzione il senatore RUSCONI (PD) precisa che, stanti i numeri della maggioranza, pare assai improbabile che il disegno di legge sia ostacolato dall'orientamento assunto dall'opposizione.

Il ministro Mariastella GELMINI rivendica la volontà della maggioranza di approvare l'impianto complessivo del disegno di legge, cui si accompagna tuttavia l'intenzione di assicurare il massimo coinvolgimento dell'opposizione e delle parti sociali; pertanto si sta compiendo uno sforzo ulteriore per avvicinare le posizioni di tutti gli schieramenti.

Rispondendo poi al senatore Giambrone dà conto dell'accordo stipulato con la regione Sicilia per risolvere almeno temporaneamente il problema dei precari e conferma che è in cantiere l'elaborazione di ulteriori soluzioni, eventualmente con l'utilizzo dei fondi PON. Ribadisce comunque che l'Esecutivo ha ereditato un problema assai risalente per affrontare il quale occorrono provvedimenti strutturali.

Quanto al tema dei cosiddetti progettifici, sollevato della senatrice Aderenti, giudica positiva l'autonomia nella misura in cui essa non diviene un mero artificio, sottolineando del resto che si era prodotto un centralismo esasperato. In proposito il Ministero sta tentando di concentrare le risorse su un numero inferiore di progetti che puntino ad esempio all'edilizia scolastica, al supporto degli alunni disabili e all'integrazione, fermo restando il necessario consenso delle realtà locali nell'ottica di finalizzare i finanziamenti.

Auspica inoltre che la Conferenza Stato-Regioni, al di là delle posizioni politiche, si esprima al più presto sui provvedimenti riguardanti le «sezioni primavera» e la riforma del secondo ciclo, ritenendo inopportuno far venir meno il ruolo istituzionale degli attori di Governo e bloccare pertanto un servizio.

Comunica altresì che sono in via di definizione alcuni progetti con i docenti di educazione fisica per potenziare le associazioni studentesche sportive, onde restituire allo sport la sua funzione educativa e valorizzare le esperienze collettive. Sullo stesso fronte rende infine noto che il Ministero sta lavorando con il CONI per reperire risorse da destinare all'introduzione della pratica motoria nella scuola primaria e assicura che trasmetterà quanto prima i dati forniti nel corso dell'audizione nonché quelli ulteriormente richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 23 settembre 2009

**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

**(97) Marco FILIPPI ed altri.** – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

**(116) CUTRUFO.** – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

**(129) PORETTI e PERDUCA.** – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

**(363) GARRAFFA.** – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

**(669) DIVINA.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

**(685) DIVINA.** – *Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

**(951) LANNUTTI ed altri.** – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) *CUTRUFO*. – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA*. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool*

(1482) *SARO ed altri*. – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO* – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) *ZANETTA ed altri*. – *Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) *MUSSO*. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

(1692) *PINZGER*. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*

– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1692 e delle petizioni nn. 833 e 834, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1732 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1732 congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1692 e delle petizioni nn. 833 e 834 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il relatore, senatore *CICOLANI (PdL)*, riferisce brevemente in merito al disegno di legge n. 1692, assegnato alla Commissione successivamente all'ultima seduta dedicata all'esame congiunto delle altre proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale.

In considerazione del contenuto del disegno di legge suddetto, ne propone l'abbinamento agli altri progetti legislativi già incardinati, al fine di procedere all'esame congiunto.

La Commissione conviene.

La senatrice *MAGISTRELLI (PD)*, intervenendo in sede di discussione generale, pur formulando un giudizio complessivamente positivo sull'Atto Senato n. 1720, ritiene che esso sia affetto da un limite spesso presente nella legislazione degli ultimi anni, consistente nella tendenza ad esaurire la capacità deterrente della norma nel puro e semplice inasprimento sanzionatorio, trascurando la valenza preventiva ed educativa che

dovrebbe sempre accompagnare una produzione normativa lungimirante. Nel caso specifico della sicurezza stradale, non è tanto la minaccia di una sanzione pesante a far desistere i potenziali trasgressori dal porre in essere violazioni del codice della strada, quanto piuttosto la predisposizione di un capillare sistema di controlli preventivi organizzati sulla rete stradale e, più in generale, sull'intero territorio.

In merito a specifici profili del disegno di legge in esame, per quanto riguarda la necessità di evitare l'abuso di sostanze alcoliche e il ricorso a sostanze stupefacenti e psicotrope, l'attività preventiva di controllo, oltre che sulle strade, deve concretizzarsi nell'introduzione di appositi vincoli alle discoteche, apportando gli opportuni correttivi alla normativa sull'ordine pubblico.

Inoltre, l'obbligo per i ciclisti di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità durante le ore notturne e, nelle gallerie, a prescindere dalla fascia oraria, appare di difficile applicazione pratica, presentandosi come un ulteriore gravame per la collettività, mentre sarebbe più logico garantire il rispetto stringente della norma sull'obbligo di munire le biciclette di appositi segnalatori luminosi.

L'articolo 13 del disegno di legge n. 1720, là dove impone a chi voglia conseguire la patente B l'obbligo di effettuare apposite esercitazioni soltanto presso autoscuole con istruttore abilitato e autorizzato, potrebbe tradursi in un notevole sacrificio economico per le famiglie disagiate, trascurando oltretutto che l'esercitazione alla guida potrebbe essere effettuata privatamente sotto la supervisione di un genitore o di altra persona adulta, senza che ciò vada necessariamente ad inficiare la preparazione dell'aspirante conducente, il quale dovrà comunque sostenere un esame di abilitazione presso la Motorizzazione civile.

In merito all'articolo 23, relativo alla guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti, appare positiva la depenalizzazione della sanzione comminata per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, potendone derivare un rilevante effetto deflattivo del contenzioso penale in essere. Lascia, invece, perplessi l'insieme delle previsioni che introducono il raddoppio delle sanzioni nei casi in cui il veicolo non sia intestato al conducente, in quanto si rischia di colpire quei nuclei familiari ove si decide, come accade il più delle volte, di intestare l'automobile ai genitori anziché ai figli neopatentati.

In conclusione, risulta altresì auspicabile una più attenta stesura del provvedimento in esame, al fine di correggerne alcuni rinvii criptici, rendendolo maggiormente comprensibile al cittadino.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel condividere le valutazioni formulate dalla senatrice Magistrelli, rileva come, nel corso degli ultimi anni, si siano sedimentati una serie di interventi di continua riscrittura del codice della strada, tali per cui, piuttosto che lo strumento del disegno di legge ordinario, sarebbe stato preferibile ricorrere ad un disegno di

legge di delega, per consentire una riscrittura organica e sistematica dell'intero codice.

Incidentalmente – tenuto conto dell'elevato numero dei sinistri stradali, superiore ai duecentomila episodi all'anno, con un tragico bilancio di oltre seimila vittime – appare opportuno attivare un ciclo di audizioni per verificare l'impatto che i provvedimenti correttivi degli ultimi anni hanno avuto sulla sicurezza stradale, rispetto alle aspettative iniziali.

Peraltro, un esame approfondito della normativa sulla sicurezza stradale deve essere incentrato su tre linee guida: il miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo alle risorse da destinare alla segnaletica; la sicurezza degli autoveicoli; il controllo della condotta dei conducenti, con riferimento soprattutto ai neopatentati, alla popolazione anziana e ai casi di alterazione derivante dal ricorso ad alcool o droghe.

Più in generale, il disegno di legge n. 1720 riduce la deterrenza al solo inasprimento sanzionatorio, senza valorizzare adeguatamente l'aspetto dei controlli preventivi: occorre pertanto, correggere tale lacuna, pur nel rispetto dell'impianto complessivo adottato dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Ulteriori elementi di approfondimento riguardano, infine, la tutela dell'utenza debole della strada, come i pedoni e i ciclisti, il ruolo delle autoscuole, la corretta condotta degli autotrasportatori sulle autostrade e su tratti di strade provinciali, nonché la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada.

Il senatore DE TONI (*IdV*), dopo essersi associato alle valutazioni dei senatori Magistrelli e Marco Filippi, chiede formalmente l'abbinamento all'Atto Senato n. 1720 e ai provvedimenti connessi del disegno di legge n. 622, fatto proprio dal Gruppo dell'Italia dei Valori e il cui esame in 8<sup>a</sup> Commissione ha avuto inizio nella seduta n. 33 del 2 ottobre 2008: tale provvedimento punta a modificare l'articolo 173 del codice della strada, con l'obiettivo di introdurre il divieto, per i conducenti, di fumare durante la guida.

Il senatore MUSSO (*PdL*) chiede un chiarimento metodologico sulla portata delle proposte emendative al disegno di legge n. 1720, al fine di comprendere se l'intenzione della Commissione sia di limitarsi a modifiche al codice della strada ovvero se si voglia intervenire in via generalizzata sulla mobilità e sul trasporto stradale adottando una sorta di legge *omnibus*.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), in risposta ai rilievi del collega Musso, rileva come il cuore del disegno di legge n. 1720 sia rappresentato dalle norme del codice della strada e dall'intero apparato normativo attinente la condotta di guida, sottolineando peraltro come il tema della sicurezza stradale sia legato da un nesso di causalità, al numero dei veicoli circolanti.

Al riguardo, evidenzia come l'obbligo per i ciclisti di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti possa disincentivare l'utilizzo delle

biciclette, aumentando conseguentemente il numero dei veicoli a motore in circolazione, con un inevitabile detrimento per la sicurezza stradale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente GRILLO annuncia che al termine della seduta, già convocata per domani, giovedì 24 settembre, alle ore 9, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmare un ciclo di audizioni di associazioni ed enti interessati alle tematiche della sicurezza stradale.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**90<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 45)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole alla proposta di nomina in titolo, evidenziando che dal *curriculum* allegato alla stessa emergono straordinarie qualità professionali del dottor Fruscio.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla relatrice, sottolineando che le qualità professionali del dottor Fruscio consentiranno sicuramente allo stesso di svolgere in maniera efficace ed equilibrata il proprio delicato ruolo.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) si associa alle valutazioni espresse dalla relatrice e dal Presidente, richiamando l'attenzione sulle qualità professionali del dottor Fruscio.

Dopo che il senatore ANDRIA (*PD*) ha espresso apprezzamento per le qualità professionali del dottor Fruscio, il senatore SANCIU (*PdL*) manifesta la propria piena condivisione rispetto alla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi posto ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole alla nomina formulata dalla relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori ALLEGRINI (*PdL*), ANDRIA (*PD*), ANTEZZA (*PD*), BERTUZZI (*PD*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), FASANO (*PdL*), GIORDANO (*PdL*), MAZZARACCHIO (*PdL*), MONTANI (*LNP*), PERTOLDI (*PD*), PICCIONI (*PdL*), PICCONE (*PdL*), PIGNEDOLI (*PD*), SANCIU (*PdL*), SANTINI (*PdL*), SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), TEDESCO (*PD*), VALLARDI (*LNP*) e ZANOLETTI (*PdL*).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 12 voti favorevoli e 7 di astensione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**92<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 111)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la senatrice VICARI (*PdL*), la quale ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridefinito il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella medesima legge.

Tale norma ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

La medesima disposizione ha previsto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base, di cui al precedente comma 2, venga quantificata annualmente in Tabella C della legge finanziaria.

Per l'anno 2009 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.455.739, con una riduzione di quasi 9 milioni di euro rispetto all'importo iscritto nell'anno precedente sul capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Passando alla descrizione dell'articolato, la relatrice rileva che l'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento: circa 8,6 milioni di euro sono finalizzati a contributi ad associazioni ai sensi della legge 1083 del 1954; circa 12 milioni di euro sono destinati a contributi per le camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518 del 1970); euro 2,8 milioni circa per contributi ai consorzi multiregionali all'*export* (legge n. 83 del 1989); 460 mila euro circa per l'erogazione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981); 570 mila euro circa finalizzati a contributi *ex* decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi tra associazioni di categoria).

Dopo aver illustrato nel dettaglio le diverse finalità degli stanziamenti in essere, giudica senz'altro apprezzabile che – in accoglimento di talune osservazioni formulate in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di riparto dello scorso anno – sia stata prevista la reintroduzione nella relazione illustrativa della rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (2008) e siano stati sviluppati canali e procedure informatiche che hanno semplificato l'accesso ai fondi e ne hanno migliorato la trasparenza e la conoscibilità.

Occorre tuttavia segnalare – a suo avviso – che mentre la spesa complessiva sostenuta dai richiedenti i finanziamenti per le iniziative promozionali volte a sviluppare le relazioni commerciali con l'estero appare in costante aumento (anche in conseguenza delle diverse azioni di pubblicità e comunicazione adottate dal ministero), gli stanziamenti sono invece in netta riduzione. La decurtazione dei fondi rispetto al passato avrà, secondo la stessa relazione governativa, gravi conseguenze per gli operatori e per tutto il sistema associativo, poiché le minori risorse comporteranno una forte riduzione del contributo proprio quando maggiore sarebbe la necessità di sostenere la competitività sui mercati esteri.

Poiché risulta innegabile l'utilità delle risorse finanziarie pubbliche destinate a sostenere le iniziative promozionali e di internazionalizzazione realizzate da organismi di aggregazione delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne la proiezione sui mercati internazionali, soprattutto in un contesto di accresciuta competitività internazionale, è necessario invertire la tendenza ad una decrescente dinamica dei flussi finanziari, aumentando quindi la dotazione annuale.

Posto che il vice ministro Urso ha fornito assicurazioni in ordine all'implementazione delle risorse del capitolo 2501, auspicabilmente già a partire dalla prossima legge finanziaria, ma ritenuto comunque necessario chiedere una maggiore puntualità circa i termini di presentazione dello schema di riparto per il prossimo anno, al fine di assicurare una migliore programmazione degli interventi degli operatori, la relatrice ritiene che si

possa esprimere un parere favorevole, segnalando, oltre alle osservazioni già formulate, anche l'opportunità che vengano indicati con maggior dettaglio i progetti approvati e la provenienza geografica degli enti beneficiari.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente CURSI avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice ed allegata al presente resoconto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi, a maggioranza, la predetta proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 111**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerato che – in accoglimento di talune osservazioni formulate in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di riparto dello scorso anno – è stata prevista la reintroduzione nella relazione illustrativa della rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (2008) e sono stati sviluppati canali e procedure informatiche che hanno semplificato l'accesso ai fondi e ne hanno migliorato la trasparenza e la conoscibilità;

osservato, tuttavia, che mentre la spesa complessiva sostenuta dai richiedenti i finanziamenti per le iniziative promozionali volte a sviluppare le relazioni commerciali con l'estero appare in costante aumento (anche in conseguenza delle diverse azioni di pubblicità e comunicazione adottate dal ministero), gli stanziamenti sono invece in netta riduzione, esponendo a gravi conseguenze gli operatori e tutto il sistema associativo proprio quando maggiore sarebbe invece la necessità di sostenere la competitività sui mercati esteri;

condivisa pertanto la necessità di invertire la tendenza ad una crescente dinamica dei flussi finanziari, aumentandone quindi la dotazione annuale come si è impegnato a fare il Governo, auspicabilmente fin dalla prossima legge finanziaria;

ritenuto comunque necessario chiedere sia una maggiore puntualità circa i termini di presentazione dello schema di riparto per il prossimo anno, al fine di assicurare una migliore programmazione degli interventi degli operatori, sia un maggior dettaglio sui progetti approvati e sulla provenienza geografica degli enti beneficiari,

esprime parere favorevole con le predette osservazioni.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a Presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) (n. 44)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) illustra la proposta di nomina, dando conto del *curriculum* del candidato, che ritiene pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di presidente dello IAS.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) preannuncia la propria contrarietà, motivata da una opinione fortemente critica in ordine alla possibilità di ricoprire una pluralità di incarichi, come nel caso in questione.

Si passa alla votazione.

Il senatore ROILO (*PD*) chiede la verifica del numero legale, preannunciando l'abbandono dell'aula da parte dei componenti del Gruppo PD.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore fa presente che la verifica del numero legale è prevista, d'ufficio, dall'articolo 30 del Regolamento. Riscontra quindi che la Commissione non è in numero legale per procedere e sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16.*

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), constatata la presenza del numero legale, indice la votazione.

Partecipano alla votazione i senatori BIONDELLI (*PD*), BLAZINA (*PD*), CARLINO (*IdV*), ESPOSITO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Castro), FASANO (*PdL*), BIANCONI (*PdL*) (in sostituzione del senatore Gasparri), GHEDINI (*PD*), GIULIANO (*PdL*), TANCREDI (*PdL*) (in sostituzione del senatore Longo), MARAVENTANO (*LNP*), MORRA (*PdL*), PICHETTO FRATIN (*PdL*), ROILO (*PD*), SCARABOSIO (*PdL*), SPADONI URBANI (*PdL*), DIGILIO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Stancanelli), TREU (*PD*) e VALLI (*LNP*).

La proposta risulta approvata, avendo raccolto 12 voti a favore e 6 contrari.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**107<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BOSONE**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), il dottor Andrea Mandelli, presidente e il dottor Antonio Mastroianni, direttore generale e per l'Associazione Importatori Paralleli (A.I.P.) la dottoressa Barbara Scognamiglio, presidente.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BOSONE comunica che per la procedura che sta per iniziare sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico: audizione di rappresentanti della FOFI e dell'AIP**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 settembre scorso.

Il dottor MANDELLI, dopo aver rilevato che la contraffazione farmaceutica comporta una serie di rischi legati sia alla scarsa appropriatezza sia alla scarsa qualità dei farmaci, osserva che l'azione di contrasto è resa difficile dalla diversità delle normative vigenti che in alcuni Paesi, come l'Italia, sono più restrittive, mentre in altri sono ancora deboli.

Illustra quindi una serie di proposte che la FOFI ritiene utili per fronteggiare il fenomeno, ad iniziare dall'esigenza di rafforzare l'informazione

presso i cittadini, attraverso, ad esempio, corsi di formazione nelle scuole, visti i rischi cui sono esposte soprattutto le giovani generazioni. Ulteriori misure riguardano anche l'attività di controllo e monitoraggio, ad esempio tramite la previsione di un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica dove raccogliere le segnalazioni dei cittadini. In generale, si avverte la necessità di rendere più severo il sistema dei controlli anche attraverso l'istituzione di un organismo tecnico che individui i farmaci illegali.

Per quanto concerne poi l'aspetto normativo, sarebbe opportuno prevedere sanzioni per le condotte illecite e favorire la collaborazione internazionale, prendendo spunto dall'attività del Gruppo *Impact*. Inoltre, i dati riguardanti i sequestri delle confezioni di medicinali contraffatti dimostrano la necessità di accordi transfrontalieri. La FOFI, infine, coordinandosi con la rete dei farmacisti europei, è impegnata nella ricerca di soluzioni armonizzate, nella prospettiva di una strategia coordinata degli interventi.

La dottoressa SCOGNAMIGLIO, dopo aver precisato che il commercio parallelo dei farmaci costituisce una sede legittima di scambio dei farmaci europei, previamente autorizzati, da non confondersi con il mercato parallelo dove sono presenti siti illeciti, sottolinea le caratteristiche dei farmaci scambiati nel commercio parallelo che in Italia non risulta ancora particolarmente sviluppato, anche a causa di una legislazione obsoleta. Nel ribadire che tali farmaci sono regolarmente autorizzati, evidenzia che il commercio parallelo è regolato a livello dei distributori che importano ed esportano, in conformità di precise linee guida.

Dopo aver ricordato che l'AIP fa parte dell'Associazione europea degli importatori paralleli, la quale promuove il commercio parallelo, si sofferma sul fenomeno dell'*e-commerce* che presenta maggiori rischi: in tal senso, sarebbe auspicabile che le farmacie *on line* fossero collegate ad un referente fisico. Per quanto concerne la contraffazione dei farmaci sarebbe opportuno seguire un approccio basato sull'evidenza, senza inutili allarmismi, nonché l'applicazione del principio di proporzionalità. Ulteriori misure efficaci possono essere rappresentate dal rafforzamento dello scambio di informazioni e da controlli incrociati, senza trascurare ulteriori proposte volte a salvaguardare i canali distributivi, mediante la previsione, ad esempio, di specifici codici a barre o di meccanismi che garantiscano la qualificazione del fornitore e la tracciabilità.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel rassicurare la dottoressa Scognamiglio che nell'indagine conoscitiva vi è uno spazio di attenzione anche nei confronti degli importatori paralleli dei farmaci e delle loro lodevoli iniziative, chiede ai rappresentanti della FOFI se sono possibili azioni di monitoraggio che consentano di raccogliere dati diretti e non solo di natura deduttiva. Più in generale, sarebbe interessante comprendere qual è l'efficacia delle azioni preventive messe in campo, fermo restando che risulta ineludibile promuovere misure per l'armonizzazione delle diverse normative presenti in campo europeo.

Il dottor MANDELLI, nel dichiararsi d'accordo sul coordinamento e l'armonizzazione delle diverse normative, ribadisce l'utilità di azioni di sensibilizzazione che, anche attraverso la rete territoriale dei medici e dei farmacisti, permettano di aumentare la percezione del fenomeno della contraffazione farmaceutica. A tale riguardo, resta convinto della bontà di campagne di sensibilizzazione presso le scuole come passo necessario per formare una coscienza critica.

La dottoressa SCOGNAMIGLIO osserva che, sebbene di difficile realizzazione, la costituzione di un centro unico di riferimento per la raccolta delle segnalazioni su farmaci contraffatti appare utile, insieme ad azioni che concentrino il proprio intervento sul farmaco venduto.

Il presidente BOSONE, nell'esprimere la convinzione che, al di là delle misure repressive, occorre promuovere un'armonizzazione legislativa a livello europeo e curare maggiormente l'approccio educativo per spiegare i pericoli connessi alla contraffazione *on line*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 settembre 2009

**117<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione del sottosegretario di stato alle politiche agricole e forestali Buonfiglio**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione del sottosegretario BUONFIGLIO nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo con particolare riferimento alle problematiche della pesca del tonno rosso.

Il sottosegretario BUONFIGLIO, dopo un *excursus* preliminare sulle modalità di pesca del tonno rosso nel mar Mediterraneo, riferisce sulla proposta recentemente avanzata dal Principato di Monaco di inserire il tonno rosso nell'Allegato I della CITES – *Convention on International Trade in Endangered Species*, sottolineando che tale inserimento compor-

terebbe il divieto di commercializzazione della risorsa ittica ma non della sua estrazione. Fa poi presente che la richiesta del Principato di Monaco non tiene conto del fatto che l'esigenza di salvaguardia della specie in questione è ormai da tempo all'attenzione dell'International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) e della Comunità europea, da cui promanano, annualmente, le misure di gestione volte ad incidere sulla quantità disponibile di tale risorsa attraverso il sistema del contingentamento delle quote e la riduzione della capacità della flotta tonniere. Tali misure sono adottate sulla base delle determinazioni del Comitato scientifico dell'ICCAT e queste vengono rese note prima di ogni incontro annuale del Comitato. Ricorda inoltre che l'80 per cento del tonno pescato nel mar Mediterraneo è destinato all'esportazione e che il periodo di pesca è molto breve (dal 15 maggio al 15 giugno). A ciascun Paese della Comunità europea è quindi assegnata una quota massima di pescato: se lo *stock* di tonni è in pericolo o le quote di pescato vengono raggiunte prima della scadenza del 15 giugno, la Comunità europea sospende la pesca. Le modalità di pesca sono, peraltro, rigidamente stabilite dalla disciplina comunitaria che prevede la presenza a bordo dei pescherecci di un osservatore comunitario e l'obbligo di sbarcare il pescato soltanto in certi porti, sotto il controllo costante delle autorità marittime competenti. Grazie all'opposizione di una minoranza qualificata, l'Italia è riuscita a bloccare la richiesta del Principato di Monaco e ad indurre la Commissione europea ad attendere gli esiti scientifici di una ricerca pubblicamente commissionata e le eventuali misure di gestione decise in sede ICCAT, a novembre prossimo, nel *meeting* annuale che si terrà a Recife.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia il sottosegretario per la chiara esposizione delle questioni relative alla pesca del tonno rosso e, dopo aver sottolineato l'importanza del dato per cui l'80 per cento del pescato in Italia di tale specie ittica è avviato all'esportazione, chiede maggiori informazioni circa i controlli esercitati sulle attività di pesca svolte da navi appartenenti a Paesi non comunitari.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver osservato che va espresso un giudizio assolutamente positivo sulla tempestività con la quale il Governo ha affrontato il problema, fa presente che l'andamento plurisecolare della pesca del tonno rosso nel Mediterraneo è stato stravolto dall'attività delle tonnare volanti armate da Paesi orientali, tanto che ormai le tonnare fisse italiane hanno quasi tutte dovuto chiudere per mancanza di pesce. Oggi gli Stati mediterranei subiscono le conseguenze della pesca depredante svolta da navi provenienti da Paesi lontani dal Mediterraneo e si ha anche l'impressione che, in sede ICCAT, la *lobby* delle tonnare volanti prevalga sulle posizioni dell'Unione europea e degli Stati del Mediterraneo, a danno purtroppo della presenza del tonno rosso nel mare italiano e conseguentemente delle attività di pesca tradizionali e sportive. Rileva quindi che non appare corretto che l'Unione europea disponga di un solo rappresentante in sede ICCAT ed osserva che il Governo dovrebbe sollecitare un

incontro, prima della prossima riunione ICCAT, destinato a fornire al Commissario europeo che parteciperà a quella riunione tutte le indicazioni indispensabili per rappresentare efficacemente in quella sede gli interessi dei Paesi del Mediterraneo che esercitano la pesca del tonno rosso con tecniche tradizionali e nel rispetto delle esigenze di conservazione della specie e di tutela dell'ecosistema. Vietare la commercializzazione del tonno rosso senza sospendere le attività di pesca significherebbe paradossalmente danneggiare gli operatori nazionali del settore lasciando intatte le possibilità di pesca degli armatori delle tonnare volanti con effetti negativi per l'ecosistema mediterraneo.

Il sottosegretario BUONFIGLIO rileva che, all'interno della Commissione europea, l'Italia si trova in una posizione particolare a causa della sua dimensione unicamente mediterranea, che la differenzia nettamente da Paesi come la Spagna e la Francia, che dispongono di una marineria che svolge una importante attività di pesca anche fuori del Mediterraneo. L'esperienza dimostra purtroppo che una sola imbarcazione giapponese, con una sola calata, realizza un pescato pari a quello di un anno di attività di tutti i pescatori di tonno rosso di Mazzara del Vallo. In considerazione di ciò il Governo ha chiesto alla Commissione europea una posizione più ferma sulla necessità di regolamentare la pesca di tale specie ittica al di fuori del Mediterraneo e da parte di navi non mediterranee. Il Governo è impegnato, altresì, a promuovere una ricerca pubblica sul tema della conservazione del tonno rosso e a definire sul problema una posizione unica con gli altri Paesi mediterranei.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il sottosegretario Buonfiglio per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

#### **118<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia, sulle tematiche connesse ai disegni di legge nn. 270, 369, 589, 677, 1063 e 1442 sullo sviluppo delle isole minori**

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione del sottosegretario Saglia nell'ambito della procedura informativa in titolo.

Il sottosegretario SAGLIA riferisce sui disegni di legge in titolo rilevando preliminarmente che nelle isole minori sono localizzate circa 23.500 imprese, con otto comuni isolani che superano la soglia delle mille imprese e due comuni che hanno meno di 100 imprese. Un tessuto di impresa, quindi, diffuso sul territorio, ma comunque differenziato sia in termini quantitativi che qualitativi.

Alcuni disegni di legge sullo sviluppo delle isole minori – in particolare, i disegni di legge nn. 1442, 1063, 369 e 270 – richiamano, tra gli obiettivi di valorizzazione e sviluppo di tali realtà insulari, la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale.

L'avanzamento tecnologico nei servizi di telecomunicazione e di trasporto, nella produzione di energie alternative e nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale rappresenta un fattore fondamentale per accrescere l'attrattività delle isole minori, promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita in tali contesti, per cittadini e imprese. Il tema dell'insularità è, inoltre, ben presente nel dibattito sul futuro della politica comunitaria di coesione nell'ambito della crescente attenzione rispetto alla dimensione territoriale della coesione e alla considerazione delle specificità territoriali. L'attuale programmazione dei fondi strutturali, che ha preso l'avvio con l'adozione del quadro strategico nazionale, destina poco meno del 30 per cento della dotazione finanziaria complessiva dei fondi, a interventi volti a promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica a supporto del sistema produttivo. Allo stesso quadro strategico nazionale è ricondotto l'impiego delle risorse

del fondo per le aree sottoutilizzate. Anche in questo caso, una grande attenzione nell'esame dei programmi attuativi regionali è dedicata alla verifica della presenza di iniziative di sostegno alla promozione della ricerca e dell'innovazione, a sostegno del sistema produttivo. L'orientamento al Mezzogiorno delle risorse di questo fondo – pari all'85 per cento – fa sì che la quota maggioritaria delle risorse destinate a tale finalità sia presente nella realtà meridionale che, d'altro canto, coincide con l'area territoriale della maggior parte delle nostre isole minori. Le comunità isolate delle isole minori potranno, dunque, trarre vantaggio da tali interventi che, tenendo conto delle specificità del contesto insulare, saranno indirizzati ad attenuare le problematiche connesse alle ridotte dimensioni e alla lontananza dalla terraferma e a valorizzare, al contempo, le potenzialità economico-produttive e il patrimonio naturale e culturale delle isole. È da segnalare, inoltre, l'attenzione che la politica di sviluppo territoriale dedica al tema del miglioramento dell'offerta di alcuni servizi pubblici essenziali, ancora inadeguata nelle regioni del Sud del Paese e che rappresenta un ulteriore fattore di debolezza, che limita l'attrattività delle realtà insulari. Si tratta dei servizi di istruzione, di cura per l'infanzia e per gli anziani, di gestione di rifiuti urbani e delle acque. Nei programmi attuativi regionali è, altresì, presente una significativa attenzione anche al tema del supporto ai servizi di trasporto per le isole minori, servizi che non solo sono utili a superare gli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità per le popolazioni residenti, ma costituiscono elemento fondamentale per lo sviluppo turistico delle isole stesse.

Le isole minori rappresentano un potenziale «distretto a cielo aperto» le cui imprese, per superare quelle difficoltà dovute soprattutto all'insularità, devono «mettersi in rete», utilizzando il contratto di rete, introdotto dalla legge n. 33 del 2009, e fare del principio della relazionalità un elemento fondante della loro strategia di sviluppo. Oltre alle problematiche strettamente aziendali, le imprese delle isole minori hanno delle maggiori difficoltà delle imprese che operano in terraferma perché, pur muovendosi in un *habitat* naturale molto bello e sicuro (la presenza di fenomeni di illegalità è mediamente più bassa), devono operare in un «ambiente economico» meno favorevole. Su questo tema, la legge n. 99 del 2009 è un riferimento importante, in quanto già fornisce delle risposte concrete ai problemi delle imprese delle isole minori, in particolare sulle reti di imprese (articolo 1), sul riordino degli incentivi del Ministero per lo sviluppo economico (MISE) e sulla semplificazione amministrativa (articoli 5 e 6). In materia di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, si ricorda il rifinanziamento del Fondo di Garanzia (legge 23 dicembre 1996, n. 662 e legge 7 agosto 1997, n. 266), la cui dotazione finanziaria è stata portata a 1,6 milioni di euro, con la triplicazione dell'importo massimo di ogni intervento (da 500.000 euro a 1,5 milioni di Euro) e con la prestazione della garanzia dello Stato, nonché l'applicazione della cosiddetta ponderazione zero.

Si sofferma poi sulle proposte contenute nei disegni di legge per lo sviluppo delle Isole Minori, per gli aspetti di competenza del MISE. In merito alla previsione di specifici strumenti di programmazione degli interventi di sviluppo delle isole minori (articolo 3, comma 2, dei disegni di legge nn. 1063 e 369), risulta estremamente utile la scelta dell'Accordo di Programma Quadro, in quanto tale strumento è idoneo alla realizzazione di programmi e progetti di sviluppo che richiedono il coinvolgimento di diversi livelli di Governo, favorendo la convergenza su obiettivi comuni di risorse finanziarie provenienti da differenti fonti di finanziamento. È opportuna l'istituzione di un fondo specificamente destinato allo sviluppo sostenibile delle isole minori, come previsto da alcuni dei disegni di legge. Tuttavia, lo stesso dovrebbe essere rivolto al finanziamento di interventi di propria specifica pertinenza e non già per cofinanziare gli interventi per cui è previsto l'impiego dei fondi comunitari, come disporrebbe il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9, del disegno di legge n. 1063. Infatti, il finanziamento di tutti i programmi comunitari è già integralmente assicurato dal Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987, secondo complesse e peculiari procedure contabili concordate con l'Unione europea. Si ritiene, inoltre, che le disposizioni previste dall'articolo 2 del disegno di legge n. 677, concernenti le limitazioni dei flussi d'ingresso, pur rispondendo a esigenze di fondata salvaguardia ambientale, debbano essere valutate attentamente, in quanto potrebbero risultare di difficile applicazione o limitare lo sviluppo economico delle isole. Quanto al disegno di legge n. 706, relativo alle sole isole minori della Sicilia, occorre valutarne la estensibilità a tutte le isole minori. Si ritiene opportuno, inoltre, verificarne la compatibilità costituzionale, nella parte in cui, ad esempio, demanda al MISE la potestà regolamentare nell'ambito di una materia che verrebbe poi applicata dalla Regione (articolo 4, comma 3) e valutare, altresì, la disposizione che fissa per legge gli incrementi di agevolazioni per tutte le misure di aiuto, in quanto ciò potrebbe concretizzarsi in una violazione dei limiti dell'intensità dell'aiuto disposti dall'Unione europea. Per quanto attiene alle problematiche energetiche delle isole minori, si condivide la necessità di affrontare il tema dello sviluppo delle energie rinnovabili (disegni di legge nn. 270, 1063, 1442 e 369) e la sicurezza energetica delle piccole isole, attraverso la realizzazione di collegamenti alla rete elettrica, ove tecnicamente possibile. Per questi fini, non servirebbe necessariamente un fondo *ad hoc*, essendo misure finanziate con gettito tariffario. Si condivide la necessità di una razionalizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso lo sviluppo di impianti di trattamento *in loco*. Per quanto concerne, infine, lo sviluppo di servizi di telecomunicazioni su larga banda nelle isole minori (disegni di legge nn. 270, 1063, 1442 e 369) si evidenzia che il Piano Nazionale Larga Banda, predisposto dal Dipartimento per le Comunicazioni del MISE, prevede la copertura delle isole minori mediante cavi ottici sottomarini o ponti radio ad alta capacità, in funzione della distanza e della capacità di banda richiesta dall'i-

sola, nonché la completa rimozione di tutti i limiti infrastrutturali legati alla connessione con il resto della rete nazionale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver rilevato che la caratteristica dell'insularità può costituire una occasione unica per lo sviluppo di progetti relativi a fonti di energia rinnovabili sulle isole minori, chiede se esistano e quali siano le tipologie di finanziamento dei progetti finalizzati a rendere tali isole autosufficienti sotto il profilo energetico.

Il presidente D'ALÌ fa presente che le isole minori coincidono spesso con realtà amministrative molto piccole dal punto di vista dimensionale. Chiede pertanto quale sia il modello istituzionale che il Ministero dello sviluppo economico intende impiegare per l'avvio di progettualità specifiche volte al rilancio di tali isole. Con particolare riferimento al tema della produzione di energia elettrica, ricorda infine che sulle isole minori sono spesso presenti centrali a gasolio molto inquinanti ed auspica che l'impiego di nuovi modelli di sviluppo possa portare alla realizzazione di progetti sperimentali per produrre energia in modo più compatibile con le esigenze ambientali.

Il sottosegretario SAGLIA rileva che il tema evocato dagli interventi del senatore Della Seta e dal presidente D'Alì riveste un'importanza centrale nell'ambito della tematica dello sviluppo delle isole minori e che, rispetto ad esso, vanno segnalate, oltre all'esistenza di tariffe incentivate, sia la possibilità di utilizzare una parte dei 700 milioni di euro disponibili per la promozione degli impianti, sia l'opportunità di ricorrere anche per le pubbliche amministrazioni allo strumento delle reti di impresa.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il sottosegretario Saglia per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1755) *Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) osserva che, al di là di ogni considerazione di merito, non è possibile ignorare il fatto che la formulazione della novella recata dal testo in esame non appare soddisfacente. Difatti, attraverso la ripetizione di una proposizione già presente nell'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 137 del cosiddetto codice ambien-

tale, si complica in modo irragionevole la strutturazione linguistica di tale comma. Come in altri casi, si deve purtroppo constatare l'impiego di una non felice tecnica legislativa nella redazione di testi normativi sottoposti dal Governo alle Camere. Fa quindi presente che la non elevata partecipazione dei senatori ad alcune sedute della Commissione, come quella odierna, induce a chiedersi se non si registri al momento una certa disaffezione dei senatori per le tematiche ambientali. È indubbio, peraltro, che una maggiore partecipazione del Ministro dell'ambiente ai lavori della Commissione contribuirebbe non poco a favorire una maggiore partecipazione ed un maggiore interesse per l'attività della Commissione stessa.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Mazzuconi, rileva che al momento si deve registrare una grande differenza fra il modo in cui il Parlamento italiano si occupa dei temi ambientali ed il grande interesse che circonda tali temi a livello internazionale. Certamente un rapporto più stretto ed assiduo tra il Ministro dell'ambiente e le Commissioni di settore favorirebbe un maggior interesse dei parlamentari per le questioni ambientali. In particolare, la Commissione deve pretendere che il ministro Prestigiacomo riferisca quanto prima in Commissione sulla partecipazione dell'Italia alla Conferenza COP 15 di Copenhagen.

Il Gruppo del Partito Democratico condivide la necessità dell'intervento di chiarimento normativo recato dal disegno di legge in titolo, che non può e non deve assolutamente essere considerato la premessa di forme più o meno ampie di depenalizzazione dei reati ambientali.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore, senatore DIGILIO (*PdL*), in sede di replica, ribadisce che il disegno di legge in esame mira a risolvere alcune incongruenze derivanti dall'attuale formulazione della normativa in materia di scarico di acque reflue.

Il presidente D'ALÌ fa presente che rappresenterà al ministro Prestigiacomo la necessità sia di una sua audizione in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen, sia della prosecuzione dell'avviato confronto sugli intendimenti programmatici del Governo in materia ambientale. Sarà sua cura, inoltre, sollecitare un sempre maggior coinvolgimento dei senatori nell'attività della Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ORSI (*PdL*) chiede che riprenda in tempi brevi l'esame dei disegni di legge nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104, 1122, 1224 e 1476, in materia di prelievo venatorio.

Il presidente D'ALÌ ricorda che l'esame dei disegni di legge in materia di prelievo venatorio è in fase di discussione generale e propone di riaprire, fissandolo alle ore 12 di venerdì 9 ottobre 2009, il termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative, riferite al testo unificato pubblicato in allegato al resoconto dell'11 marzo 2009.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 23 settembre 2009

### 61<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente BOLDI riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, testé svoltosi e da lei convocato anche su invito formulato dal Presidente del Senato in un'apposita lettera del 31 luglio scorso, allo scopo di assicurare, nell'imminenza di missioni internazionali, «la più ampia partecipazione politica in vista di decisioni il più possibile condivise».

Nel corso di tale riunione, è intervenuto il senatore Di Giovan Paolo, nella sua veste di segretario della Commissione, il quale ha dichiarato, a nome del Gruppo PD della Commissione stessa, che la decisione del Gruppo di non partecipare ai lavori della Commissione non ha mai voluto costituire una contestazione nei confronti né della presidente Boldi né del vicepresidente Pedica. Alla base di tale condotta vi è stata una motivazione squisitamente politica, legata al fatto che, con la probabile entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la COSAC acquisirà un peso rilevante nella enucleazione del potere di «blocco» delle varie proposte comunitarie da parte dei Parlamenti nazionali. Poiché, inoltre, nel contesto istituzionale della stessa COSAC, le delegazioni nazionali in quanto tali non assumono più l'importanza che avevano in passato e, quindi, in quella assise vengono rappresentate non più le istanze dell'Italia, quanto quelle dei vari movimenti politici che operano nei Parlamenti nazionali, risulta inaccettabile che venga a mancare il principale Gruppo parlamentare dell'opposizione presente in Senato.

Il senatore Di Giovan Paolo ha, inoltre, sottolineato che il possibile rientro dei senatori PD è altresì collegato alle determinazioni fatte proprie dal presidente Schifani in ordine alla soluzione del problema riguardante la rappresentanza del Gruppo dell'Italia dei Valori in seno all'Ufficio di Presidenza del Senato.

Il senatore Pedica ha eccepito di non comprendere le presunte motivazioni di natura politica sottese alla condotta del Gruppo PD nell'ambito della Commissione politiche dell'Unione europea. Nè, a suo avviso, è possibile rinvenire un qualsiasi collegamento tra la questione attinente la rappresentanza senatoriale in seno alla COSAC e la nomina di un componente del Gruppo Italia dei Valori nell'Ufficio di Presidenza del Senato. Egli, quindi, ha stigmatizzato il metodo ricattatorio che il Gruppo PD ha messo in atto nell'ambito della Commissione e ha dichiarato che, fin dal momento della sua elezione a vicepresidente, ha, con grande senso di responsabilità e in varie occasioni, manifestato, alla stessa senatrice Marinaro, la propria piena disponibilità ad essere sostituito nelle riunioni COSAC cui fosse impossibilitato a partecipare per i suoi frequenti ed intensi impegni di partito, da esponenti dello stesso Gruppo PD, anche per rispetto della circostanza oggettiva per cui il Gruppo PD costituisce l'aggregazione maggioritaria dell'attuale opposizione.

Il senatore Pedica, pertanto, nel considerare il comportamento del Gruppo PD un attacco offensivo nei propri confronti, per il quale chiede le scuse formali, ha ribadito ancor più convintamente la propria volontà di prendere parte alle suddette riunioni nella sua veste di vicepresidente di Commissione, secondo la prassi consolidata e invalsa costantemente, presso il Senato e la Camera, nei vent'anni di vita della COSAC.

Il senatore Santini ha tenuto ad evidenziare che i divergenti punti di vista emersi tra i principali gruppi dell'opposizione confermano ulteriormente come la questione relativa alla partecipazione ai lavori della COSAC rappresenti una «*querelle*» del tutto interna all'opposizione stessa. Di analogo avviso si è mostrato il senatore Pittoni.

Il senatore Di Giovan Paolo, nel prendere atto delle dichiarazioni del senatore Pedica, ha, quindi, assicurato di riferire i contenuti dell'odierna discussione al rispettivo Capogruppo in Commissione, con l'auspicio che si arrivi ad una soluzione del problema, anche attraverso opportuni contatti tra i due Gruppi dell'opposizione.

La presidente Boldi, dopo aver apprezzato lo spirito dell'intervento del senatore Di Giovan Paolo, in particolare laddove egli ha voluto sottolineare le finalità politiche dell'azione perseguita dal Gruppo PD, ha proposto di convocare, a breve, un ulteriore Ufficio di Presidenza per addivenire conclusivamente ad una composizione e ad un accordo condiviso tra i Gruppi dell'opposizione. Nel frattempo, dovendo garantire la rappresentatività istituzionale della Commissione nella riunione COSAC di Stoccolma del 4-6 ottobre 2009, si è riservata di procedere seguendo la prassi vigente.

L'Ufficio di Presidenza ha terminato i lavori concordando in tal senso.

## IN SEDE CONSULTIVA

(1700) *Deputato BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore PITTONI (*LNP*), relatore, il quale rileva che il disegno di legge in esame interviene al fine di riordinare le disposizioni normative che regolano le funzioni del «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione».

Egli ricorda che il «Comitato Schengen» è stato istituito nel 1993, con la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica della Convenzione Schengen, con il compito di «esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen».

Successivamente, in seguito all'adesione dell'Italia alla Convenzione Europol, nel 1998, la legge di ratifica (legge 23 marzo 1998, n. 93) ha aggiunto alle competenze del Comitato Schengen anche le funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol.

Infine, la legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha attribuito al Comitato anche compiti di indirizzo e vigilanza sull'attuazione della legge stessa, nonché sull'attuazione degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il 1° maggio del 1999, gli accordi di Schengen sono stati integrati nell'ambito dell'Unione Europea e le disposizioni dell'*acquis* di Schengen sono state ripartite tra il primo ed il terzo pilastro. Conseguentemente, anche le strutture che erano nate sulla base dell'Accordo internazionale sono state integrate nell'UE. In particolare, il Comitato esecutivo è stato sostituito dal Consiglio ed i gruppi di lavoro Schengen sono divenuti gruppi di lavoro interni al Consiglio.

Pertanto, le competenze originariamente assegnate al Comitato parlamentare, con la legge n. 388 del 1993 si sono sostanzialmente svuotate e il riferimento alle decisioni del Comitato esecutivo risulta del tutto desueto.

Il provvedimento in esame prevede, quindi, prosegue il relatore, di aggiornare le competenze del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e di ridefinirne le competenze. In particolare, all'articolo 1 si prevede che il Comitato parlamentare assuma la denominazione di «Comitato parlamentare in materia di immigrazione».

Secondo la relazione introduttiva al disegno di legge, il Comitato verrebbe individuato quale sede più idonea per stimolare un dibattito politico, informato e completo, sugli aspetti collegati al tema dell'immigrazione, in una prospettiva nazionale ed europea, che assicuri al Parlamento un ruolo adeguato nella fase ascendente e discendente di adeguamento dell'ordina-

mento interno a quello comunitario in materia di immigrazione e asilo. In tale ottica, il Comitato dovrebbe rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull'evoluzione dell'approccio comunitario al problema e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia di immigrazione, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda i compiti, l'articolo 2 prevede di mantenere, in capo al Comitato parlamentare, le competenze attribuitegli dalla legge n. 388 del 1993, relative al controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, le competenze previste dalla n. 93 del 1998, relative alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol, nonché le competenze previste dalla legge n. 189 del 2002, relative all'indirizzo, al controllo e alla vigilanza in materia di immigrazione e di asilo. A questi compiti verrebbero tuttavia aggiunte anche le competenze circa l'attuazione del titolo IV della parte terza del Trattato CE.

Al riguardo, il relatore rileva che il citato titolo IV del Trattato CE, denominato «visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone», riguarda anche settori come quello della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, che possono considerarsi materie del tutto distinte da quelle dell'immigrazione e dell'asilo.

A suo avviso, sarebbe, pertanto, opportuno specificare, all'articolo 2 del disegno di legge, che i compiti attribuiti al Comitato parlamentare circa l'attuazione del titolo IV della parte terza del Trattato CE siano da considerarsi unicamente quelli in materia di immigrazione e di asilo.

Peraltro, sarebbe opportuno anche tenere conto dei prossimi sviluppi istituzionali connessi con la probabile entrata in vigore del Trattato di Lisbona nell'arco dei prossimi mesi. In particolare, sarebbe auspicabile attendere l'esito del secondo referendum dell'Irlanda sulla ratifica del Trattato, previsto per il prossimo 2 ottobre. Nel caso, infatti, in cui il referendum desse esito positivo, occorrerebbe modificare il riferimento al «titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea», sostituendolo con il riferimento ai compiti del Comitato parlamentare in materia di immigrazione e asilo di cui al «titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Infine, allo scopo di continuare ad assicurare un corretto equilibrio politico-istituzionale ai lavori delle Commissioni permanenti del Parlamento, appare indispensabile prevedere espressamente che le modifiche introdotte dal disegno di legge non interferiscano in alcun modo con le competenze delle Commissioni permanenti, come peraltro rilevato anche nel parere espresso dalla XIV Commissione della Camera.

Il relatore conclude ripromettendosi di formulare prossimamente un parere favorevole condizionato all'ottemperanza dei rilievi sopra esposti oltre che, ovviamente, delle osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Nel ringraziare il relatore per l'esaustiva esposizione, la PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SANTINI (*PdL*), riservandosi di valutare più approfonditamente le varie implicazioni del provvedimento in argomento, osserva, in via preliminare, come lo stesso intenda, in realtà, non tanto e non solo mutare la denominazione di una Commissione parlamentare, quanto istituire una sorta di Commissione «*ex-novo*», avente attribuzioni e competenze diverse da quelle attuali.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 23 settembre 2009

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*indi del Vice Presidente*  
**MERLO**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il direttore generale, dottor Mauro Masi, accompagnato dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Daniele Mattaccini, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Andrea Sassano.*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del direttore generale della RAI, Mauro Masi**

(Svolgimento e rinvio)

Il direttore generale MASI svolge preliminarmente alcune considerazioni.

Formulano quindi domande i deputati CAPARINI (*LNP*), GENTILONI SILVERI (*PD*), MERLO (*PD*), SARDELLI (*Misto-MpA-Sud*), BELTRANDI (*PD*), LANDOLFI (*PdL*), CARRA (*PD*), LAINATI (*PdL*) e RAO (*UdC*) e i senatori MORRI (*PD*), PARDI (*IdV*), BUTTI (*PdL*), MI-

LANA (PD), GASPARRI (Pdl) e VITA (PD), nonché il presidente ZAVOLI.

In considerazione della complessità delle domande formulate e dei tempi ridotti a disposizione, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione a domani, giovedì 24 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

#### *ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009**

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Sottocommissione permanente per l'accesso, convocata oggi alle ore 13,30 per procedere alla sua costituzione mediante l'elezione del Presidente, non ha avuto luogo per mancanza del numero legale. Avverte pertanto che procederà a successive convocazioni della Sottocommissione affinché ne sia consentito quanto prima il regolare funzionamento.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 settembre, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 23 settembre 2009

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**Audizione del dottor Roberto Sgalla, direttore della Polizia stradale**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Roberto Sgalla, *direttore della Polizia stradale*, accompagnato dalla dottoressa Rosanna Ferranti, che ringrazia per la loro presenza.

Roberto SGALLA, *direttore della Polizia stradale*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Pietro FRANZOSO (*PdL*) e la senatrice Daniela MAZZUCONI (*PD*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Roberto SGALLA, *direttore della Polizia stradale*, risponde ai quesiti posti.

Rosanna FERRANTI, *Polizia stradale*, fornisce ulteriori precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Sgalla e la dottoressa Ferranti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione. Avverte, infine, che la riunione dell'Ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è rinviata al termine dell'audizione già convocata per oggi, alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

**Audizione del dottor Francesco Neri, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte altresì che l'audizione del dottor Francesco Scuderi, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, prevista per oggi, non avrà luogo a causa dell'impossibilità ad intervenire manifestata dallo stesso dottor Scuderi.

Francesco NERI, *Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria*, in considerazione dei temi trattati, chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Neri, *Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria*, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 23 settembre 2009

**28<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, professor Renato Brunetta.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta mercoledì 16 settembre: in quella sede si è convenuto di svolgere alcune audizioni informali sugli schemi di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) (AG 113) e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) (AG 114), programmate per domani, giovedì 24 alle ore 14; si è altresì convenuto di svolgere audizioni informali anche sullo schema, nel frattempo assegnato, di riorganizzazione del Centro di formazione studi – FORMEZ (AG 117), che potranno aver luogo la settimana prossima. Eventuali ulteriori audizioni informali o diverse modalità di acquisizione di elementi informativi sui medesimi schemi saranno decise dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato domani alle ore 14.

Il Presidente comunica inoltre l'assegnazione alla Commissione, per il parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», cd. «salva-leggi» (AG 118), il cui esame sarà avviato la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113)**

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)

Il relatore, sen. BOSCETTO, riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 113, di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), adottato in attuazione della delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge n. 69 del 2009; dopo essersi soffermato sui principi e criteri direttivi recati da quella disposizione, nonché su quelli – ivi richiamati – dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, ricorda come durante l'*iter* di approvazione della legge delega siano stati accolti alcuni ordini del giorno volti a garantire la salvaguardia delle sedi decentrate della Scuola superiore; a tale riguardo segnala sin d'ora l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che mantiene inalterata l'articolazione territoriale, pur prevedendo un apposito procedimento per la sua eventuale modificazione.

La finalità principale dell'intervento normativo è l'elevazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione a un livello di particolare eccellenza: tale obiettivo emerge sin dalla definizione che lo schema di decreto legislativo ne dà, in termini di «istituzione di alta formazione e di ricerca», funzionale a garantire, mediante una migliore formazione dei dipendenti pubblici, un aumento della qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni. L'attività formativa della Scuola, che rimane indirizzata ai dipendenti pubblici, si connota per un maggiore profilo internazionale; nel definire le principali competenze della Scuola si prevede lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma e innovazione, diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali, e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero. Inoltre, alla formazione e all'aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali e di soggetti gestori di servizi pubblici, si aggiunge ora anche quella di soggetti privati.

Dopo essersi soffermato sull'attività di ricerca e su quella di cooperazione internazionale, egli illustra i meccanismi per la definizione di convenzioni, nonché quelli per l'autofinanziamento della Scuola. Passa quindi agli organi della Scuola superiore: illustra la composizione e le funzioni del Comitato di programmazione, segnalando l'opportunità di chiarire se il «programma triennale della Scuola», sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, coincida con il «piano strategico triennale», redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3. Al Comitato di gestione, previsto in luogo del Comitato operativo attualmente esistente, è affidata la *governance* della Scuola: si tratta di una modifica di particolare rilievo, in merito alla quale tuttavia occorrerebbe a suo giudizio chiarire se il «programma annuale della Scuola» di cui all'articolo 6 comma 2, il «pro-

gramma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui all'articolo 7 comma 3 e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio» di cui all'articolo 16 comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti. Si sofferma quindi sulla figura del Presidente, illustrandone le modalità di nomina e le competenze; queste ultime derivano non solo dal decreto in esame, ma – secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 – anche dal regolamento: a tale riguardo riterrebbe opportuno chiarire se il regolamento cui si fa riferimento sia quello di cui all'articolo 15. Riferisce sul Comitato scientifico e sul Dirigente amministrativo; illustra poi i criteri per il conferimento degli incarichi di docenza, richiama l'articolo 12 concernente l'articolazione territoriale, soffermandosi infine sulle norme che disciplinano i trattamenti economici e l'organizzazione della Scuola, caratterizzata da autonomia finanziaria e contabile per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei progetti formativi da essa gestiti. Segnala che il testo in esame comporta l'abrogazione pressoché integrale dell'attuale disciplina recata dal decreto legislativo n. 287 del 1999.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere, nella quale troveranno espressione i rilievi ora preannunciati, le eventuali osservazioni che le Commissioni permanenti vorranno esprimere, nonché i rilievi che emergeranno dal dibattito, auspicando che su tale parere possa registrarsi l'unanimità.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore e ricorda che sullo schema in esame sono chiamate ad esprimersi, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, che potranno farlo entro il 6 ottobre. Ringrazia quindi il ministro Brunetta di essere intervenuto ai lavori della Commissione

Il ministro BRUNETTA ringrazia a sua volta la Commissione, riservandosi di intervenire più compiutamente in una successiva seduta, comunque in tempo utile ai fini della formulazione del parere. Ricorda come la *ratio* complessiva della delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge n. 69 del 2009 sia quella di realizzare una riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, del CNIPA e del FORMEZ che renda tali enti più efficienti, nonché quella di renderli coerenti con la strategia complessiva di risparmio e di razionalizzazione del funzionamento degli enti pubblici; ma soprattutto obiettivo primario del riordino è quello di rendere tali organismi funzionali alla strategia di riforma delle pubbliche amministrazioni realizzata con la legge n. 15 del 2009.

Si dichiara convinto dell'inutilità di duplicare attività già svolte in ambito universitario; a suo giudizio la Scuola deve rispondere a specifiche esigenze formative di alto livello: egli riterrebbe, ad esempio, assai funzionale a formare dipendenti di pubbliche amministrazioni che mirino all'efficienza lo svolgimento di corsi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. Dopo aver sottolineato l'importanza di una Scuola superiore con

un profilo anche internazionale, auspica che essa possa svolgere il ruolo – non egemonico – di punto di riferimento della riflessione formativa, in collegamento e coordinamento con altre scuole di formazione presenti nelle pubbliche amministrazioni e con il mondo accademico. Esprime infine qualche riserva sull'articolazione territoriale della Scuola, ritenendo che la razionalizzazione richieda una riflessione strategica, non improntata al localismo.

Conclude dichiarando sin d'ora la massima disponibilità a recepire le osservazioni e i rilievi che la Commissione intenderà formulare e ribadendo che obiettivo della riorganizzazione degli enti prevista dalla norma di delega risponde a esigenza di risparmio e razionalizzazione, ma si iscrive soprattutto in un disegno complessivo volto a garantire maggiore efficienza alle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n.114)**

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Esame e rinvio)

La relatrice, on. BERNINI BOVICELLI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, che realizza una significativa semplificazione e razionalizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Si sofferma in primo luogo sulla disposizione di delega legislativa, l'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo a operare il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). L'obiettivo perseguito è la realizzazione di un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici, della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e, infine, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Proprio quest'ultimo è il campo di azione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il cui riordino è oggetto dello schema in esame.

Ricorda i principi e criteri direttivi specifici della norma di delega, nonché quelli di carattere generale da questa richiamati, recati dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»): sottolinea quindi l'importanza di tale ultimo richiamo, che concerne una disposizione di delega attraverso la quale si è proceduto a una complessiva riorganizzazione dell'amministrazione statale e che – quanto alle modalità di adozione – prevede l'espressione del parere da parte della Commissione

parlamentare per la semplificazione. Giudica positivamente, infine, il largo anticipo rispetto alla scadenza della delega con cui il Governo ha trasmesso lo schema in esame, unitamente agli altri due derivanti dall'esercizio della medesima delega.

Lo schema di decreto legislativo in esame persegue l'obiettivo di razionalizzare la struttura e le risorse del CNIPA: in primo luogo ne definisce la natura giuridica, qualificando la nuova DigitPa come ente pubblico non economico, chiamato a operare secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, superando le attuali ambiguità.

Si sofferma quindi sugli organi della DigitPa, sottolineando come la procedura di nomina del suo presidente appaia particolarmente garantista. Quanto alle funzioni del nuovo ente, esse possono essere distinte in quattro categorie: funzioni di consulenza e proposta; funzioni di emanazione di regole, *standard* e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme: tra queste, di particolare rilievo sono – a suo avviso – la competenza a rendere pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento e la funzione di autorità di certificazione della firma digitale; funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento: tra queste sottolinea la competenza concernente i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e quella concernente il coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni e la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza e qualità dei sistemi informativi; infine, funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

A suo giudizio uno degli aspetti più rilevanti dello schema, oltre a quello precipuo, di garantire maggiore efficienza, è rappresentato dal risparmio di risorse, in linea con i principi e criteri direttivi della delega: la relazione tecnico-finanziaria quantifica il totale dei risparmi conseguiti a regime in 1.533.000 euro.

La dotazione organica viene ridotta, a regime, dalle attuali 155 unità effettivamente in servizio, a 120, con un esubero di 35 unità: 12 dirigenti; 6 funzionari tecnici; 6 funzionari amministrativi; 11 collaboratori/operatori.

Conclude auspicando che l'audizione informale del presidente del CNIPA, già programmata per giovedì 24 settembre, consenta di acquisire elementi utili per il dibattito, anche con specifico riferimento al tema degli esuberi di personale. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito e delle audizioni informali, sul quale si augura possa registrarsi un ampio consenso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice, ricorda che la determinazione circa un'eventuale integrazione delle audizioni informali già concordate sullo schema di riorganizzazione del CNIPA, ovvero circa l'opportunità di acquisire diversamente ulteriori elementi di valutazione, è rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

parlamentari, già convocato alle ore 14 di domani, subito prima delle audizioni programmate.

Ha quindi la parola il ministro BRUNETTA, il quale si riserva, anche in questo caso, di intervenire più compiutamente in una successiva seduta e comunque in tempo utile ai fini della redazione del parere. Sottolinea come il CNIPA – ente dalla natura giuridica finora ambigua – abbia a lungo costituito un prezioso luogo di cultura informatico-amministrativa, un ruolo che si è successivamente appannato. L'esigenza di implementare fortemente la cultura informatica e delle ITC nelle pubbliche amministrazioni richiede la presenza di un organismo che abbia caratteristiche coerenti con il ruolo centrale che esso deve avere in tale processo di digitalizzazione dell'agire pubblico: a tale finalità risponde lo schema in esame, che istituisce il nuovo ente, denominato DigitPa, il quale risponderà anche alla rilevante esigenza di innovazione e trasparenza nelle strategie degli appalti.

Conclude dichiarando sin d'ora, anche per questo schema di decreto legislativo, la massima disponibilità a recepire le osservazioni e i rilievi che la Commissione intenderà formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 23 settembre 2009

**32<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE effettua, in primo luogo, alcune comunicazioni che, su proposta del senatore CALABRÒ e del senatore D'AMBROSIO LETTIERI, sono state secretate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE riferisce sulle attività di monitoraggio rispetto alla vicende di interesse della Commissione, le quali sono state poste in essere, con l'ausilio dei NAS, anche durante il periodo estivo. Saggiunge che, su alcuni recenti episodi riportati dalla stampa, darà mandato ai NAS per l'effettuazione di una apposita istruttoria.

Il PRESIDENTE comunica altresì alla Commissione le decisioni in materia di programmazione dei lavori assunte in maniera unanime dall'Ufficio di Presidenza integrato che si è svolto lo scorso 17 settembre.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI prende la parola sull'ordine dei lavori, domandando previamente che i contenuti del proprio intervento siano secretati.

Il PRESIDENTE sottopone la relativa questione alla Commissione, la quale conviene in ordine alla secretazione.

Il senatore MAZZARACCHIO, intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica un supplemento di riflessione sulla programmazione dei lavori, con particolare riguardo all'inchiesta sui fenomeni di corruzione nel settore sanitario.

**Inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 7 e 8 settembre 2009 a Bari e comunicazioni dei relatori.**

Il PRESIDENTE dà la parola alla correlatrice, senatrice Bianconi, affinché riferisca alla Commissione sul sopralluogo effettuato a Bari e sulle ulteriori attività di inchiesta che i relatori ritengano opportuno porre in essere.

La senatrice BIANCONI, interpellata sul punto dal PRESIDENTE, fa rilevare l'opportunità di svolgere la propria relazione e le proprie considerazioni in seduta segreta.

La Commissione concorda.

*(La seduta prosegue in forma segreta fino alle ore 9,30; il secondo punto all'ordine del giorno non è stato trattato).*

**33ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

ASTORE

*indi del Presidente*

MARINO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il vice presidente ASTORE comunica di aver ricevuto delega dal presidente Marino per sostituirlo nella prima parte della seduta.

La Commissione prende atto.

Comunica altresì, in considerazione dell'assenza dei relatori dell'inchiesta, la sua decisione di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

**Inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del direttore generale della ASL di Chieti, ingegnere Mario Maresca, e del responsabile del Dipartimento di salute mentale della ASL di Chieti, dottor Fiore Di Donato**

Il vice presidente ASTORE dà la parola agli audendi, dopo aver svolto un'ampia introduzione circa l'inquadramento della seduta odierna nell'ambito dell'attività di inchiesta della Commissione e aver sottolineato l'interesse prioritario della Commissione a che sia trovata una soluzione consona per i degenti delle strutture psichiatriche a suo tempo ispezionate.

L'ingegner MARESCA annuncia il deposito, in formato elettronico, di tutta la documentazione amministrativa inerente le strutture psichiatriche oggetto di inchiesta. Informa la Commissione del commissariamento della ASL da lui diretta, recentemente disposto. Riferisce sull'impostazione della riabilitazione psichiatrica nella Regione Abruzzo, caratterizzata da un monopolio delle strutture private accreditate. Comunica che sotto la sua direzione sono stati svolti molti controlli sulle strutture, non solo psichiatriche, del Gruppo Villa Pini, controlli da cui è scaturito anche un notevole contenzioso giudiziario. Quanto all'oggetto specifico dell'audizione, riferisce che sono ancora al vaglio diverse ipotesi di sistemazione dei degenti, ma vi sono, malgrado gli sforzi profusi, obiettive difficoltà nell'addivenire ad una soluzione definitiva. Oltre alle competenze della ASL, sottolinea che la vicenda involge le attribuzioni del Sindaco, dell'amministrazione regionale e dello stesso Prefetto.

*Presidenza del presidente MARINO*

Il PRESIDENTE, nel sollecitare la prospettazione di una soluzione definitiva e rispettosa della dignità dei degenti, dà la parola al dottor Di Donato.

Il responsabile del Dipartimento di salute mentale, nel confermare le gravi irregolarità accertate dalla Commissione, sottolinea le peculiarità del Gruppo Villa Pini, ripercorrendone la genesi e le attribuzioni via via conferite ed evidenziando le differenti tipologie di criticità presenti nelle due strutture.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere considerazioni, talora critiche, i senatori BIANCONI, ASTORE, BIONDELLI, MAZZARACCHIO e il presidente MARINO.

L'ingegner MARESCA e il dottor DI DONATO, in replica, si soffermano sui diversi profili sollevati nel corso del dibattito, che investono l'intera sanità abruzzese e confermano l'estrema difficoltà, in tale contesto, di poter assicurare in tempi brevi e definiti una soluzione adeguata alla problematica posta dalla Commissione, tenuto conto anche del commissariamento della ASL.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e congeda gli auditi.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE propone che la parte restante di seduta sia oggetto unicamente di resocontazione sommaria.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, considerate le risultanze delle odierne audizioni, propone di affrontare immediatamente, in sede plenaria, la questione relativa al seguito da dare all'attività di inchiesta.

La Commissione conviene.

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, si apre un dibattito al quale partecipano i senatori ASTORE, MAZZARACCHIO, BIANCONI e BIONDELLI.

Il PRESIDENTE, nel sintetizzare le risultanze, propone di convocare in audizione congiunta il Presidente, il Commissario *ad acta* e l'Assessore alla sanità della Regione Abruzzo, martedì 29 settembre p.v., al fine di acquisire dai suddetti vertici istituzionali ulteriori informazioni sulla problematica di Villa Pini. Sarà inoltre convocato un Ufficio di Presidenza *ad hoc* per decidere se aprire un'inchiesta specifica sulla sanità abruzzese, considerata la rilevanza di quanto emerso nella seduta odierna.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle comunicazioni già previste quale primo punto dell'ordine del giorno odierno.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 23 settembre 2009

**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**Esame dello schema di relazione intermedia sull'attività della Commissione**  
(Esame e rinvio)

Il presidente TOFANI ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta prevede l'inizio dell'esame dello schema di relazione intermedia sull'attività della Commissione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento interno. Di tale documento è già stata consegnata ai senatori una versione preliminare, destinata ovviamente ad essere modificata ed integrata sulla base delle indicazioni che scaturiranno dal dibattito e anche degli approfondimenti su specifici temi eventualmente forniti dai gruppi di lavoro della Commissione. Al riguardo, sono già pervenuti i contributi dei senatori Colli, Conti, Roilo, Bugnano e Morra.

Come anticipato nella precedente seduta, ove la Commissione convenga, la relazione intermedia, una volta approvata, potrebbe essere sottoposta al vaglio dell'Assemblea, al fine non solo di riferire sui risultati dell'inchiesta, ma anche di proporre eventuali misure di intervento e modifiche normative, per una migliore azione di prevenzione e contrasto contro gli infortuni sul lavoro. Sulla base di intese già avviate con la Presidenza del Senato e con i competenti Uffici, la procedura migliore sembra essere

quella di chiedere di iscrivere la relazione, dopo l'approvazione da parte della Commissione, all'ordine del giorno dell'Assemblea per la conseguente discussione e gli eventuali atti di indirizzo. Ritiene invece meno preferibile l'altra ipotesi di approvare la relazione in Commissione e di presentare poi una mozione in Aula, giacché quest'ultima sarebbe formalmente «sganciata» dalla relazione.

Dal punto di vista organizzativo, propone di rinviare il seguito dell'esame e la conseguente votazione finale sullo schema di relazione in titolo ad una seduta da tenersi tra due settimane, in modo da lasciare ai commissari il tempo di approfondire le tematiche inerenti alla relazione. Immediatamente dopo, la relazione approvata sarebbe trasmessa in Assemblea, dove potrebbe essere posta in discussione presumibilmente intorno alla metà di ottobre, prima dell'avvio della sessione di bilancio.

Infine, informa che sono tuttora in corso i contatti con il Ministero dell'istruzione, per verificare la possibilità di audire in tempi brevi il ministro Gelmini sulla questione della promozione della cultura e la sicurezza sul lavoro nelle scuole, nonché con il Ministero dell'economia, per concordare un'audizione con il sottosegretario Giorgetti, in merito alla possibile predisposizione di incentivi volti a favorire la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e l'edilizia. Su tale tema, infatti, attentamente esaminato dalla Commissione, vi è un ampio consenso sia delle categorie produttive interessate che dei Ministeri competenti, ma occorre garantire l'idonea copertura finanziaria.

Il senatore ROILO (*PD*) condivide la proposta del Presidente per l'esame della relazione e per il successivo coinvolgimento dell'Assemblea, attesa la rilevanza delle tematiche trattate dall'inchiesta. In merito allo schema di relazione, riservandosi comunque una valutazione più puntuale nel prosieguo dei lavori, propone di modificare alcuni punti, riguardo alla ricostruzione del processo di revisione del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla valutazione dei dati INAIL sugli infortuni registrati nel 2008.

Precisa infine che la nota da lui presentata aggiorna la relazione predisposta nella passata legislatura per l'omologa Commissione d'inchiesta sul tema delle malattie professionali, peraltro trattato anche in altri punti dello schema di relazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver condiviso le proposte di modifica del senatore Roilo, conferma che i contributi dei gruppi di lavoro devono intendersi come approfondimenti delle tematiche esaminate in termini generali dalla Commissione durante la propria attività.

Il senatore DE LUCA (*PD*) concorda a sua volta con il percorso ipotizzato dal Presidente per l'esame dello schema di relazione in Commissione e per la successiva discussione in Assemblea. La Commissione infatti ha svolto un pregevole lavoro, che ha fornito molti spunti interessanti, come testimonia anche l'esperienza del gruppo di lavoro da lui coordinato su edilizia, costruzioni ed appalti pubblici. Proprio per dare conto di tale

attività e diffondere sempre più una cultura della sicurezza, appare utile coinvolgere l'Assemblea, anche per promuovere eventuali iniziative tese ad una lotta più efficace al fenomeno infortunistico.

La Commissione conviene infine con le proposte del presidente To-fani, in merito all'organizzazione dei lavori per l'esame dello schema di relazione in titolo e per la successiva trasmissione dello stesso in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **DIFESA (4<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 23 settembre 2009

**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1350) RAMPONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di decoro della bandiera:* parere favorevole;

**(1558) ADAMO ed altri.** – *Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo:* parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 23 settembre 2009

**56<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(1672) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 22, occorre acquisire conferma che, pur costituendo l'istituzione della squadra investigativa comune di una facoltà, possa procedersi con le risorse a legislazione vigente. In relazione all'articolo 39, segnala la prevista istituzione di un Comitato misto; il provvedimento non specifica con quali risorse lo stesso sarà finanziato, limitandosi la relazione illustrativa ad affermare che, con riferimento a tale disposizione, si provvederà mediante utilizzo delle risorse umane, finanziaria e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre acquisire chiarimenti su tale punto, posto che si tratta di oneri certi (il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno) e ulteriori rispetto al quadro della legislazione vigente.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa che, in relazione all'articolo 22 dell'Accordo, la costituzione di squadre investigative speciali costituisce una mera eventualità cui si provvederà nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 39 dell'Accordo, chiarisce che la partecipazione di funzionari italiani alle riu-

nioni annuali della Commissione mista potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

*(1694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica, prevedendo la relazione illustrativa che l'applicazione dell'Accordo non comporta oneri finanziari, fatta eccezione per le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del comitato misto previsto dall'articolo 18 e dall'allegato 2. Per tali oneri, che la relazione illustrativa definisce eventuali, relativi a missione per i delegati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione illustrativa prevede che gli stessi graveranno sugli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero. Per quanto di competenza, rileva che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 18 e dell'Allegato 2 dell'Accordo, appaiono configurarsi oneri certi (si prevede una cadenza almeno annuale delle riunioni del Comitato di cui all'articolo 18, e una cadenza di norma semestrale delle attività di cui all'Allegato 2), per cui occorre acquisire elementi circa i relativi oneri che dovrebbero risultare appositamente quantificati.

In relazione alle disposizioni degli articoli 10, comma 5, e 11, in materia fiscale e di dazi, occorre acquisire conferma che le previsioni si inseriscano nel quadro già delineato dalla legislazione vigente, senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario GIORGETTI precisa che eventuali oneri saranno coperti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La Sottocommissione esprime parere non ostativo.

*(1738) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore VACCARI (*LNP*), con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 23 settembre 2009

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**VICARI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1755) *Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue:*** parere favorevole

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**  
**Sottocommissione permanente per l'Accesso**

Mercoledì 23 settembre 2009

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
**PARDI**

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

**Elezione del presidente**

Il senatore PARDI prende atto che la Sottocommissione non è in numero legale. Appreziate pertanto le circostanze, non essendovi obiezioni, dopo aver comunicato che il presidente Zavoli disporrà la nuova convocazione della Sottocommissione affinché si proceda quanto prima alla sua costituzione, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,57.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione)**

**(9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di rappresentanti dell'Associazione industrie risiere italiane – AIRI.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 9 e 14,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro dell'interno sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riguardo alla «tessera del tifoso».

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e de-

gli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

#### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 329, 367, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (1773).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di pros-

simità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

#### VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).

– ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).

– BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).

– BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

#### IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).

– BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

#### X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

#### XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

## XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

## XIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1201).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'Interno (n. 119).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 9*

**IN SEDE CONSULTIVA****I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:**

- Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (1691).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:**

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 9*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1193).
  - BUTTI ed altri. – Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (1361).
  - GIAMBRONE ed altri. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (1437).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 9*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).

- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).

– e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (622).

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 9*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dall'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti di IRES-CGIL.

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 14*

### *ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* della provincia autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 13,30*

Audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 24 settembre 2009, ore 14,30*

Audizione dell'assessore all'ambiente della regione Calabria, dottor Silvio Greco.

---





